

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

605° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 4
2 ^a - Giustizia	» 14
3 ^a - Affari esteri.....	» 27
4 ^a - Difesa	» 38
5 ^a - Bilancio.....	» 44
6 ^a - Finanze e tesoro	» 47
7 ^a - Istruzione.....	» 67
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 75
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 81
10 ^a - Industria.....	» 86
11 ^a - Lavoro.....	» 91
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 97
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 102

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 131
----------------------------	----------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 165
--------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 176
Regolamento.....	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 181
RAI-TV	» 183
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 184
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 189
Infanzia.....	» 191

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 192
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 193
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	» 195
10 ^a - Industria - Pareri	» 196

CONVOCAZIONI	Pag. 197
--------------------	----------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU QUESTIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione della Giunta sulle possibili misure da adottarsi in relazione alle ripetute mancanze del numero legale verificatesi in Assemblea.

Nel successivo dibattito, prendono la parola i senatori PREIONI, ANGIUS, D'ONOFRIO, VEGAS, CUSIMANO, ELIA, PAPINI, NAPOLI e SMURAGLIA.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da tenersi nella settimana prossima.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

546^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

indi della Vice Presidente

PASQUALI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franceschini e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4048

Il senatore PASTORE chiede notizie in ordine all'eventuale esame in sede consultiva da parte della Commissione del disegno di legge in titolo.

Il presidente VILLONE osserva che la possibilità di un esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4048 potrà essere considerata solo nel caso di una eventuale riapertura della fase referente presso la Commissione di merito.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) *COSSIGA*. – *Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU*. – *Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri*. – *Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE*. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI*. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri*. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO*. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri*. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI*. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) *MARINI ed altri*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri*. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*
– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D'ONOFRIO, riservandosi di intervenire nuovamente allorchè sarà formalizzata la preannunciata proposta della maggioranza nella materia oggetto dei provvedimenti in titolo, ricorda che l'iniziativa da lui illustrata nella seduta del 23 marzo era stata elaborata prima della consultazione referendaria. Oggi, occorre tenere conto dell'esito della consultazione del 21 aprile nella quale il corpo elettorale ha manifestato, con chia-

rezza, la contrarietà all'abrogazione delle modalità con cui viene ripartita tra le liste concorrenti la cosiddetta quota proporzionale. Sarebbe peraltro eccessivo trarre dall'esito della consultazione una chiara volontà per il ripristino di un sistema completamente proporzionale, come, d'altro canto, sembra del tutto contraddittoria con l'esito referendario ogni ipotesi di ulteriore rafforzamento del carattere maggioritario del sistema elettorale, come ad esempio le ipotesi, da più parti ventilate, di una eliminazione del cosiddetto meccanismo dello «scorporo». L'indicazione referendaria è nel senso di un'ulteriore garanzia a favore della rappresentatività del sistema elettorale, che salvaguardi la soluzione dei singoli partiti. Potrebbe dunque essere ben considerata la soluzione dell'adozione di un sistema integralmente proporzionale.

Ritiene comunque necessario procedere ad una modifica delle leggi elettorali delle due Camere; occorre infatti evitare che si possano formare nelle due Assemblee maggioranze di colore politico diverso, una possibilità questa non esclusa dalle leggi vigenti, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata dalla riforma della sola legge per l'elezione della Camera dei deputati. In assenza di una modifica costituzionale, le due Camere devono entrambe dare la fiducia al Governo; dunque, la eventualità della formazione di maggioranze politiche distinte potrebbe condurre alla paralisi del sistema istituzionale.

Al fine di garantire questa omogeneità all'esito delle consultazioni per l'elezione delle due Camere sono ipotizzabili, a suo avviso, due soluzioni: una prima, indicata dal senatore Elia nel disegno di legge n. 4505, prevede l'estensione alla Camera del medesimo sistema oggi vigente per il Senato; una seconda è la modifica in senso proporzionale di entrambi i sistemi, prevedendo analoghe modalità di espressione del voto, e risolvendo altresì, in modo uniforme, il problema della introduzione o meno del voto di preferenza.

Richiama quindi l'attenzione sulla vigente ripartizione territoriale dei collegi. In proposito osserva che l'intreccio che si realizza oggi tra collegi per l'elezione del Senato e collegi per l'elezione dei deputati, garantisce, all'interno delle coalizioni, una rappresentanza adeguata di tutte le identità politiche; rappresentanza che potrebbe essere messa in crisi da una riforma che veda, per entrambe le Camere, la attribuzione di metà dei seggi con un sistema proporzionale e della restante metà con un sistema uninominale. Tale meccanismo è facilmente applicabile in Germania e non genera contrasti, stante la struttura chiaramente bipartitica di quel sistema politico. In Italia non vi sono invece, a suo avviso, le condizioni per la riproduzione integrale di questo sistema; la stessa proposta illustrata nella seduta del 23 marzo, elaborata da uno schieramento trasversale, non è perfettamente riconducibile al sistema oggi vigente in Germania, prevedendo un meccanismo che garantisce una rappresentanza perfettamente proporzionale dei singoli partiti in competizione, senza che la competizione in collegi uninominali alteri in alcun modo il criterio di riparto dei seggi che resta perfettamente proporzionale, similmente a quanto avviene oggi

per l'elezione dei consigli provinciali o a quanto avveniva, fino alla riforma del 1993, per l'elezione del Senato.

Ribadisce quindi la delicatezza di ogni intervento sulla ripartizione dei collegi che potrebbe produrre effetti politicamente rilevanti sulla funzionalità del sistema, proponendo situazioni conflittuali all'interno delle singole coalizioni e tra coalizioni.

Dichiara la sua personale preferenza, alla luce della propria esperienza nelle ultime competizioni elettorali, per una riforma del sistema elettorale che non tocchi il numero e la configurazione geografica dei collegi per l'elezione delle due Camere. La competizione in questi collegi potrebbe a suo avviso svolgersi, senza vincolo di coalizione tra i partiti, così da esaltare al massimo le singole identità politiche. Per salvaguardare tuttavia il carattere bipolare del sistema – che reputa un bene prezioso, da non compromettere – si potrebbe prevedere, in collegamento con le candidature di partito nei singoli collegi, la indicazione sulla scheda elettorale del candidato *premier*. Manifesta invece la sua contrarietà sulla ipotesi di elezione diretta del Presidente del Consiglio, ritenendo preferibile salvaguardare la flessibilità del sistema garantita oggi dal ruolo svolto dal Capo dello Stato. La perfetta proporzionalità del sistema potrebbe essere invece corretta con la fissazione al 5 per cento della clausola di sbarramento, nonché con la previsione di un premio di maggioranza che sia sufficiente a garantire la governabilità, senza tuttavia distorcere in modo significativo l'esito della competizione. A quest'ultimo proposito, ritiene opportuno prevedere – a differenza di quanto stabilito dalla legge per l'elezione dei consigli regionali – che l'attribuzione del premio avvenga solo nel caso in cui la coalizione che ha riportato più voti abbia raggiunto una certa soglia di rappresentanza. Il premio dovrebbe comunque essere attribuito in modo uniforme nelle due Camere; al riguardo richiama l'attenzione sui problemi che si potrebbero verificare nel caso di un esito divergente, nei due rami del Parlamento, della competizione elettorale. Quanto alle modalità di attribuzione del premio, ritiene preferibile che i relativi seggi vengano attribuiti regione per regione e non su liste nazionali di candidati.

Nel complesso, la proposta illustrata tende ad una radicale modifica del sistema vigente in un senso chiaramente proporzionale. Del sistema vigente dovrebbe essere, a suo avviso, solo mantenuto il carattere bipolare della consultazione. Ricorda quindi che la realizzazione di una trasformazione in senso federale delle istituzioni della Repubblica non potrà non implicare, in futuro, una profonda riconsiderazione del sistema elettorale che dovrà, probabilmente, tener conto della trasformazione di una delle due Camere in camera rappresentativa delle autonomie.

Ad una richiesta di chiarimento del presidente relatore VILLONE sulla sorte della quota del 25 per cento attualmente prevista per l'attribuzione dei seggi con un criterio proporzionale, il senatore D'ONOFRIO replica osservando che riterrebbe opportuno utilizzare non più del 15 per cento dei seggi complessivamente disponibili per l'attribuzione di un pre-

mio di maggioranza – attraverso liste bloccate regionali – a favore della coalizione vincente, che abbia raggiunto almeno il 40 per cento dei voti. Quanto alla restante quota del 10 per cento di seggi, questi dovrebbero essere attribuiti, come oggi avviene, secondo un sistema perfettamente proporzionale.

Il senatore PASTORE chiede quindi se si debba ritenere tuttora vincolante l'esito del *referendum* del 1993.

Il senatore D'ONOFRIO, replicando a tale questione, osserva che l'effetto di quella consultazione fu vincolante per la elaborazione, nel 1993, delle leggi elettorali vigenti. Oggi, passati sette anni, e dopo l'esito di due ulteriori consultazioni referendarie, ritiene che non vi siano ostacoli di ordine costituzionale all'attività del legislatore.

Il presidente relatore VILLONE nel ringraziare il senatore D'Onofrio per la sua esposizione, ricorda che nei prossimi giorni le forze politiche di maggioranza avanzeranno una formale proposta per la revisione della legge elettorale. Propone quindi di rinviare il seguito del dibattito alla prossima settimana.

Il senatore ROTELLI chiede chiarimenti sulla veste formale che questa proposta assumerà. In proposito il presidente relatore VILLONE chiarisce che la preannunciata proposta potrà essere formalizzata in un emendamento del relatore integralmente sostitutivo del testo attualmente assunto a base dell'esame; in alternativa si potrà prevedere che il relatore formalizzi la proposta riunendo nuovamente il comitato ristretto a suo tempo costituito.

Il senatore ROTELLI, ritenendo insoddisfacente il metodo proposto dal relatore, coglie l'occasione per lamentare la modalità di conduzione dei lavori della Commissione. A quest'ultimo rilievo il presidente VILLONE replica ricordando che è sua premura, usualmente, concludere i lavori della Commissione rendendo noti i principali argomenti oggetto di trattazione nelle sedute successive. Coglie quindi l'occasione per ribadire che le sedute della prossima settimana saranno essenzialmente dedicate all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 1.9, la cui approvazione si rende necessaria per ovviare alla ingiustificata omissione, tra i componenti dell'ufficio previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del presidente della Provincia. Dopo aver ricordato le vicende dell'istituto provinciale in Sicilia, osserva che l'esclusione del presidente della Provincia di Palermo è priva di giustificazioni, essendo stati chiamati a partecipare al citato Ufficio sia il sindaco di Palermo che il presidente della Regione. In proposito, osserva che gli articoli 114 e 128 della Costituzione prevedono l'istituto della Provincia, che viene posto su un piano di pari dignità rispetto all'ente Regione e all'ente Comune. Dunque, in assenza di una revisione della Costituzione, ritiene assolutamente ingiustificata la menzionata esclusione, la cui ragione potrebbe essere solo rintracciata in motivazioni di ordine politico, essendo attualmente l'esecutivo provinciale espressione di una maggioranza diversa da quella che sostiene il Governo nazionale, nonché l'esecutivo regionale e la giunta comunale di Palermo.

Il senatore FIGURELLI, nell'illustrare l'emendamento 1.1, ribadisce le ragioni che motivano la sollecita definizione dell'*iter* del provvedimento in titolo. Venendo quindi a considerare il contenuto dell'emendamento, osserva che esso mira ad adeguare le risorse alle effettive esigenze che sono state evidenziate dalla apposita Commissione speciale istituita per l'esecuzione degli interventi previsti per lo svolgimento della Conferenza. La ridefinizione delle risorse proposte nell'emendamento corrisponde peraltro ad una puntuale indicazione fornita dagli uffici competenti del Ministero dell'interno.

Il senatore SCHIFANI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Rotelli e dal senatore Figurelli, si sofferma in particolare su quanto previsto dall'emendamento 1.7 che rende possibile un'accelerazione delle procedure previste per la realizzazione degli interventi. In proposito dichiara di condividere l'intento dell'emendamento 1.11 del Governo.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che, con riferimento agli emendamenti 1.4 e 1.8, osserva la improprietà di prevedere, con uno strumento legislativo, puntuali varianti ad un piano regolatore.

Il senatore FIGURELLI illustra quindi l'emendamento 1.2, che contiene una previsione oggetto di una puntuale richiesta avanzata dal presidente della Regione siciliana al Presidente del Consiglio. Si tratta di una fattispecie che è già stata, peraltro, disciplinata in evenienze analoghe. Quanto al rilievo da ultimo mosso dal senatore Rotelli, osserva che lo strumento urbanistico cui gli emendamenti 1.4 e 1.8 fanno riferimento, ancorché approvato, non è stato ancora adottato dagli organi competenti.

Il senatore ROTELLI ribadisce la improprietà di intervenire con legge su una materia che peraltro è riservata alla competenza primaria del legislatore regionale, mentre il senatore FIGURELLI osserva che fattispecie analoghe sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4542**Art. 1.**

Al comma , sostituire le parole: «1.600 milioni» con le seguenti: «3.600 milioni».

1.10

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto ufficio è composto dai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto nonché dal Presidente della provincia di Palermo».

1.9

ROTELLI, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le seguenti: «lire 6.000 milioni».

1.1

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.5 (Identico all'em. 1.1)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le stesse finalità la regione Sicilia può destinare fino a 35 miliardi, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica».

1.2

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.6 (Identico all'em. 1.2)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, dalle Amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresa la Regione Sicilia e le autonomie locali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento».

1.11

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste».

1.3

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.7 (Identico all'em. 1.3)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «i progetti di recupero dei cantieri culturali della Zisa (ex officine Ducrot) purché conformi allo strumento urbanistico adottato con delibera consiliare 45/97 costituiscono variante al vigente P.R.G.».

1.4

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

1.8 (Identico all'em. 1.4)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Art. 2.

Al comma 2, dopo le parole: «la spesa», inserire le seguenti: «nel limite massimo di».

2.1

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

2.2 (Identico all'em. 2.1)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui alla presente legge, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della Convenzione contro il crimine organizzato e i relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata una spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministero della giustizia».

2.3

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 2, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni, per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3.3

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le seguenti: «6.000 milioni».

3.1

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

3.2 (Identico all'em. 3.1)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

594^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del disegno di legge n. 4563, assunto come testo base.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, sottolineando il carattere meramente deflattivo, e non valutativo, della prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 9.7.

Accogliendo un suggerimento del relatore FASSONE, il senatore FOLLIERI modifica l'emendamento 9.8 riformulandolo nell'emendamento 9.8 (Nuovo testo) su cui il RELATORE esprime parere favorevole.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.15. Con riferimento agli emendamenti 9.11, 9.12, 9.14 e 9.15, il relatore precisa di non essere contrario alla valorizzazione del ruolo dei professori universitari e degli avvocati nell'ambito della procedura concorsuale in esame, ma ritiene che tale obiettivo possa essere perseguito più opportunamente, approvando le proposte contenute nei suoi emendamenti 9.0.4 e 9.0.5 che prevedono che professori universitari e avvocati possano essere utilizzati come correttori esterni. È invece contrario all'inserimento degli avvocati nell'ambito della commissione esaminatrice per considerazioni di carattere esclusivamente pratico, dovendosi tener conto del fatto che l'appartenenza alla commissione comporta un'attività continuativa, e di carattere praticamente esclusivo, per un periodo di tempo non trascurabile. Appare improbabile, se non addirittura impossibile, che un professionista possa abbandonare la propria attività per un lasso di tempo che sarebbe comunque significativamente lungo, a meno che non si prevedano forme di indennizzo adeguate per le quali non vi è però, allo stato, alcuna previsione.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 9.16 e 9.17, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 9.18.

Il presidente PINTO ritira l'emendamento 9.19.

Il relatore FASSONE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 9.20, 9.21, 9.0.2 e 9.0.3, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 9.0.5/1. Con specifico riferimento agli emendamenti 9.20 e 9.21 il relatore sottolinea come l'esperienza pratica insegna che raramente, a conclusione di un concorso, il numero degli idonei è superiore rispetto al numero dei posti messo a concorso. Qualora poi tale eventualità si verifici, è assolutamente sufficiente la previsione contenuta nell'articolo 127, comma quarto, dell'ordinamento giudiziario, la quale dispone che entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali, il Ministro della giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dalla graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Prende quindi la parola il senatore CENTARO il quale ritiene invece che la proposta contenuta nel suo emendamento 9.21 delinei un meccanismo che può consentire una copertura in tempi estremamente rapidi dei vuoti creati nell'organico della magistratura nei sei mesi successivi allo svolgimento del concorso.

Il senatore RUSSO prospetta una possibile ipotesi alternativa incentrata sull'attribuzione al Consiglio superiore della magistratura del potere di decidere, immediatamente prima dell'indizione del nuovo concorso, la copertura di parte dei vuoti di organico con gli idonei dell'ultimo concorso.

Dopo un ulteriore intervento del relatore FASSONE che, relativamente all'emendamento 9.20, sottolinea inoltre come tale proposta determini un vero e proprio blocco dei concorsi, il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563**Art. 9.**

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato sostituire al capoverso 4, il primo periodo con il seguente:

«La prova preliminare ha luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte d'appello anche per gruppi di candidati da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro della giustizia».

9.1

PREIONI

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i procuratori e gli avvocati dello Stato e gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e nell'Albo dei Notai».

9.2

PREIONI

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense di avvocato».

9.3

GRECO, CENTARO

Al comma 1, all'articolo 123-bis ivi richiamato al capoverso 6, aggiungere dopo la lettera b) la seguente:

«b-bis. Gli avvocati di cui al 1° comma dell'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

9.4

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, sopprimere la lettera c).

9.5

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) coloro che hanno superato tale prova preliminare in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza».

9.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:

«d-bis) gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione ed un'età inferiore ai 45 anni».

9.7

GRECO

Al comma 1, all'articolo 123-bis ivi richiamato al capoverso 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) coloro che svolgono, alla data della pubblicazione del bando, funzioni di Vice procuratore onorario e giudice onorario di Tribunale».

9.8

PETTINATO

Al comma 1, all'articolo 123-bis ivi richiamato al capoverso 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) coloro che hanno svolto per almeno 5 anni, alla data della pubblicazione del bando, funzioni di Vice procuratore onorario e giudice onorario di Tribunale».

9.8 (Nuovo testo)

PETTINATO

Al comma 1, all'articolo 123-ter ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«Art. 123-ter (*Prove concorsuali*). – 1. La prova scritta verte su due delle materie sotto indicate, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo».

9.9

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 123-ter ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire la parola «novantotto» con la seguente: «ottantaquattro».

9.10

CENTARO

Al comma 2, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti distinti per ciascun distretto di Corte d'appello. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è determinato il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta, che si svolge contemporaneamente in ciascuna città sede di Corte d'appello.";

e) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-ter. La commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova le operazioni inerenti la formulazione, la scelta dei temi ed il sorteggio della materia oggetto della prova"».

9.11

PREIONI

Al comma 3:

alla lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori,

con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente, da quattordici magistrati in attività con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, da otto docenti universitari di materie giuridiche e da otto avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio professionale o iscritti all'albo degli esercenti innanzi alle magistrature superiori.»;

alla lettera c), sostituire le parole: «ove costituite», con le altre: «e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ove costituiti» e dopo le parole: «dei quali almeno uno» aggiungere le altre: «docente universitario di materie giuridiche o avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio professionale o iscritto all'albo degli esercenti innanzi alle magistrature superiori.»;

dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. I docenti universitari nominati ai sensi del comma 1 possono essere esonerati, su domanda, con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sentito il competente rettore, dal lavoro d'istituto da loro svolto."».

9.12

GRECO, CENTARO

Al comma 3, alla lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da 14 magistrati con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, nonchè da 16 docenti universitari di materie giuridiche o avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori».

E dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. I docenti universitari nominati ai sensi del comma 1 possono richiedere una limitazione dell'attività didattica per l'espletamento delle attività della commissione esaminatrice. La limitazione è concessa con

provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sentito il competente rettore, e, se necessario, può comportare la dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale ad essi affidato."».

9.13

PINTO

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «da ventidue magistrati» con le seguenti: «da diciannove magistrati».

9.14

CALLEGARO

Al comma 3, alla lettera a), dopo le parole: «... docenti universitari di materie giuridiche» inserire le altre: «e da tre avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense».

9.15

CALLEGARO

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e due docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, un avvocato iscritto all'albo da oltre 10 anni, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vice presidente, si insediano immediatamente».

9.16

PREIONI

Al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «, ove costituite» con le altre: «e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ove costituite» e dopo le parole: «docente universitario» inserire le altre: «o avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori».

9.17

PINTO

Al comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il Presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la con-

vocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma 3-bis"».

9.18

PINTO

Al comma 4, al capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «in misura giornaliera non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire quattrocentomila».

9.19

PINTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Coloro che sono dichiarati idonei e tuttavia, risultando in eccesso rispetto al numero dei posti messi a concorso, non entrano in graduatoria, sono inseriti in un'apposita graduatoria e conseguono la nomina nell'ordine stabilito non appena si verificano le corrispondenti vacanze di organico. Ogni bando di concorso per uditore giudiziario potrà essere pubblicato solo ad esaurimento della suddetta graduatoria».

9.20

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è inserito il seguente: Art. 123-sexies (*Ammissione in servizio dei candidati idonei in soprannumero*). – 1. Coloro che hanno conseguito l'idoneità nel concorso e si trovano in graduatoria oltre il numero di posti bandito vengono nominati nei sei mesi successivi ed assegnati nei posti rimasti privi di copertura secondo le procedure ordinarie dell'ultimo concorso indetto dal Consiglio superiore della Magistratura».

9.21

CENTARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nell'articolo 127 comma 4 del regio-decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legislativo 17 novembre 1997 n. 398, sostituire le parole: «un decimo» con le parole: «un quinto».

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Svolgimento del tirocinio)

1. Gli uditori svolgono il tirocinio nel distretto di Corte d'Appello nel quale hanno superato le prove del concorso».

9.0.2

PREIONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Funzioni di magistrato)

1. Ogni magistrato è assegnato alle funzioni di magistrato distrettuale oppure ad uno dei tribunali del distretto di Corte d'Appello nel quale ha svolto il tirocinio e non può essere assegnato ad altro distretto di Corte d'Appello o a funzioni non giudiziarie se non sono decorsi 15 anni».

9.0.3

PREIONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Commissari esterni)

1. Dopo l'articolo 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 125-quinquies - (Commissari esterni con funzioni di correttori) –

1. Qualora i candidati che hanno superato la prova preliminare siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di commissari esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero complessivo dei commissari esterni deve essere tale che a ciascuno non siano affidati più di cinquanta elaborati scritti. Tale numero viene individuato, in via di previsione, moltiplicando per tre il numero dei candidati che hanno superato la prova preliminare, e dividendo per cinquanta il risultato. Detta quantità viene quindi ripartita fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nella quantità definita dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di commissari, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione, per il caso che il quantitativo di cui al comma 2 si riveli insufficiente, in relazione al numero dei candidati che avranno portato a termine le prove scritte.

4. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un commissario esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difforni fra loro. Per ciascun elaborato i commissari incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi il numero di cinquanta. Ove occorra, la Commissione utilizza le liste dei supplenti. A ciascun commissario esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

5. Il commissario esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

6. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei commissari esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse non divergano per più di due ventesimi, e sempre che il giudizio sia positivo o negativo da parte di entrambi i commissari; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi di giudizio positivo.

7. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottarsi entro quattro mesi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei commissari esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

8. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma biennale, di cui all'articolo 17 comma 113, della legge 15 maggio 1997 n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento.

9.0.4

IL RELATORE

All'emendamento 9.0.5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere, contestualmente all'entrata in vigore delle nuove modalità di correzione degli elaborati scritti, l'abrogazione dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario».

9.0.5/1

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per i concorsi che avranno luogo dopo quelli previsti dagli articoli 14 e 15, della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi, un decreto legislativo che disciplini, a titolo sperimentale, diverse modalità di correzione degli elaborati scritti consegnati dai candidati, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) premessa la costituzione della Commissione esaminatrice secondo le modalità definite dagli articoli 125-ter e seguenti dell'ordinamento giudiziario, stabilire che i Consigli giudiziari sono invitati, in tempo utile, ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati e professori universitari di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori «esterni» degli elaborati;

b) individuare il numero di tali correttori (attraverso la predisposizione di liste di riserva, o altra tecnica) in modo che ciascuno abbia a ricevere un quantitativo di elaborati non superiore a cinquanta, e distribuire i correttori fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati,

c) stabilire che ogni elaborato scritto sia inviato, in modo rigorosamente anonimo e con codici di identificazione diversi, a due correttori, secondo le competenze nelle diverse materie indicate all'atto della designazione da parte dei Consigli giudiziari, e individuati tendenzialmente per sorteggio;

d) stabilire che i correttori devono restituire gli elaborati in un tempo definito e breve, con l'indicazione del voto in ventesimi, e con un sintetico giudizio;

e) stabilire che la Commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori «esterni» qualora la differenza di valutazione non superi i 2/20 (nel qual caso si adotta il valore medio, anche se costituente frazione di punto), e sempre che il giudizio sia positivo o negativo da parte di entrambi;

f) stabilire che negli altri casi la correzione è effettuata dalla Commissione esaminatrice;

g) prevedere modalità di formazione preventiva dei correttori esterni, in modo che si attengano a criteri uniformi e condivisi;

h) definire il compenso per i correttori «esterni», ed eventuali modalità di revoca e di sostituzione;

i) emanare ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario, che si renda necessaria».

9.0.5

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

299^a Seduta

Presidenza del Presidente

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 15.40.

IN SEDE REFERENTE

(2168) SPERONI. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996*

(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori con l'approvazione di un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Su tale testo la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole limitatamente agli articoli 1, 2, 5 (a condizione che la delega al Governo ivi contenuta sia riformulata), 6 e 7 e parere contrario sugli articoli 3 e 4.

La relatrice SALVATO, premesso che la convenzione sui diritti dei fanciulli entrerà in vigore il prossimo 1° luglio in seguito alla ratifica da parte della Slovenia, ricorda che il Comitato ristretto ebbe il mandato di redigere un testo idoneo a consentire l'esecuzione della convenzione nell'ordinamento statale, modificando la legislazione vigente nel senso di rafforzare la tutela processuale dei minori. In coerenza con tale mandato sono state previste numerose novelle al codice civile e al codice di procedura civile, nonché una delega al Governo come norma di chiusura.

La Commissione giustizia, nel suo parere, ha espresso un diverso avviso prospettando due possibilità: o la mera ratifica della convenzione, con la rinuncia ad introdurre articoli aggiuntivi al testo del Governo, oppure il conferimento al Governo stesso di una delega più ampia in ordine all'adeguamento della legislazione vigente al contenuto della convenzione. La prima ipotesi prospettata è ovviamente da scartare, perché priverebbe di significato la ratifica della convenzione; si può invece prendere in considerazione la possibilità di ampliare la delega, purché non abbia carattere generico ma sia ancorata a una definizione precisa dell'oggetto e a rigorosi criteri direttivi. Se invece la Commissione non intendesse accettare il parere della Commissione giustizia, che non è vincolante, resterebbe la possibilità di proporre all'Assemblea il testo unificato, che è stato elaborato dal Comitato ristretto.

Il presidente MIGONE invita il sottosegretario Danieli e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a esprimersi sulla questione di metodo sollevata dalla Relatrice.

Il sottosegretario DANIELI si dichiara totalmente d'accordo con la Relatrice sulla necessità di individuare una soluzione che non limiti il disegno di legge alla mera ratifica della convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ma ne consenta l'attuazione nel sistema giudiziario italiano. Si rimette peraltro alla Commissione circa la soluzione giudicata più idonea a tal fine, fermo restando che, se il Parlamento gli conferirà una delega per l'adeguamento della legislazione vigente, il Governo la eserciterà.

Infine fa presente di essersi occupato personalmente del doloroso episodio delle minorenni italiane rifugiatesi nell'ambasciata nel Kuwait, non accettando l'affidamento al padre egiziano. Vicende come queste dimostrano l'importanza di prevedere che i minori siano sentiti dall'autorità giudiziaria chiamata a decidere in materia di affidamento, tanto più che il diritto islamico consente al padre di chiedere che gli siano affidati i figli di età superiore ai 12 anni.

Il senatore BASINI dà atto alla Relatrice e agli altri componenti del Comitato ristretto di essere stati animati dalle migliori intenzioni, ma ritiene che il testo predisposto comporti gravi rischi, nella sua applicazione. Infatti i minori che saranno ascoltati nei procedimenti che li riguardano si sentiranno fortemente responsabilizzati e, per di più, entrambi i genitori tenderanno inevitabilmente di far schierare i figli dalla propria parte.

L'esito finale sarà un indebolimento molto accentuato della figura dei genitori e il tendenziale trasferimento della patria potestà allo Stato. Sarebbe perciò di gran lunga preferibile non modificare l'attuale legislazione, che consente al giudice di sentire un minore nell'ambito di un procedimento giudiziario che lo riguardi, ma non glielo impone. Propone dunque di recepire il parere espresso dalla Commissione giustizia, sopprimendo gli articoli 3 e 4 del testo del Comitato ristretto.

Il presidente MIGONE, preso atto degli orientamenti espressi nel dibattito, propone di adottare il testo del Comitato ristretto come testo-base per il prosieguo dell'esame congiunto, nonché di fissare il termine per gli emendamenti nella giornata di martedì 20 giugno, alle ore 15.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

(4581) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore BOCO, il quale ricorda come nel 1995 sia entrato in vigore l'accordo internazionale sui cereali, nel quale trovarono accoglimento due importanti convenzioni, rispettivamente in materia di commercio dei cereali e di aiuti alimentari. Tale ultima convenzione, siglata nel 1995 e scaduta il 30 giugno 1998, è stata rinnovata il 1° luglio 1999 ed è oggetto del presente disegno di legge.

L'accordo riflette la scelta di fondo assunta in ambito ONU con l'enucleazione di un concetto di sicurezza alimentare che tende a ricondurre ad unità due impostazioni in sé divergenti, quale quella dell'autosufficienza alimentare, propugnata da numerosi paesi in via di sviluppo, e quella dell'assistenza alimentare. In sede negoziale, si raggiunse in effetti un'intesa sull'opportunità di evitare gli effetti distruttivi che possono derivare dall'aiuto alimentare alla capacità agricola e produttiva dei paesi che ne beneficiano, quando questo assuma carattere sistematico e continuativo. Si comunica inoltre di considerare fondamentale per lo sviluppo l'aiuto alimentare in caso di emergenze, solo se accompagnato da programmi di ricostruzione e da misure di promozione della crescita autonoma.

L'Unione europea va considerata a tutti gli effetti parte della convenzione, ed è quindi chiamata a corrispondere la quota minima di contribuzione; essa inoltre, di fatto, attraverso gli strumenti della politica agricola comune, può condizionare le scelte dei paesi europei rispetto agli impegni derivanti dalla convenzione.

Fra gli aspetti più importanti enunciati nel testo vi è il paragrafo dedicato all'acquisto e allo sviluppo dei prodotti locali nei paesi beneficiari. Al riguardo, deve purtroppo constatarsi come, nonostante le reiterate dichiarazioni d'intenti in sede comunitaria, la prassi operativa della Commissione europea, nel settore in considerazione, si discosti sensibilmente, non di rado, dai principi dell'agevolazione dello sviluppo agricolo locale nei paesi destinatari degli aiuti.

Nei primi articoli della convenzione vengono contemplati gli obiettivi da perseguire per contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e i relativi strumenti operativi. La seconda parte si riferisce invece ai contributi,

con la previsione del dono ai paesi in via di sviluppo di non meno di 20 mila tonnellate annue di cereali o grano, o relativo controvalore, e definisce altresì gli obblighi relativi al rispetto delle norme internazionali di qualità e compatibilità del regime alimentare e dei bisogni nutrizionali delle popolazioni e dei paesi beneficiari. Tali paesi sono quelli in via di sviluppo individuati dal comitato di assistenza allo sviluppo (CAD) dell'OCSE e i paesi figuranti nella lista dell'OMC dei paesi in via di sviluppo.

L'aiuto può essere distribuito attraverso operazioni bilaterali ovvero con la mediazione di organizzazioni intergovernative, internazionali o non governative o anche attraverso un canale multilaterale rappresentato dal Programma alimentare mondiale.

Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati locali e di assicurare un adeguato sostegno ai tessuti economici regionali, risulta importante sostenere una distribuzione che coinvolga maggiormente le organizzazioni non governative e le strutture della società civile organizzata nei paesi beneficiari, ove presenti, così da ancorare l'aiuto donato alle reali esigenze rilevabili sul territorio.

Nel quadro dei prodotti forniti per l'aiuto alimentare, appare fondamentale adottare una raccomandazione relativamente alla fornitura di prodotti riproducibili e privi di manipolazioni genetiche. Si tratta in particolare di definire idonee misure di protezione contro i pericoli degli ibridi e degli organismi geneticamente importati da paesi terzi che, oltre ad essere suscettibili di gravi conseguenze per le colture locali, renderebbero i paesi beneficiari dipendenti da sementi prodotte all'estero, aggravando le già fragili economie interne.

L'onere finanziario a carico dello Stato italiano è valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

L'adesione dell'Italia alla convenzione costituisce una scelta particolarmente importante, specie nel quadro della ridefinizione dei principi dell'apporto italiano alla cooperazione allo sviluppo. La sfida è quella di promuovere la crescita delle potenzialità dei produttori locali, salvaguardando al contempo la biodiversità.

In tale contesto, preannuncia che intende presentare, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, un ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo a verificare che nel regolamento di attuazione previsto dalla convenzione si faccia esplicito riferimento al sostegno alle agricolture locali, e all'esclusione nella fornitura di aiuti alimentari di qualunque organismo geneticamente modificato. Nello stesso ambito, occorrerà inoltre aver cura di assicurare il rispetto del principio della sovranità degli Stati nel settore alimentare, e verificare altresì la possibilità di dar vita ad un Tavolo di confronto con la partecipazione delle agenzie operanti nel settore in ambito ONU e delle organizzazioni non governative, per mettere a punto le iniziative necessarie per migliorare le modalità di distribuzione degli aiuti. In conclusione, nell'auspicare la sollecita approvazione del disegno di legge, sottolinea l'indilazionabilità del superamento di una situazione paradossale per la quale vi sono nei paesi più ric-

chi, e anche in Italia, ingenti eccedenze alimentari, in particolare di riso, giacenti da anni nei magazzini, mentre si manifesta una drammatica emergenza alimentare in numerose aree del pianeta, ed in particolare in Etiopia ed Eritrea.

Il senatore PROVERA, dopo aver dichiarato di concordare in larga misura sulle considerazioni svolte dal Relatore, sottolinea tuttavia come il paradosso da lui denunciato dell'esistenza di ingenti scorte alimentari a fronte di condizioni di emergenza alimentare in paesi come l'Etiopia e l'Eritrea debba essere affrontato, sì, con risolutezza, senza dimenticare però i rischi che un'erogazione degli aiuti priva dei necessari controlli finisca per essere funzionale a strategie di aggressione militare da parte dei Governi dei paesi beneficiari. Si tratta quindi di mettere a punto misure appropriate per prevenire il manifestarsi di tali effetti distorsivi. Concorda poi sull'opportunità di tutelare le attività agricole locali e le biodiversità e di prevenire l'omologazione nelle tipologie delle sementi, esprimendo tuttavia il timore che il rispetto dei vincoli prospettati dal Relatore in materia di organismi geneticamente modificati possa rivelarsi alquanto difficoltoso.

La senatrice SQUARCIALUPI osserva come, per prevenire i paventati fenomeni distorsivi nella distribuzione degli aiuti, vada considerata la possibilità di ricorrere a strutture come la Croce rossa o altre organizzazioni che hanno maturato specifica esperienza sul campo.

Il sottosegretario DANIELI, nel prendere atto dei dubbi e delle considerazioni che emergono dal dibattito, segnala tuttavia come vi sia un'obiettivo urgenza nel senso dell'approvazione del provvedimento, considerato che le disponibilità finanziarie nel quadro della precedente convenzione risultano impegnate per intero entro il primo semestre dell'anno in corso. In difetto di una sollecita ratifica, l'Italia si troverebbe quindi nell'impossibilità, dal mese di luglio, di far fronte ad eventuali nuove emergenze che si dovessero manifestare, ad esempio, nel Corno d'Africa. Per quanto riguarda le strutture attivabili per garantire una appropriata condizionalità negli aiuti alimentari, fa presente che esistono organismi dotati di maggiore esperienza specifica rispetto alla Croce rossa, come ad esempio il PAM. Il ricorso tuttavia, ai fini della distribuzione degli aiuti, a organismi di tal genere non dovrà in alcun modo esimere il Governo nazionale dall'effettuare un attento monitoraggio, specie mediante il ricorso a controlli a campione e alla presenza di ispettori, sull'intero ciclo della distribuzione degli aiuti.

Il relatore BOCO, con riferimento alle preoccupazioni emerse circa l'esistenza di distorsioni nella distribuzione degli aiuti, fa presente che la situazione è andata sensibilmente migliorando nel corso degli anni. Si è fatta strada la consapevolezza che gli aiuti non devono essere in realtà erogati allo Stato ma alle popolazioni, e si è inoltre affermata una prassi

nel senso del ricorso a meccanismi di condizionamento degli aiuti. Sebbene in concreto tale nuova filosofia operativa incontri spesso considerevoli difficoltà, non può negarsi la portata dei progressi compiuti.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle eccedenze alimentari per far fronte alle situazioni di emergenza, la chiave per un'erogazione più razionale degli aiuti sembra essere quella di un'intesa con le competenti strutture comunitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2168
E 4367**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996**

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. L'articolo 4, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n.898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) è sostituito dal seguente:

«Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i figli minori di età compresa fra i 12 e i 18 anni, e se lo ritiene necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, i figli minori di anni 12, e tenuto debito conto dell'opinione espressa da questi ultimi, dà, anche di ufficio con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse superiore della prole e nell'interesse dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. Il presidente può sentire personalmente il minore, se del caso, in forme riservate, o anche attraverso altre persone o organi nella forma che riterrà più appropriata. Solo nel caso in cui il presidente ritenga che ascoltare il minore sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso, può con provvedimento motivato, di cui farà menzione nell'ordinanza, decidere che il minore non debba essere sentito. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'arti-

colo 177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.»

2. L'articolo 6, comma 9, della legge 1 dicembre 1970, n.898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) è sostituito dal seguente:

«Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti di ufficio dal giudice, ivi compresa, l'audizione dei figli minori di età compresa fra i 12 e i 18 anni, e se lo ritiene necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, dei figli minori di anni 12. Il giudice deve tenere debito conto dell'opinione espressa da questi ultimi. Il giudice può sentire personalmente il minore, se del caso, anche in privato, o attraverso altre persone o organi nella forma che riterrà più appropriata. Solo nel caso in cui il giudice ritenga che ascoltare il minore sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso, può con provvedimento motivato disporre che il minore non debba essere sentito.»

3. L'art. 155, comma 1, del codice civile, è sostituito dal seguente:

«Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, sentiti i figli minori di età compresa fra i 12 e i 18 anni, e se lo ritiene necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, i figli minori di anni 12. Nella sua decisione deve tenere debito conto dell'opinione espressa da questi ultimi. Il giudice può sentire personalmente il minore, se del caso, anche in privato, o anche attraverso altre persone o organi nella forma che riterrà più appropriata. Solo nel caso in cui ritenga che ascoltare il minore sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso, può con provvedimento motivato decidere che il minore non debba essere ascoltato.»

4. L'articolo 264, comma 2, del codice civile, è sostituito dal seguente:

«Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il dodicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un rappresentante speciale per il minore.»

5. All'articolo 273 del codice civile, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«Nell'ipotesi in cui sia stata promossa un'azione ai sensi del primo comma, il giudice deve comunque sentire il figlio minore che abbia un'età compresa fra i dodici ed i sedici anni, e se ritenuto necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento i figli minori di anni 12.»

6. L'articolo 284, comma 2, del codice civile è sostituito dal seguente:

«La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, e comunque quelli di età superiore ai dodici anni, e se ritenuto necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, quelli di età inferiore di anni dodici.»

7. L'articolo 348, comma 3, del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve ascoltare i minori che abbiano raggiunto i dodici anni, e se ritenuto necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, quelli di età inferiore di anni dodici.»

8. L'articolo 4, comma 2, della legge 15 gennaio 1994, n. 64 è sostituito dal seguente:

«Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i minori che abbiano raggiunto i dodici anni, e se ritenuto necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, quelli di età inferiore di anni dodici, oltre alle persone presso cui essi si trovano, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.»

9. L'articolo 6, comma 2, della legge 15 gennaio 1994, n. 64 è sostituito dal seguente:

«Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i minori che abbiano raggiunto i dodici anni, e se ritenuto necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, quelli di età inferiore di anni dodici, oltre alle persone presso cui essi si trovano, su ricorso degli interessati. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.»

10. L'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1994, n. 64 è sostituito dal seguente:

«Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentito il pubblico ministero, i minori che abbiano raggiunto i dodici anni, e se ritenuto necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, quelli di età inferiore di anni dodici, oltre alle persone presso cui essi si trovano. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.»

Art. 4.

1. All'articolo 78 del codice di procedura civile dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«Nelle procedure che interessano un minore, qualora i genitori, o il tutore o il curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 80 del codice di procedura civile, siano privati della facoltà di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi o qualora la loro potestà sia sospesa a causa di provvedimenti protettivi riguardanti il minore stesso, l'autorità giudiziaria designa un rappresentante speciale per il minore, il quale deve fornire al minore ogni informazione pertinente relativamente al procedimento in corso, anche in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione, se richiesta, e di ogni sua decisione.»

2. All'articolo 247 del codice civile, commi 2 e 3, sostituire la parola curatore con la parola «rappresentante speciale per il minore».

Art. 5.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della convenzione di cui all'articolo 1.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di 40 giorni, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 607 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

229^a seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che è pervenuta una richiesta per garantire la pubblicità dei lavori mediante circuito chiuso. Precisa però che non è possibile disporla, giacché la sede in cui la commissione si accinge ad operare non è contemplata dalla disposizione del Regolamento (articolo 33) che alla pubblicità dei lavori si riferisce.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 688)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa al termine della seduta di ieri.

Il senatore LORETO evidenzia il contributo proficuo offerto negli ultimi anni dal Parlamento per migliorare la qualità operativa delle Forze armate. Ribadisce che l'elevato livello delle missioni italiane di pace all'estero scaturisce dalla sinergia positiva fra l'azione del Governo e del Parlamento, nonchè ovviamente, dal grande impegno delle stesse strutture militari. L'ammodernamento delle Forze armate è stato reso possibile in gran parte anche per effetto dell'incremento dei fondi messi a disposizione dai documenti di bilancio annualmente votati dalle due Camere.

Il senatore PALOMBO chiede di sapere se le parole del senatore Loreto siano afferenti alla discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE reputa pienamente legittimo l'intervento del collega Loreto e lo invita pertanto a proseguire nel suo dire, come pure invita tutti i senatori a non interromperlo.

Il senatore LORETO, rievocati i vari passaggi legislativi che nel corso degli anni hanno portato alla delega *de qua*, invita i colleghi ad aver fiducia nelle strutture ministeriali che, sulla base dei principi e criteri direttivi fissati dal potere legislativo, hanno collaborato con il ministro nella redazione dello schema di decreto legislativo, oggi all'esame.

Il relatore GIORGIANNI dichiara di condividere pienamente quanto affermato ieri dal collega Nieddu, e ricorda un particolare principio direttivo fissato dal legislatore sin dal 1995, quello relativo all'impatto sociale che, nei singoli territori interessati, non deve essere troppo dirompente in danno delle popolazioni coinvolte. Ciò premesso, si dichiara disponibile a prospettare una ipotesi di parere favorevole, ma solo subordinatamente all'accoglimento di precise e rigorose condizioni. Ribadisce che la legge delega del 1985 si è preoccupata che la riforma non determinasse pericolose ricadute sociali negative. Sottolinea che le realtà della Maddalena e di Messina richiedono una valutazione approfondita delle programmate soppressioni e dei cadenzati declassamenti. Ricorda che la svolta socio-economica di Messina ha negli ultimi anni determinato uno smantellamento progressivo e/o un ridimensionamento della presenza militare (e delle forze di polizia). Fa presente che oggi si registra una disoccupazione media del 30% con picchi del 50% nella provincia di Messina. Con riguardo alla ristrutturazione delle Forze armate il decreto del ministro del 30 gennaio 1998, nel ristrutturare l'area tecnico-industriale, ha collocato l'arsenale militare di Messina (con i suoi cinquecento dipendenti) nella tabella C. La consapevolezza del triste destino di chiusura ha successivamente spinto il ministro a prorogare con suo decreto il termine del 30 giugno 2000 (di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto interministeriale 9 febbraio 2000) al 31 dicembre 2000. Alla luce di tale ultimo provvedimento appare contraddittoria la previsione del decreto legislativo n. 1502 di sopprimere o declassare da subito enti dell'area tecnico-operativa di Messina, nonostante le già citate assicurazioni governative. Sarebbe stato più opportuno, data la evidente complementarietà dell'area tecnico-industriale e di quella tecnico-operativa, rinviare al dicembre 2004 anche la valutazione sulle soppressioni e sui declassamenti prima citati. Ciò consentirebbe in un unico contesto temporale di valutare globalmente, nell'ottica di un polo siciliano Messina/Augusta, una ristrutturazione delle Forze armate a Messina, evitando una pesante ricaduta sociale negativa, con un disastro occupazionale paragonabile ad una ipotetica chiusura degli stabilimenti Fiat nelle zone in cui la stessa è insediata. Ciò va evitato, spostando più avanti nel tempo le valutazioni di cui al decreto legislativo n. 1502, procedendo

senza tentennamenti alla ristrutturazione di Marimessina, avviando una concertazione con le rappresentanze sindacali locali e con gli enti pubblici territoriali per una rivitalizzazione concreta di quelle realtà prima indicate, individuando modelli e percorsi che garantiscano il lavoro e quindi l'occupazione, agevolando anche lo sviluppo industriale. Ripresi i concetti espressi dal Ministro della difesa e dal Capo di Stato maggiore della Difesa nelle sedute del 6 e 7 giugno, rammenta da ultimo che l'intero progetto del Governo si ispira a criteri di precisa organicità che il Parlamento ha costantemente seguito e sostenuto. In conclusione, citando nel dettaglio le cifre fornite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, invita i commissari a valutarle con la dovuta serenità e senza aprioristici giudizi negativi e conferma l'alto grado di attenzione verso le esigenze rappresentate dalle organizzazioni del personale.

Il senatore GUBERT invita a tener conto in grande misura delle esigenze prospettate dai colleghi, anche se i profili di produttività non possono essere ignorati. Reputa del pari importante, per la dignità del Parlamento, rimettere le scelte di dettaglio alle autorità amministrative e lasciare alle Commissioni (e alle Assemblee) la determinazione delle opzioni di fondo nella politica della Difesa. Nel preannunciare, pur ciò premesso, il suo voto favorevole al provvedimento in titolo, fa presente in conclusione che ben poco è stato fatto per mettere le Forze armate in condizione di espletare con dignità i loro compiti.

Il PRESIDENTE ricorda l'apprezzamento del Capo dello Stato per le Forze armate, espresso con lettera di cui dette lettura nella seduta del 31 maggio e che era stata redatta dopo la visita del Presidente Ciampi al Quartier Generale della Nato a Bruxelles, dove ebbe modo di constatare il prestigio che circonda le Forze armate italiane.

Il senatore FIRRARELLO, registrata l'ineluttabilità della ristrutturazione delle Forze armate, reputa inevitabile che ciò possa comportare «tagli» dolorosi. Tuttavia, invita a tener conto, anche in un'ottica di più ampio respiro, di prospettive più rilevanti circa il destino presente e futuro delle strutture militari. Mostra perplessità su alcuni aspetti delle scelte del Governo, ma preannuncia comunque il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore GERMANÀ condivide l'appello ad avere fiducia nelle strutture tecniche degli Stati Maggiori e tuttavia auspica una sana sinergia fra il momento politico e quello amministrativo. Ricorda che i Governi succedutisi negli ultimi anni hanno trascurato le esigenze delle realtà locali e sottolinea con particolare enfasi le drammatiche condizioni nelle quali si dibatte la città di Messina e la sua popolazione, che conosce un livello di disoccupazione elevatissimo. Chiede che si tenga conto della situazione esplosiva nella quale si dibatte la città, e ritiene che la soppressione del Comando marittimo autonomo di Messina (ed il conseguente

smantellamento dell'area operativa della base navale che occupa 420 dipendenti civili e che è dotata di attrezzature e strutture tecnologicamente avanzate, con maestranze e tecnici di alto livello di specializzazione e professionalità) comporterà la perdita di quasi 1000 posti di lavoro. Fa presente che Messina è una città con un tasso di disoccupazione del 30,7%. Rammenta altresì come a seguito di petizione popolare che ha raccolto 52.000 firme, nel febbraio 1999 fosse stato promesso dall'allora sottosegretario alla Difesa Abbate che l'arsenale militare sarebbe stato mantenuto. Ricorda che si ipotizzava l'allocazione della Guardia costiera per l'Italia meridionale con sei/otto pattugliatori, dando così continuità operativa alla base navale e lavoro di manutenzione alle maestranze dell'arsenale. Ma i recenti Governi solo a parole difendono i lavoratori. A Messina il distretto militare è stato smantellato; l'ospedale militare inutilizzato se non per visite di *routine*. I dragamine sono stati dirottati a La Spezia, nonostante geograficamente il punto strategico sia certamente la Sicilia e la zona calda sia il mare Adriatico. La normativa di riferimento per il provvedimento in titolo è la legge 28 dicembre 1995, n. 549: per i messinesi il 28 dicembre è un giorno sfortunato in quanto nel 1908 un terremoto distrusse la città, e dopo 87 anni è stato regalato un altro terremoto, ma disoccupazionale.

Il senatore TABLADINI dichiara di comprendere i disagi, pressoché inevitabili, che colpiranno alcune zone del Paese in forza del provvedimento di ristrutturazione. Afferma comunque che operare nella direzione di una, si spera sana, ristrutturazione delle Forze armate non avrebbe potuto essere realizzato senza un intervento in parte doloroso. Preso poi spunto dagli attestati di stima da tutti manifestati verso i vertici militari, invita i colleghi a tener conto delle indicazioni da loro provenienti.

Il senatore PELLICINI, rievocato un quesito da lui posto al Capo di Stato Maggiore della Difesa sul destino futuro degli Alpini, dà notizia di un voto di oggi della Camera dei deputati, che sostiene il mantenimento in vita delle varie specialità degli Alpini, i quali rappresentano un momento importante della storia italiana. Preso poi spunto dalle parole del collega Loreto dichiara di dissentire dall'impostazione della maggioranza, che ha favorito un progressivo smantellamento degli organici delle Forze armate (anche tramite la configurazione data alla legge sull'obiezione di coscienza) e non ha certo rafforzato lo strumento militare italiano. E in tale contesto vanno inseriti i danni che si stanno producendo alla Maddalena ed a Messina.

Il senatore RAGNO, rievocata la vetustà del dibattito sul destino occupazionale di Messina – dibattito che risale ad oltre cinque anni fa – e le promesse espresse dei responsabili dei Governi degli ultimi anni, afferma la esigenza di dar corso agli impegni sinora assunti nell'interesse della città di Messina.

Il senatore BOSI auspica un'omogenea dislocazione nell'intero territorio nazionale delle strutture militari. Si mostra disponibile ad accogliere l'impostazione del relatore sul provvedimento in titolo e, al contempo, si dichiara sensibile verso le esigenze espresse dai colleghi sui problemi della città di Messina.

Chiusa la discussione generale, replica il sottosegretario MINNITI per dichiararsi soddisfatto della giusta impostazione data nel valutare lo schema di decreto che, pur nel pieno rispetto dell'atto di delegazione, si inserisce armoniosamente nell'azione internazionale della Difesa italiana, che opera in piena sintonia con gli altri Stati europei. Ricorda, del pari, che sono imminenti le decisioni sulla istituzione di un Corpo di reazione rapida a livello europeo. A ciò si aggiunge l'odierno voto della Camera dei deputati che ha approvato in prima lettura il passaggio del reclutamento delle Forze armate da un modello misto, come quello attuale, al modello su base volontaria, che meglio permette all'Italia di svolgere le azioni di *peace-keeping*, così importanti nello scacchiere internazionale.

Conclude manifestando preoccupazione per un'eventuale, e non auspicabile, alterazione dell'asse portante del provvedimento in titolo. Infatti, se esso venisse modificato, ci si esporrebbe a livello internazionale al sospetto di incertezze nella costruzione del Nuovo Modello di Difesa.

Il relatore GIORGIANNI presenta la seguente bozza di parere, riservandosi di illustrarla nella seduta di domani, già convocata per le ore 15.

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, esaminato in sede consultiva su atti del Governo il testo in titolo,

valutato che il decreto legislativo deve rispettare i principi della legge-delega del 1995, che ha espressamente fissato come criterio «le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali» (art. 1, comma 1, lettera e)

rilevato che esso, con le modifiche proposte dal presente parere, appare conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nell'atto delegante,

sottolineata l'esigenza di favorire il processo di ristrutturazione delle Forze armate, ferma restando l'esigenza di evitare la modifica e/o la soppressione di reparti la cui storia nella II guerra mondiale ha illustrato l'Italia e di enti allocati in zone a struttura economico-sociale debole,

esprime parere favorevole subordinandolo alla presentazione annuale al Parlamento di una relazione periodica sullo stato di avanzamento della ristrutturazione.

Gli interventi governativi non debbono omettere di considerare le realtà sociali sottostanti, che si troverebbero a soffrire in maniera eccessiva e controproducente per «tagli» particolarmente dolorosi, e ciò in sintonia con la citata legge delega del 1995.

Il parere favorevole è quindi subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

1) per Messina, ritenuta la complementarietà fra l'area tecnico-industriale e quella tecnico-operativa, si sottolinea la necessità di evitare la soppressione degli enti e comandi indicati nelle tabelle C e D e la necessità di una valutazione globale nella logica della creazione di un polo siciliano Messina-Augusta. Conseguentemente su Messina va rinviata al dicembre 2004 la valutazione delle programmate soppressioni e declassamenti; in special modo si esprime la contrarietà alla soppressione dei seguenti enti/comandi:

- Comando Militare Marittimo autonomo;
- Base navale di appoggio operativo.
- Sezione di commissariato e relativi magazzini.
- Direzione di Sanità.
- Centro telecomunicazioni secondario.
- Direzione del Genio Militare per la Marina.
- Nonché alla soppressione dei relativi enti di supporto;
- Battaglione logistico Aosta.

2) Sulla scorta delle stesse considerazioni, in riferimento alla Maddalena, è parimenti necessario posticipare al dicembre 2004, nella logica della creazione di un polo sardo, la valutazione del trasferimento nella sede di Cagliari dell'alto Comando di Marisardegna ed il declassamento, nonché la soppressione degli enti di supporto relativi; in special modo si esprime contrarietà alla soppressione dei seguenti enti/comandi:

- comando militare Marittimo Marisardegna;
- base navale di appoggio operativo;
- centro telecomunicazioni secondario;
- direzione di sanità militare;
- nucleo logistico e relativi magazzini.

3) che non sia soppresso il 33° reggimento di artiglieria «Acqui», e che si consenta la sua collocazione all'Aquila.

4) Inoltre, la Commissione segnala l'opportunità di fissare in capo al Ministero della difesa, al fine di consentire l'acquisizione e l'accrescimento delle occorrenti professionalità dei medici militari, anche in ragione del loro impiego a sostegno della partecipazione italiana a missioni internazionali di mantenimento della pace, la potestà di stabilire le categorie di beneficiari non appartenenti all'amministrazione della Difesa che possono essere assistiti presso le strutture sanitarie militari, nei limiti delle disponibilità delle stesse, e la tipologia delle prestazioni erogabili. I rapporti (anche finanziari) scaturenti potranno essere definiti attraverso accordi contrattuali con le regioni interessate sulla base di convenzioni-quadro approvate con decreto del ministro della Sanità, sentita la conferenza Stato-Regioni. Infine, le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari anche in favore di soggetti diversi da quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, non dovranno dare luogo a recuperi o rimborsi».

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

267^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(4336) Misure in materia fiscale

(Parere alla 6^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al collegato in materia fiscale, provvisti di una nota tecnica predisposta dal Ministero delle finanze. Per quanto di competenza, si segnala che l'emendamento 4.0.10 (nuovo testo) rappresenta la riformulazione di precedenti emendamenti provvisti di copertura finanziaria in relazione alle agevolazioni in essi previsti; la Commissione aveva formulato, tra l'altro, parere di nulla osta a condizione che non fosse prevista la retroattività della norma. Occorre, pertanto, valutare gli effetti finanziari della nuova formulazione, che peraltro sembra riproporre l'efficacia retroattiva dell'agevolazione; in ogni caso, appare opportuno acquisire il parere delle Finanze. Per ciò che concerne l'emendamento 4.0.200, è necessario approfondire le ipotesi di quantificazione assunte dalla relazione tecnica, soprattutto in relazione alla deducibilità prevista per le erogazioni liberali delle imprese; la quantificazione dell'onere associato all'emendamento 5.0.100, pari a lire 1 miliardo annue, si basa su dati che non vengono adeguatamente esplicitati nella nota tecnica. Quanto all'emendamento 30.0.200, la quantificazione dell'onere associato al comma 2 si basa su una ipotesi che non sembra tenere conto dell'intera platea dei potenziali beneficiari; in connessione con l'esenzione relativa alla tassa automobilistica di cui al comma 2, occorre, altresì, valutare l'opportunità di

introdurre meccanismi compensativi per la finanza regionale. L'emendamento 30.0.600, che introduce una agevolazione fiscale in relazione al lavoro prestato all'estero, non comporta, secondo la nota tecnica, effetti finanziari negativi sul gettito. Con riferimento agli emendamenti 30.0.100, 30.0.700 e 30.0.400, infine, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto gli oneri da essi recati sono configurabili come tetti di spesa. In relazione a tutti gli emendamenti che comportano minori entrate e per i quali non sia già specificata una decorrenza, segnala poi l'opportunità di prevedere la decorrenza delle disposizioni dall'esercizio 2001.

Sono stati successivamente trasmessi due subemendamenti che hanno richiesto la riformulazione dell'emendamento 31.200 di copertura: in particolare, i nuovi oneri, costituiti da minori entrate e da maggiori spese, sono complessivamente coperti in parte dalle maggiori entrate recate dal provvedimento, in parte dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 30.0.500 e per la parte residua a carico del fondo speciale, utilizzando sia le risorse rese disponibili dalla soppressione dell'articolo 10, sia ulteriori risorse relative all'accantonamento del Tesoro: segnala, altresì, che – pur decorrendo l'onere dal 2003 – la copertura a carico del fondo speciale viene prevista dal 2002, al fine di evitare che si manifesti un incremento degli oneri a decorrere dal quarto esercizio.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel replicare alle osservazioni del relatore, precisa che con l'emendamento 4.0.10 (nuovo testo) il contenzioso in atto relativo alla applicabilità dell'articolo 132 del TUIR anche alle persone fisiche iscritte all'AIRE di Campione d'Italia, risulterebbe risolto dalla approvazione dell'emendamento e che, comunque, l'effetto finanziario negativo derivante dall'estensione delle disposizioni agevolative risulta compensato dall'innalzamento del cambio fiscale convenzionale previsto dall'emendamento. In relazione all'emendamento 5.0.10, fa presente che la quantificazione tiene prudenzialmente conto sia del bacino di utenza, estremamente limitato e concentrato sul territorio, sia degli effetti previsti dal comma 2 che, riferendosi a piccoli impianti siti in territori montani, appaiono del tutto irrilevanti ai fini del gettito. Per ciò che concerne l'emendamento 3.0.200, fa presente che la stima del minor gettito appare congrua, in quanto si riferisce ai soggetti disabili che già possiedono un veicolo senza tenere conto di coloro che lo acquisterebbero in conseguenza dell'agevolazione; concorda peraltro con le osservazioni relative alla necessità di introdurre meccanismi compensativi per la finanza regionale. Dopo aver confermato per gli emendamenti 4.0.200 e 30.0.600 le valutazioni contenute nella nota trasmessa dalle Finanze, dichiara di non avere rilievi sugli altri emendamenti e esprime avviso favorevole sull'emendamento 31.200 (nuovo testo) di copertura del complesso delle disposizioni.

Il relatore FERRANTE, dopo aver sottolineato che il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.10 (nuovo testo) è nel presupposto che sia fissato un cambio fiscale convenzionale tale da compensare l'estensione del

trattamento agevolato agli iscritti all'AIRE, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 4.0.200, 5.0.100, 30.0.100, 30.0.200, 30.0.400 e 30.0.700, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 30.0.500, 30.0.100/1 e 31.200 (nuovo testo); il parere di nulla osta sull'emendamento 30.0.200 dovrebbe essere, altresì, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un meccanismo compensativo per la finanza regionale e quello sugli emendamenti 4.0.200, 5.0.100, 30.0.200 e 30.0.700 (comma 2) dovrebbe essere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla previsione della decorrenza delle disposizioni dall'esercizio 2001. Propone, infine, di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Commissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

366^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI fa presente che il relatore ha depositato una serie di emendamenti aggiuntivi, già preannunciati nella seduta precedente.

In relazione al contenuto proprio del disegno di legge, come definito dalla risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria, dichiara inammissibile, per estraneità alla materia, l'emendamento 30.0.300, relativamente al comma 2.

Il relatore BONAVIDA dà per illustrati gli emendamenti 5.0.100, 30.0.100, 30.0.200, 30.0.300, 30.0.400, 30.0.500, 30.0.600, 30.0.700, 31.200.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti testé illustrati saranno posti in votazione dopo l'acquisizione del parere della 5^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1286-B) *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente GUERZONI fa presente che non stati presentati emendamenti riferiti alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, e ritiene tale orientamento dei Commissari come un segnale di sostanziale condivisione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

A giudizio del sottosegretario D'AMICO, la possibilità di migliorare ulteriormente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati appare sostanzialmente messa in forse dal fatto che un'ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento rischia di non far approvare in via definitiva il disegno di legge prima della fine della legislatura. Egli condivide pertanto l'orientamento di approvare il testo senza ulteriori modifiche.

Anche secondo il relatore PASQUINI un maggiore approfondimento delle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati avrebbe potuto migliorare ulteriormente il testo, già frutto di una fattiva collaborazione in Commissione di tutti i Gruppi politici. Tuttavia, giudica ineludibile l'impegno ad approvare prima della fine della legislatura il disegno di legge, atteso il suo carattere di normazione di principio per quanto concerne il delicato rapporto tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone in votazione il mandato a riferire in Assemblea.

La Commissione quindi dà mandato al senatore Pasquini di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1286-B, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,20.

367^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GUERZONI dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti illustrati dal Relatore nelle due ultime sedute, sottolineando in particolare la condizione posta dalla Commissione bilancio circa la esigenza di prevedere, ove necessario, la decorrenza delle disposizioni in parola a partire dal 2001; la 5^a Commissione ha inoltre condizionato il parere favorevole sugli emendamenti all'approvazione dell'emendamento 31.200, da modificare, recante la norma di copertura, nonché all'approvazione dell'emendamento 30.0.500 e del relativo subemendamento 30.0.500/1.

Il senatore BONAVITA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.0.10 (nuovo testo), concernente i redditi dei soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero nel comune di Campione d'Italia.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, l'emendamento 4.0.10 (nuovo testo) viene posto ai voti e approvato.

Il RELATORE presenta una riformulazione tecnicamente più precisa dell'emendamento 4.0.200, concernente disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche (che deve ritenersi ritirato).

Egli precisa che, in ossequio al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, la decorrenza delle disposizioni è fissata dal 1° gennaio 2001.

Al senatore ROSSI, il quale chiede chiarimenti in merito ai soggetti interessati dalle disposizioni, il relatore BONAVITA precisa che l'emendamento amplia la platea delle associazioni sportive interessate, fino a comprendere anche quelle a carattere localistico.

Il senatore BOSELLO rileva ironicamente che l'emendamento in votazione difficilmente costituirà un modello di redazione normativa tecnicamente ineccepibile.

A giudizio del senatore COSTA, la finalità dell'emendamento è particolarmente apprezzabile soprattutto per garantire la sopravvivenza delle piccole società sportive dilettantistiche.

Il senatore PASQUINI sottolinea che la modifica dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi consente di chiarire che esso non riguarda i compensi pagati dalle associazioni dilettantistiche ai dipendenti che svolgono attività diverse da quelle sportive. D'altro canto, egli chiede al relatore di modificare il capoverso 5 del comma 2, eliminando le parole

«In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva».

Il senatore ALBERTINI ritiene che l'emendamento non risolva la questione della diversa e più favorevole disciplina tributaria dei compensi percepiti da coloro che svolgono attività sportive dilettantistiche, rispetto al prelievo operato sui redditi da lavoro dipendente.

A giudizio del senatore VENTUCCI, la modifica apportata all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi appare in parte ridondante laddove si parla di «modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze»: egli ritiene più opportuno proporre semplicemente che le modalità siano stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

A giudizio del RELATORE appare particolarmente opportuna la precisazione del senatore Pasquini circa il significato della disposizione relativa alle indennità, ai premi, ai compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, convenendo anche egli sulla esigenza di limitare la disciplina tributaria ai proventi erogati in relazione alla attività sportiva delle associazioni, escludendosi qualsiasi altro compenso erogato a dipendenti delle associazioni sportive che svolgono altre attività, strumentali alle stesse organizzazioni. Accoglie poi la proposta di modifica al comma 2, lettera a), prima avanzata.

Egli non condivide invece le critiche formulate dal senatore Albertini poiché la nuova disciplina elimina gran parte delle sperequazioni e dei privilegi fin qui consentiti in tema di compensi nel settore delle attività dilettantistiche.

Anche in relazione alla proposta di modifica avanzata dal senatore Ventucci, egli accetta di modificare l'emendamento 4.0.200 (nuovo testo), con una serie di riformulazioni contenute nel subemendamento 4.0.200 (nuovo testo)/1.

Il sottosegretario D'AMICO condivide pienamente la specificazione circa la portata dell'emendamento.

Posto ai voti, il subemendamento 4.0.200 (nuovo testo)/1 viene approvato.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.200 (nuovo testo), il senatore ROSSI, pur preannunciando voto favorevole, ribadisce le perplessità avanzate in precedenza.

Anche il senatore ALBERTINI preannuncia il voto favorevole, nonostante le riserve già espresse.

A giudizio del senatore D'ALÌ, l'emendamento va nella giusta direzione, ma la previsione di una decorrenza a partire dal 2001 ne vanifica completamente la portata.

Secondo la senatrice THALER AUSSERHOFER la decorrenza dal 2001 rischia di rendere inutili le disposizioni recate dal comma 4.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.200 (nuovo testo), come ulteriormente modificato, viene approvato.

Il presidente GUERZONI dichiara assorbiti gli emendamenti 4.0.26, 4.0.27, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.36, 4.0.37, 4.0.39, per la parte proponibile, 4.0.40, 4.0.41, 4.0.42, 4.0.43 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 maggio) e 10.0.5, per la parte ammissibile, (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 1° giugno) precedentemente accantonati. Egli ricorda altresì che gli emendamenti 4.0.38 e 4.0.39, seconda parte, erano stati dichiarati improponibili.

In sede di esame dell'emendamento 5.0.100, il relatore BONAVITA propone alla Commissione di approvare prima il subemendamento 5.0.100/1, presentato in ossequio al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Posto ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/1 viene approvato.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.0.100, interviene la senatrice THALER AUSSERHOFER la quale sollecita il Governo ad emanare la disciplina attuativa di una norma peraltro già approvata dal Parlamento concernente le agevolazioni per la costruzione di reti di teleriscaldamento.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori D'ALÌ e ROSSI, posto ai voti, l'emendamento 5.0.100, come modificato, viene approvato.

Il relatore BONAVITA raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 30.0.100, concernente la riduzione delle tasse automobilistiche per il settore dell'autotrasporto. Egli peraltro ritiene necessario modificare l'emendamento, in ossequio al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, illustrando quindi il subemendamento 30.0.100/1.

Con il parere favorevole del sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, viene approvato il subemendamento 30.0.100/1.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore D'ALÌ, a giudizio del quale l'emendamento, pur condivisibile in relazione alla finalità di soste-

nere il settore dell'autotrasporto, non riesce a mascherare l'evidente difficoltà della maggioranza ad intervenire per risolvere definitivamente i problemi del settore. D'altro canto, egli esprime forti perplessità anche sulla norma di copertura degli oneri.

Il senatore BONAVITA fa presente che le stime proposte degli oneri sono state verificate in sede tecnica.

Il sottosegretario D'AMICO puntualizza che anche la Commissione Bilancio ha verificato l'adeguatezza delle stime degli oneri derivanti dall'emendamento in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 30.0.100, come modificato, e con l'annessa tabella, viene approvato.

Il relatore BONAVITA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 30.0.200, concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di autoveicoli adattati per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, dopo aver illustrato il subemendamento 30.0.200/1, predisposto in ossequio al parere della 5^a Commissione permanente, anche con riferimento agli equilibri finanziari delle regioni a Statuto ordinario.

Dopo la dichiarazione di voto contrario dei senatori ROSSI e D'ALÌ sul subemendamento 30.0.200/1 – in quanto prevede la decorrenza delle disposizioni agevolative a partire dal 2001 – posto ai voti, viene approvato il subemendamento 30.0.200/1.

Il relatore BONAVITA ritiene peraltro essenziale approfondire per l'Assemblea la questione dell'entrata in vigore delle disposizioni in votazione.

I senatori ALBERTINI, THALER AUSSERHOFER e CASTELLANI condividono la precisazione del relatore.

Dopo l'intervento del senatore D'ALÌ, che dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.0.200, interviene il senatore ROSSI il quale, pur preannunciando voto favorevole, stigmatizza lo slittamento al 2001 dell'entrata in vigore delle agevolazioni in parola.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 30.0.200, come modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 4.**

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del comune di Campione d'Italia che, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno il domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia e la residenza nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica.

2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune che, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica.»;

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003, quelle di cui al comma 2, lettera *c)*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000».

4.0.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche*) – 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";

b) all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c-septies*), è aggiunta la seguente: "*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche";

c) all'articolo 81, comma 1, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente: "*m)* le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, in relazione all'attività sportiva dilettantistica, dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";

d) all'articolo 83, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";

e) all'articolo 91-*bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter*)".

2. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il contribuente percepisce i suddetti redditi per un importo dell'imponibile complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a lire 40 milioni, la ritenuta è a titolo d'imposta.

3. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

5. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3, è soppresso;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

2) al comma 5, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

6. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, i pagamenti a favore delle società, enti o associazioni spor-

tive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 700.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

2. La legge 25 marzo 1986, n. 80, è soppressa.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473».

4.0.200

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.200 (nuovo testo), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), sub i-ter) sopprimere le seguenti parole: "idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere";

b) al comma 2, lettera a), sub 5., sopprimere le seguenti parole: "In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva,";

c) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: "2000", con l'altra: "2001"».

4.0.200 (Nuovo testo)/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in

ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c-septies*), è aggiunta la seguente: "*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche";

c) all'articolo 81, comma 1, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: "*m*) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";

d) all'articolo 83, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";

e) all'articolo 91-*bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter*)".

2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il contribuente percepisce i suddetti redditi per un importo dell'imponibile complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a lire 40 milioni, la ritenuta è a titolo d'imposta.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un nu-

mero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3, è soppresso:

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma";

2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento" .

5. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, i pagamenti a favore delle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 700.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

b) I commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, è soppressa.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data

hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

4.0.200 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 5.

All'emendamento 5.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001».

5.0.100/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 8, comma 10, lettera f), dopo le parole: «zone climatiche E ed F», sono inserite le seguenti: «ovvero agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica.».

2. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera l) è soppressa;

b) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.».

5.0.100

IL RELATORE

Art. 30

All'emendamento 30.0.100, al comma 3, sostituire le parole: «100 miliardi», «40 miliardi», «42 miliardi», rispettivamente con le altre: «151 miliardi», «74 miliardi», «75 miliardi».

Conseguentemente all'emendamento 30.0.500, ultimo periodo, sostituire la parola: «80» con l'altra: «135».

30.0.100/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti commi:

«22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella allegata alla presente legge.

22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella citata al comma 22-bis».

2. I versamenti di cui al comma 22-bis, dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi già scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2001, a lire 40 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge.».

TABELLA A (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	L. 50.000
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	L. 150.000
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	L. 500.000
Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	L. 1.100.000
Tariffa 5	Per trattori stradali:	
	a) a 2 assi	L. 1.100.000
	b) a 3 assi	L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

30.0.100

IL RELATORE

All'emendamento 30.0.200, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative in favore delle regioni necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo».

30.0.200/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il n. 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, è sostituito dal seguente: «31)

poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)* dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; alle cessioni dei suddetti veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97.»

2. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente: «*f-bis)* i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al n. 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

30.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 sarà esercitato il controllo sostanziale sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. Decorso almeno un triennio gli importi indicati nei periodi precedenti possono essere aggiornati con decreto del Ministero delle finanze in relazione all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

2. Le disposizioni contenute nel comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, non trovano applicazione nei con-

fronti del personale di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.».

30.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c-septies*), è aggiunta la seguente lettera: «*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, per la realizzazione di progetti culturali, abbiano ricevuto negli ultimi cinque anni contributi dall'Amministrazione centrale dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali individua annualmente, sulla base di criteri predeterminati, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sul loro impiego e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi deducibili fino al limite complessivo delle somme stanziata a copertura finanziaria della presente disposizione».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003.».

30.0.400

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. In attuazione della Direttiva 99/81/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre Direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche vengono ema-

nate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 80 miliardi, in ragione annua.»

30.0.500

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.».

2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro», sono aggiunte le seguenti: «e con quello delle finanze».

3. Nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.».

4. L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, è soppresso.

30.0.600

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio

1991, n. 266, a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44, dell'articolo 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto da parte delle medesime associazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. A tal fine il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. La Regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio anticendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività anticendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati».

30.0.700

IL RELATORE

Art. 31.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate recate dalle disposizioni agevolative concernenti il limite di detraibilità delle erogazioni liberali fatte alle società sportive dilettantistiche, la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento sugli acquisti di automobili adattate per favorire l'accessibilità a persone portatrici di *handicap*, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i medesimi soggetti, l'esonero dal pagamento del canone radio dovuto per le attività anticendi e protezione civile svolte nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, gli incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, la deduzione forfettaria per le imprese di autotrasporto merci e la deducibilità delle erogazioni liberali per la realizzazione di progetti culturali, valutate in complessive lire 159.250 milioni per l'anno 2001, lire 273.800 milioni per l'anno 2002 e

lire 200.800 milioni a decorrere dal 2003 si provvede quanto a lire 159.250 milioni per il 2001, lire 273.800 milioni per il 2002 e lire 83.000 milioni dal 2003 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge e quanto a lire 117.800 milioni dal 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.200

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

426^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ASCIUTTI

indi del Presidente

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca

Il sottosegretario CUFFARO, consegnando alla Commissione il testo delle Linee guida del Programma nazionale di ricerca, fa presente che tale documento è già stato esaminato dapprima dalla 4^a commissione e successivamente dall'assemblea plenaria del CIPE. Avviandosi ad illustrare i criteri che hanno presieduto alla sua redazione, manifesta fin d'ora la piena disponibilità del Governo a tener conto delle osservazioni e delle proposte che il Parlamento vorrà esprimere e avverte che lo stesso ministro Zecchino intende presentare alla Commissione il Piano quando il suo *iter* formativo sarà più avanzato. Le Linee guida rappresentano quindi un documento preliminare, sul quale la comunità scientifica nazionale non è ancora stata chiamata ad esprimersi, ma che egli ha ritenuto di presentare innanzitutto al Parlamento.

Il presidente ASCIUTTI esprime apprezzamento per tale atteggiamento, fondato su una corretta concezione dei rapporti fra Governo e Parlamento che peraltro taluni Ministeri non sembrano condividere.

Il sottosegretario CUFFARO riprende avvertendo che il documento consegnato non reca, al momento, le indicazioni degli altri ministeri sulla loro spesa per la ricerca, né le loro proposte. Quando anche tali elementi saranno acquisiti alla stesura finale, si disporrà per la prima volta di uno strumento organico per la valutazione e l'indirizzo della ricerca. La ricognizione in atto sulla spesa pubblica per la ricerca si è d'altro canto rilevata complessa, anche per la difficoltà di darle autonoma evidenza nell'ambito delle varie voci di spesa effettuate da ogni amministrazione; d'altra parte va segnalato positivamente il progressivo impegno delle varie Amministrazioni, certamente legato anche alla prospettiva di ottenere finanziamenti. Il Ministero finora ha rispettato i tempi che si era assegnato; in particolare, ha ritenuto opportuno presentare le Linee guida prima del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) al fine di offrire a quest'ultimo - cui spetta ai sensi della normativa vigente dettare gli indirizzi per la ricerca - una base concreta di elaborazioni e proposte. La tempestiva presentazione delle Linee guida e del Piano nazionale inoltre intende influire positivamente sulle decisioni di bilancio, così da evitare i tagli e gli slittamenti di risorse che troppo spesso si sono verificati in passato.

I profondi mutamenti intervenuti nel quadro normativo - con la riforma del Ministero, degli enti di ricerca e degli stessi strumenti di sostegno - hanno creato le condizioni per poter efficacemente programmare, coordinare e soprattutto valutare la ricerca. Specialmente tale ultimo profilo era rimasto finora sostanzialmente trascurato: proprio la mancanza di controlli *ex post* ha consentito che migliaia di miliardi erogati alle imprese per sostenere la loro ricerca fossero in realtà impiegati da queste ultime per obiettivi diversi.

Il documento sulle Linee guida - prosegue il Sottosegretario - offre innanzitutto un quadro non edulcorato, a tratti perfino impietoso, della situazione attuale, fornendo cifre sintetiche ma illuminanti. Negli ultimi anni, ad esempio, si è prodotta addirittura una flessione (dall'1,3 all'1) nella percentuale del PIL destinata alla ricerca. Altri elementi confermano la preoccupante debolezza strutturale della ricerca italiana: il numero di ricercatori in percentuale della popolazione, pari a metà della media europea, o la scarsità delle risorse assegnate alla ricerca di base delle università. È pur vero che queste ultime vanno sviluppando crescenti progetti in collaborazione con gli enti di ricerca e le imprese, ma tale prospettiva suscita il timore di una loro subordinazione alle esigenze dei secondi.

Il documento evidenzia altresì l'esiguità della percentuale della spesa dello Stato per studente universitario rispetto a quella degli altri Paesi e lamenta, per converso, l'alta percentuale di abbandoni universitari. Tutto ciò rappresenta, a suo giudizio, una anomalia strutturale (anche in termini di debolezza del legame fra scienza e mercato e di inadeguatezza degli strumenti atti a valorizzare le conoscenze a fini sociali) da recuperare nel più breve tempo possibile, pena l'irreversibile decadimento del livello culturale del Paese.

Anche nel contesto internazionale, l'Italia ha d'altronde registrato un penoso arretramento dal 28° al 31° posto rispetto ad alcuni parametri fissati dall'OCSE, cui si aggiunge il rischio di una deriva incontrollata del Mezzogiorno. In tale prospettiva, occorre dunque approfittare delle condizioni di discontinuità tecnologica indotte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica per ripartire proprio dal Sud e superare l'attuale fase di crisi facendo leva sull'elemento di maggiore difficoltà.

Il documento individua altresì le possibili traiettorie di crescita economica che l'Italia deve intercettare, caratterizzando le politiche di sviluppo dei prossimi anni con una significativa sinergia fra pubblico e privato tale da delineare finalmente nuovi scenari di espansione delle attività produttive. Esso offre inoltre una valutazione delle dinamiche tecnologiche prevedibili nei prossimi decenni, per le quali occorrerà individuare specifici adattamenti al nostro sistema produttivo. Al riguardo, il Sottosegretario fa specifico riferimento al settore manifatturiero (tradizionalmente molto forte), le cui percentuali in termini di attività, ricerca ed innovazione non risultano tuttavia alla pari con quelle degli altri Paesi.

Quanto al secondo capitolo del documento, dedicato ai capisaldi del Programma nazionale per la ricerca, esso reca anzitutto le azioni strategiche di natura strutturale con ritorni sul medio-lungo periodo, indicando in particolare il rafforzamento della ricerca di base e delle infrastrutture di ricerca, da realizzare attraverso un fondo specifico destinato a progetti elaborati da università, enti e privati senza alcuna delimitazione disciplinare, sì da includere fra l'altro progetti relativi alle scienze umanistiche e sociali. Il documento indica altresì, fra le azioni strutturali con ritorni sul medio-lungo periodo, i progetti strategici per tecnologie pervasive multi-settoriali ed i centri di eccellenza, per i quali prefigura una messa in rete che consenta l'interazione con il sistema europeo ed internazionale anche al fine di contrastare l'espatrio dei migliori studiosi italiani.

Quanto alle azioni con ritorni sul breve-medio periodo, il documento indica lo *spin-off* della ricerca e la formazione imprenditoriale, nella consapevolezza che il buon livello formativo italiano, per motivi connessi alla debolezza delle strutture, non riesce ad assicurare al Paese quelle energie che finiscono troppo spesso per operare all'estero. Il documento individua altresì, fra tali azioni, il potenziamento tecnico-scientifico del sistema produttivo e i servizi scientifici e tecnici per la salute, il territorio, l'ambiente e il clima.

Il Sottosegretario si sofferma infine sulle azioni trasversali prefigurate dal documento, sottolineandone il rilievo al fine di assicurare l'adeguato supporto tecnico-scientifico alle linee guida del programma di ricerca.

Avviandosi alla conclusione, egli richiama poi l'attenzione della Commissione sul quadro delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Programma: lo Stato si prefigge infatti l'obiettivo di portare il rapporto fra spesa in ricerca e prodotto interno lordo ad un valore prossimo al 2 per cento stabilito in sede europea (benché l'indicazione sia ora quella di raggiungere il 3 per cento), attraverso un piano congiunto

di investimenti pubblici, misure di incentivazione fiscale e valorizzazione dell'apporto privato. Per quanto riguarda in particolare la dinamica dell'investimento pubblico, lo Stato intende conseguire un incremento pari a 8.000 miliardi nel triennio 2000-2003, con un primo significativo incremento di 4.000 miliardi con la prossima manovra finanziaria e ulteriori incrementi di 2.000 miliardi l'anno nel biennio successivo; nel triennio 2004-2006 sono invece previsti incrementi più ridotti. In tal modo, al termine dei 6 anni, si conseguirebbe un livello di investimento pubblico pari a 21.000 miliardi annui che, sommati ad altre fonti di finanziamento (prevalentemente di carattere privato e europeo) che assicurano fondi per ulteriori 21.000 miliardi, consentirebbero un investimento complessivo di 42.000 miliardi, pari appunto al 2 per cento del prodotto interno lordo previsto per il 2006.

Il senatore LORENZI esprime vivo compiacimento per l'esposizione del Sottosegretario e, in particolare, per l'impegno finanziario (a suo giudizio rivoluzionario) assunto dal Governo, che dischiude orizzonti finora inimmaginabili.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il dibattito sulle comunicazioni rese dal sottosegretario Cuffaro ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'8 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Monticone aveva svolto la propria relazione introduttiva. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI osserva preliminarmente che l'iniziativa del rifinanziamento di leggi dello Stato dovrebbe competere al Governo, che senz'altro dispone di più idonei strumenti per valutarne l'effettiva opportunità. Inoltre, rileva che tali rifinanziamenti dovrebbero avere carattere organico, anziché indirizzarsi su una molteplicità di interventi specifici che inevitabilmente coinvolgono interessi di parte. Senza entrare nel merito delle singole disposizioni del disegno di legge, egli contesta dunque la logica dei finanziamenti «a pioggia», soprattutto in considerazione dell'approssimarsi dell'appuntamento elettorale, limitandosi ad esprimere perplessità sull'articolo 4 e sul comma 4 dell'articolo 3. Quanto a quest'ultima disposizione, che reca un contributo alla Scuola di musica di Fiesole, ne critica il carattere episodico, avulso da un contesto generale

di sostegno alle scuole di eccellenza non statali, e lamenta che altrettanta disponibilità non sia stata manifestata dalle forze di maggioranza con riguardo alla parità fra istituzioni statali e non statali in ambito scolastico.

Il senatore BEVILACQUA, pur ricordando di essere tra i cofirmatari del disegno di legge, non si esime da alcune considerazioni critiche. Anzitutto, chiede chiarimenti in ordine alla rideterminazione (pari a lire 400 milioni annue) del contributo in favore dell'Opera del Duomo di Orvieto, previsto dalla legge n. 1520 del 1960 nella misura di appena 6 milioni all'anno. Inoltre, conviene con le osservazioni del senatore Ascitti sul contributo destinato alla Scuola di musica di Fiesole, osservando che non si tratta dell'unica scuola musicale di eccellenza e che, a livello scolastico, la parità fra istituzioni statali e non statali ha suscitato ben più vivaci contrapposizioni. Auspica pertanto che la Commissione manifesti sufficiente apertura al contributo che tutte le forze politiche vorranno offrire attraverso la presentazione di opportuni emendamenti.

Il senatore BRIGNONE ricorda di essere anch'egli tra i cofirmatari del disegno di legge. Ciò non gli impedisce tuttavia di stigmatizzare il carattere onnicomprensivo del provvedimento che reca, a fianco di disposizioni assai significative (quale quella relativa al piano pluriennale per l'archeologia), disposizioni di spesa assai più specifiche relative ad interventi evidentemente già decisi in altra sede. Paventa peraltro, in sede emendativa, la presentazione di numerose proposte volte a tutelare situazioni di rilievo ed urgenza analoghi a quelli degli interventi già disposti.

Per il futuro, auspica pertanto la predisposizione di piani organici che individuino un unico canale di finanziamento per ciascun intervento considerato meritevole dell'intervento statale.

Quanto infine al contributo specifico in favore della Scuola di musica di Fiesole, lamenta che altre scuole di alto perfezionamento musicale (come ad esempio quella di Saluzzo, cui la stessa Scuola di Fiesole si è ispirata) non abbiano mai beneficiato di finanziamenti statali e non abbiano pertanto avuto l'opportunità di conseguire una notorietà pari a quella di Fiesole.

Conclude esprimendo l'auspicio che al provvedimento possano essere apportati significativi miglioramenti.

Il senatore RESCAGLIO conviene sul carattere eterogeneo del provvedimento, rilevando tuttavia l'inopportunità di procedere a singole iniziative per ciascun intervento ivi previsto. Dichiara poi di condividere le finalità del provvedimento, soprattutto per la parte in cui si prefigge di destinare fondi al potenziamento delle biblioteche, alla promozione del libro e al rafforzamento dell'attività del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Quanto in particolare al contributo disposto in favore della Scuola di musica di Fiesole, conviene che vi siano altre strutture di eccellenza quale la Scuola Monteverdi di Cremona, ma nega che la questione della parità scolastica possa avere attinenza con la destinazione

del contributo. Esprime infine compiacimento per le disposizioni recate dall'articolo 2, relativamente al piano pluriennale per l'archeologia, e dall'articolo 4, in materia di spettacolo.

Il senatore BISCARDI rileva preliminarmente, negli interventi dei rappresentanti dell'opposizione, una certa esitazione critica dovuta a ragioni di onestà intellettuale stante la loro adesione all'atto della presentazione del disegno di legge. Osserva tuttavia che la sottoscrizione di un provvedimento non implica a suo giudizio una totale condivisione di tutte le sue disposizioni, consentendo pertanto la legittima manifestazione di dubbi e perplessità. Ricorda poi che, come riportato nella relazione introduttiva al disegno di legge, scopo principale del provvedimento è il rifinanziamento della legge n. 513 del 1999, unanimemente riconosciuta quale agile strumento di intervento nel settore dei beni e delle attività culturali. Non a caso i rilievi critici emersi nel dibattito si sono infatti appuntati su specifiche norme del provvedimento e non sul suo impianto complessivo.

Il disegno di legge reca altresì la previsione di un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici, che consentirà di oltrepassare i limiti dell'intervento ordinario assicurando un sostegno innovativo ad interventi di più ampio respiro.

Quanto poi alle disposizioni specifiche recate dall'articolo 3, si tratta di interventi già previsti dalla manovra finanziaria, che peraltro necessiteranno presumibilmente di qualche aggiustamento di carattere tecnico. Con riferimento al contributo per la Scuola di musica di Fiesole, egli ritiene peraltro che esso nulla abbia a che vedere con il dibattito in corso sulla parità fra istruzioni statali e non statali a livello scolastico. Conferma invece che il provvedimento è assolutamente aperto al contributo emendativo delle parti politiche e si riserva anch'egli di presentare alcuni emendamenti a favore, in particolare, degli archivi di Stato.

Conclusivamente, nega che quello in esame sia un provvedimento *omnibus*, atteso che esso si inserisce al contrario in un disegno organico, confortato fra l'altro dalla positiva esperienza della legge n. 513 a tutela dell'incommensurabile patrimonio artistico nazionale.

La senatrice BRUNO GANERI conviene che l'obiettivo prioritario del disegno di legge sia il rifinanziamento della legge n. 513, altrimenti destinata a non poter esplicare i suoi effetti nel tempo per mancanza di fondi. Così sono da intendersi infatti gli articoli 1 e 2, che ne rappresentano gli aspetti qualificanti in termini di programmazione e sistematicità dell'intervento statale a tutela del patrimonio artistico. Diverso è invece il discorso per l'articolo 3, che reca contributi ed interventi speciali, su cui infatti si sono appuntate le principali osservazioni critiche. Al riguardo, ella ricorda peraltro a sua volta che si tratta di interventi già previsti dalla manovra finanziaria, alla quale potrebbe eventualmente essere imputato l'addebito di non aver compiuto una ricognizione più organica degli interventi necessari ed urgenti. Quanto in particolare alla destina-

zione di un significativo contributo statale alla Scuola di musica di Fiesole, ella riconosce il carattere eccezionale di tale istituzione e si augura che detta disposizione possa aprire la strada ad una maggiore attenzione al settore musicale. Conclude sottolineando l'importanza di uno degli aspetti di maggiore rilievo del provvedimento, rappresentato a suo giudizio della valorizzazione del patrimonio librario delle biblioteche.

Interviene quindi il senatore LOMBARDI SATRIANI il quale, premesso un giudizio complessivamente favorevole sull'obiettivo principale del testo in esame (rifinanziare la legge n.513 del 1999), manifesta perplessità su quelle norme – segnatamente l'articolo 3 – che ancora una volta offrono contributi aggiuntivi a istituzioni culturali di consolidata fama e prestigio. Vi è dunque una sorta di ingiustizia, se la benevola attenzione del legislatore torna a rivolgersi verso tali istituzioni, mentre altre – di sicuro non immeritevoli – non riescono a sottrarsi al cono d'ombra del pubblico disinteresse in cui si trovano. Si riserva quindi di presentare emendamenti, al fine di riequilibrare il testo in esame con disposizioni a favore anche di tali realtà culturali. Conclude richiamando il Governo all'importanza – a suo avviso prioritaria – di una ricognizione, la più ampia possibile, del ricchissimo patrimonio culturale italiano, nelle sue diverse forme e articolazioni, al fine di individuare quelle che meritano effettiva attenzione e sostegno.

Il senatore BEVILACQUA – cui il PRESIDENTE dà in via eccezionale la parola una seconda volta – interviene per chiarire il proprio favore all'impianto complessivo del provvedimento; l'articolo 3 invece – concorda su ciò con il senatore Lombardi Satriani – reca contributi per la Scala e per la Scuola di Fiesole che sono presenti in ogni legge in materia di beni culturali.

Concluso il dibattito, replica il relatore MONTICONE, il quale richiama l'attenzione sul fatto che gran parte degli stanziamenti previsti dal testo in esame (due terzi circa quanto al 2000) sono destinati a rifinanziare l'articolo 1 della legge n. 513 del 1999 e quindi, attraverso questa, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di una amplissima gamma di beni del patrimonio culturale. A titolo di paragone, ricorda che per tutte le istituzioni culturali finanziate dal Ministero è previsto un contributo annuo di soli 20 miliardi. Il citato articolo 1 della legge n. 513, peraltro, faceva rinvio ad un decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere emanato, previo parere delle Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, cioè nei primi giorni del marzo di quest'anno) per la individuazione degli interventi da finanziare. Invita quindi il Governo a dare informazioni circa l'emanazione di tale decreto, che rappresenterebbe un utile riferimento ai fini del successivo *iter* del disegno di legge in esame.

Infine la Commissione, su proposta del senatore BEVILACQUA, differisce a mercoledì 28 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3642) WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente OSSICINI informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha effettuato stamane la prevista audizione dei magistrati della Corte dei conti preposti al controllo sulla gestione del CONI. I magistrati hanno avvertito che la presentazione alle Camere della relazione sulla gestione del CONI per gli anni 1998 e 1999 potrà avvenire entro la fine di luglio. Stante l'opportunità di acquisire tale importante documento, propone di rinviare l'esame al momento in cui sarà pervenuta alla Commissione la suddetta relazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 15 giugno, alle ore 15, con l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 4110 e 4482, recanti rispettivamente istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte e inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

370^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di servizio pubblico tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 690)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore CARPINELLI, illustra la seguente bozza di parere:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di contratto di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.,

premessi che

a) il carattere d'urgenza del provvedimento, proprio perché disciplina e programma un servizio pubblico, come quello ferroviario, fondamentale per la qualità della vita dei cittadini, rende necessario che la sua attuazione ed efficacia abbia luogo il più rapidamente possibile;

b) nonostante il parere sia di carattere prevalentemente tecnico, va sottolineata la validità del contratto in quanto tiene conto della fase di transizione, necessariamente graduale e coordinata, del trasporto ferroviario italiano. In questa fase diventa prioritaria la gestione e programma-

zione dei costi del servizio e soprattutto l'investimento in qualità e sicurezza, proprio perché a breve termine le Ferrovie dello Stato S.p.a. dovranno competere con le altre aziende europee del settore, che potranno concorrere sulle nostre stesse linee;

c) il controllo sulla qualità previsto dal contratto va nella direzione di rendere competitivo il servizio; infatti, esso pone come questione centrale il miglioramento delle condizioni del servizio stesso, le necessarie verifiche e le relative sanzioni in caso di inosservanza;

d) nel contratto in oggetto vengono riportati attentamente i costi di gestione del servizio pubblico e vengono altresì individuati gli strumenti per verificarli puntualmente, in attesa della auspicata divisione della contabilità tra i diversi servizi resi;

e) il contratto di servizio, pur essendo scaduto il 31 dicembre scorso, deve essere sottoposto alla Commissione per il parere per poi ottenere la registrazione da parte della Corte dei conti. Inoltre, mentre si è ritenuto non necessario procrastinare la vigenza del contratto fino al 30 giugno prossimo, si dà atto tuttavia che il servizio è stato erogato alle condizioni previste dal vigente rapporto contrattuale.

Ritenuto infine di dover segnalare che all'articolo 14, comma 1, dello schema di contratto in esame le parole: "precedente articolo 4" devono essere sostituite con le seguenti: "precedente articolo 3";

esprime parere favorevole».

Sulla proposta di parere favorevole interviene per dichiarare il proprio voto contrario il senatore GERMANÀ che, in materia di incidenti ferroviari e di sicurezza, esprime forti perplessità sulle statistiche ricordate nella seduta di ieri dal sottosegretario Angelini. Fa inoltre presente l'impossibilità ad esprimere un voto favorevole su un atto già scaduto.

Nel dichiarare la propria insoddisfazione in ordine al problema della sicurezza del trasporto ferroviario il senatore BOSI annuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore VEDOVATO consegna al presidente Petruccioli una richiesta di trasferimento in sede referente dell'esame del provvedimento,

ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, corredata dalle firme di un quinto dei componenti della Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte quindi che la trattazione del provvedimento proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

(Esame)

Il presidente PETRUCCIOLI propone di acquisire i lavori già svolti in altra sede sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, sui quali la 5^a Commissione ha espresso il proprio parere.

Previo parere favorevole del relatore, senatore ERROI, posto ai voti il subemendamento 1.1/1, presentato dal Governo, è approvato. È quindi successivamente approvato l'emendamento 1.1 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE dichiara preclusa la votazione dell'emendamento 1.2.

Posto ai voti è quindi respinto, previo parere contrario del relatore, l'emendamento 1.3.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 1.3-bis nella nuova formulazione e, successivamente, è del pari approvato l'emendamento 1.4 nella nuova formulazione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi preclusa la votazione sull'emendamento 1.5.

Il senatore TERRACINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il testo modificato dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 4080.

(4629) Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SARTO, nell'illustrare il provvedimento in titolo, ricorda che il testo del disegno di legge riproduce, nella sostanza, quello dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 espulso poi dal disegno di legge di conversione del decreto stesso. Il provvedimento si rende necessario per ricondurre nell'ambito del diritto nazionale e comunitario i rapporti di concessione precedentemente rilasciati per la costruzione delle linee ad alta velocità anche al fine di adeguare i procedimenti per il rilascio delle licenze nell'alveo della normativa comunitaria che regola il settore, sia in considerazione dell'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario ad altri vettori sia del contenimento dei costi che dell'accelerazione dei tempi per i lavori concernenti le concessioni alla società TAV relative agli anni 1991 e 1992.

Il comma 1, dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge, è volto a superare le discrasie tra l'attuale regime monopolistico fondato sui diritti di esclusiva ed il quadro normativo che si va delineando, orientato ad un'apertura di questo mercato. Le disposizioni ivi contenute, peraltro, si inseriscono nel quadro della prossima separazione societaria delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in due distinte società che si occuperanno rispettivamente delle infrastrutture e della gestione del trasporto merci e passeggeri.

Per quanto attiene al comma 2 si intende ricondurre al regime ordinario l'affidamento dei lavori non ancora avviati e per i quali i corrispettivi non sono stati ancora definiti, anche al fine di garantire tempi certi nell'attuazione dei lavori, sicuramente inferiori a quelli registrati sulla base delle norme previgenti, restituendo alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. la responsabilità della progettazione esecutiva, della costruzione e dello sfruttamento economico dei quadruplicamenti interessati dai lavori sull'alta velocità, disponendo conseguentemente la revoca delle concessioni date alla società TAV negli anni 1991 e 1992.

Il senatore BORNACIN e il senatore PICCIONI chiedono che siano svolte alcune audizioni prima di procedere alla discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4080

Art. 1.

All'emendamento 1.1 sostituire la parola: «2000» con la seguente: «2001».

1.1/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di ripartizione dei contributi erariali sugli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato a decorrere dall'esercizio 2000 al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi».

1.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato, a decorrere dall'esercizio 2000, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi».

1.2

ROSSI, CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori è autorizzato per gli anni 2000, 2001, 2002 un contributo per il comune di Sotto il Monte di lire 1 miliardo annuo e per la provincia di Bergamo di lire 4 miliardi annui».

1.3

ROSSI, CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «1999, 2000 e 2001» con le seguenti: «2001 e 2002».

1.3-bis (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

1.4 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1999 e in lire 8 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.».

1.5

ROSSI, CASTELLI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

352^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DELL'A.S. 4550 E SU QUESTIONI CONNESSE ALLE COMPENSAZIONI PER LE CAMPAGNE 1997-1998 E 1998-1999

Il senatore CUSIMANO richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di accelerare l'*iter* dell'A.S. 4550 in materia di utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, già iscritto all'ordine del giorno della Commissione. A tale riguardo manifesta la piena disponibilità da parte del gruppo di Alleanza Nazionale a consentire la discussione in sede deliberante del provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento con il pressoché unanime consenso dei Gruppi. Nel segnalare che si è svolta oggi una manifestazione da parte degli allevatori per sollecitare una rapida conclusione dell'*iter*, invita tutti i Gruppi a convenire sul trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda preliminarmente che l'A.S. 4550 (di cui è relatore) è stato immediatamente iscritto all'ordine del giorno della Commissione non appena trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, facendo peraltro rilevare che in data 3 aprile, da parte del gruppo di Forza Italia è pervenuta la richiesta di trasferimento alla sede referente del provvedimento, che infatti è iscritto all'ordine del giorno in tale sede, al fine di consentirne comunque l'esame.

Precisa di avere avuto occasione di incontrare i manifestanti (cui ha fatto riferimento il senatore Cusimano) ai quali ha ribadito la vicenda procedurale intercorsa e, alla luce della dichiarazione resa dal senatore Cusi-

mano, assicura piena volontà e disponibilità alla discussione in sede deliberante. Nel ricordare che è stata anche avanzata, in relazione a tale provvedimento, una richiesta di audizione, segnala altresì che tale vicenda risulta collegata all'abrogazione, recentemente disposta, di due decreti ministeriali relativi a particolari modalità di controllo di alcuni prodotti lattiero-caseari. Informa altresì che gli è pervenuta una segnalazione attinente ai criteri con cui l'AIMA procederebbe alla compensazione relativamente alla verifica delle anomalie nel rapporto fra numero di capi e quantità di latte prodotto.

Il sottosegretario NOCERA, prendendo la parola in relazione a tale ultima questione ed anche in relazione ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Bettamio il 7 giugno scorso, precisa che i dati quantitativi riferiti alla compensazione nazionale operata dall'AIMA per le due campagne 1997-1998 e 1998-1999 sono stati già consegnati agli atti della Commissione e che la compensazione è stata operata, alla data del 30 aprile, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79. Precisa ulteriormente al riguardo che le regioni hanno chiesto un differimento dell'invio delle comunicazioni al fine di risolvere le anomalie riscontrate: poiché le regioni hanno oramai provveduto a risolvere circa il 70 per cento delle questioni al loro esame, l'AIMA si appresta ad inviare tali comunicazioni entro il 25 giugno, dopodiché gli acquirenti avranno un mese di tempo dal ricevimento per provvedere al versamento del prelievo.

Il PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Nocera per il chiarimento fornito, invita i Gruppi a manifestare il proprio orientamento in relazione alla proposta di trasferimento in sede deliberante dell'A.S. 4550.

Il senatore BEDIN conviene sulla opportunità di un trasferimento alla sede deliberante, osservando che l'approvazione di tale provvedimento – su cui la Giunta per gli affari europei ha espresso un parere favorevole – tenuto conto della presumibile presa di posizione da parte dell'Unione europea, avrà, a suo avviso, più valore di atto politico che non normativo. Ricorda al riguardo i contenuti della lettera inviata al Governo italiano dal Commissario Fischler e l'opposizione manifestata al provvedimento dalla Germania e dall'Olanda e osserva che ciò si tradurrà presumibilmente nell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Peraltro, l'approvazione del provvedimento in sede legislativa confermerà la volontà del Parlamento di procedere in tale direzione e rafforzerà l'impegno in tal senso del Governo che, al fine di non trovarsi isolato in ambito europeo, dovrà stringere le necessarie ed opportune alleanze.

Il senatore PIATTI manifesta la piena disponibilità del gruppo dei Democratici di Sinistra al trasferimento in sede deliberante del provvedimento, convenendo anche sulle considerazioni svolte dal senatore Bedin. - Ritene che con l'approvazione del provvedimento non si dia solo corso

alla volontà legislativa di approvare tali disposizioni ma si manifesti un preciso intento politico che dovrà essere pienamente sostenuto dal Governo con la conclusione delle necessarie intese ed alleanze in ambito comunitario. Pur ritenendo pienamente legittima la scelta procedurale – che pure non condivide – di Forza Italia di avere chiesto il trasferimento alla sede referente del provvedimento, invita il Gruppo di Forza Italia a valutare le peculiarità collegate all'A.S. 4550 in relazione alle esigenze manifestate dal mondo dei produttori, che chiedono risposte, sia sul piano finanziario, come pure sul piano della lotta alle frodi alimentari.

Il senatore ANTOLINI, nel fare osservare che il suo Gruppo, in linea di principio, è contrario alla sede deliberante, dichiara che, nel caso in questione, è favorevole alla sede deliberante, pur facendo osservare che – ove fosse possibile un *iter* veramente celere – il consentire l'approvazione da parte del *Plenum* permetterebbe una maggiore pubblicità e visibilità a tale provvedimento legislativo.

Il senatore MINARDO, prendendo la parola a nome del Gruppo di Forza Italia, sottolinea che il provvedimento risulta iscritto già da vario tempo all'ordine del giorno e che si poteva quindi iniziare l'esame. Alla luce comunque della situazione determinatasi, dichiara l'orientamento favorevole di Forza Italia a consentire un nuovo trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante.

Il senatore LAURIA, a nome del Gruppo dell'Udeur, si dichiara favorevole ad accelerare i tempi dell'esame del provvedimento e quindi conviene sulla proposta di un trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta al fine di acquisire l'orientamento dei Gruppi attualmente non presenti in Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55.

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato l'orientamento favorevole al trasferimento alla sede deliberante che hanno unanimemente espresso i Gruppi presenti in Commissione, assicura l'impegno a verificare e ad acquisire l'eventuale assenso al trasferimento alla sede deliberante anche degli altri Gruppi non presenti in Commissione, nonché del Governo.

IN SEDE DELIBERANTE

(4625) CIRAMI ed altri. – *Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari*

(Seguito della discussione e approvazione)

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver dato conto del parere di nulla osta trasmesso dalla 1^a Commissione e del parere favorevole trasmesso

dalla 2^a Commissione permanente, ricorda che nella seduta di ieri si era svolta la relazione ed era iniziata la discussione generale.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e invita il Relatore ed il Rappresentante del Governo a svolgere le repliche.

Il relatore LAURIA Baldassare dichiara di rinunciare alla replica.

Il sottosegretario NOCERA dichiara che il Governo prende atto della volontà manifestata in sede parlamentare di prorogare la durata della commissione d'inchiesta sulla federconsorzi.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che si passerà alle votazioni, avendo informalmente acquisito l'orientamento dei Gruppi a procedere direttamente alle votazioni.

Senza discussione e con separate votazioni sono approvati all'unanimità gli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore CUSIMANO ricorda preliminarmente che è stata la Destra, non appena affidato il Ministero dell'agricoltura all'onorevole Poli Bortone, a volere che si facesse chiarezza sulle responsabilità connesse alla incredibile «scomparsa» della Federconsorzi, nella consapevolezza della eccezionale rilevanza e complessità di tale problema. Al riguardo richiama l'inopinato commissariamento della Federconsorzi (soluzione inusitata, sospetta e dalle disastrose conseguenze), i gravi dubbi sull'operato del Ministro *pro tempore*, dei commissari liquidatori, dei consulenti e dei magistrati, la sparizione di un ingente patrimonio (ampiamente superiore ai debiti), la conseguente grave crisi dei consorzi agrari e delle società collegate, con la perdita del posto di lavoro per oltre diecimila persone. Nel ribadire che occorre fare chiarezza su una vicenda, che costituisce uno fra i più grossi *crack* del secolo, e prendendo atto che il disegno di legge con la richiesta di proroga risulta sottoscritto dai senatori componenti la Commissione d'inchiesta, dichiara che il suo Gruppo non può non aderire alla richiesta di proroga del termine dei lavori fino alla fine della legislatura.

Il senatore PREDA dichiara l'orientamento favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra a prorogare la durata della Commissione d'inchiesta sul dissesto della Federconsorzi fino alla fine della legislatura, ricordando che il suo Gruppo, in sede di esame della originaria legge istitutiva della Commissione, ha richiesto l'ampliamento dei poteri della Commissione. Tenuto conto che la Commissione è diventata effettiva-

mente operativa con un certo ritardo, conviene conclusivamente sulla proroga, nell'auspicio che i lavori della Commissione possano effettivamente concludersi entro il termine della legislatura, come previsto.

Il senatore BEDIN manifesta l'orientamento favorevole del Partito Popolare al provvedimento in titolo, nella convinzione che sia indispensabile che la Commissione possa portare a conclusione l'inchiesta entro il termine della legislatura. Tenuto conto delle informazioni fornite nella seduta di ieri dal senatore Cirami, in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta, sulla enorme mole di documenti da visionare, auspica che la Commissione possa procedere con metodi di lavoro che assicurino la massima tempestività, per evitare il rischio del «nulla di fatto».

Il senatore BUCCI, ricordato che il dissesto della Federconsorzi e le vicende che ne hanno contrassegnato la fine rappresentano una pagina oscura della storia recente, sottolinea che l'esito di tale complessa situazione ha determinato un grave danno non solo per lo Stato, ma per il mondo agricolo nel suo complesso. A nome del Gruppo di Forza Italia, assicura comunque il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, per consentire alla Commissione di concludere la propria inchiesta.

Il senatore ANTOLINI ribadisce l'esigenza di una conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta entro il termine della legislatura (e possibilmente anche prima) al fine di mettere tutto il Parlamento nelle condizioni di conoscere le vicende collegate al dissesto della Federconsorzi. A tal fine preannuncia voto favorevole sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, nel convenire sull'auspicio che la Commissione d'inchiesta concluda i lavori prima del termine della legislatura, avverte che metterà in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione, all'unanimità, approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

322^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (n. 691)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)

Il relatore MICELE riferisce sullo schema di regolamento in titolo, segnalando che nella lettera di trasmissione al Presidente del Senato è precisato che il Ministero dell'industria ha già manifestato la volontà di accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di suddividere le norme in due distinti regolamenti, l'uno relativo alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (cioè ad assetti dell'organizzazione ministeriale tendenzialmente stabili), l'altro relativo alla pianta organica (cioè ad assetti suscettibili di subire periodiche revisioni). L'oggetto del parere è comunque confermato sullo schema di regolamento unitario.

Nella legislazione vigente, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria sono disciplinati dall'articolo 1 del D.P.R. n. 220 del 1997, in attuazione della legge n. 29 del 1993. Successivamente, con l'entrata in vigore della legge n. 59 del 1997 e con l'emanazione dei relativi decreti di attuazione, sono state introdotte importanti novità in materia di organizzazione dei ministeri.

Oltre ai provvedimenti di portata generale – come il decreto legislativo n. 112 del 1998 relativo al conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali e i decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999, relativi rispettivamente alla riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – sono state approvate norme che modificano i presupposti legislativi dei singoli atti di organizzazione attualmente in vigore.

In particolare, sulla disciplina generale dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri hanno inciso l'articolo 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 29 del 1993; l'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha integrato i principi ivi contenuti; il decreto legislativo n. 286 del 1998 che, nel definire nuovi criteri per la valutazione dei costi e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, ha inquadrato il Servizio di controllo interno nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Per quanto riguarda, in particolare, il Ministero dell'industria, le modifiche alla normativa vigente sono finalizzate anche a garantire la continuità dell'azione amministrativa nel periodo che precede l'istituzione del nuovo Ministero delle attività produttive nonché a facilitare l'attuazione di tale riforma - che, come disposto dall'articolo 55, primo comma, del decreto legislativo n. 300 del 1999, entrerà in vigore dalla prossima legislatura - essendo stati già superati alcuni degli attuali problemi di organico. A tal proposito, nella Relazione che accompagna lo schema, vengono sottolineate le difficoltà operative che il Ministero sta affrontando in conseguenza del consistente afflusso di personale in entrata, a seguito della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno e della liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta. Si evidenziano inoltre alcune necessità: di formalizzare la completa integrazione del personale proveniente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali; di adeguare la consistenza del personale all'assunzione dei compiti in materia di turismo, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 303 del 1999; di riequilibrare, infine, le dotazioni di personale al centro e in periferia dopo la soppressione di alcuni Uffici periferici del Ministero e l'avvio del processo di trasferimento di funzioni alle regioni, previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Dopo essersi soffermato sul contenuto delle singole disposizioni, il relatore ricorda che il Consiglio di Stato, con riferimento allo schema di regolamento in titolo, ha mosso rilievi che riguardano la consistenza del contingente destinato alle attività di supporto dell'organo di direzione politica, il trattamento economico del personale addetto a tali uffici, la definizione della nuova pianta organica.

Esprime una valutazione positiva sullo schema di regolamento, condividendone l'impianto generale che sembra rispondere pienamente all'esigenza di un'organizzazione degli uffici ispirata a criteri di efficienza, razionalizzazione ed ottimale utilizzazione delle risorse umane.

Nel quadro di questa valutazione complessivamente positiva ritiene particolarmente apprezzabile la concreta attuazione della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività amministrativa (la prima riservata alla sfera politica e la seconda a quella propria della burocrazia); la conseguente netta diversificazione operata tra le funzioni di «*staff*» da quelle di «*line*», assegnando agli uffici di diretta collaborazione esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione ed evitando che gli addetti a questi uffici svolgano

funzioni ed attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; la piena autonomia operativa che il regolamento garantisce al servizio di controllo interno, vero snodo strategico della nuova organizzazione ministeriale, nonostante la sua collocazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (collocazione che, peraltro, il Consiglio di Stato non ha ritenuto censurabile); la rideterminazione della pianta organica del personale del Ministero che pone termine, finalmente, anche attraverso il riordino delle strutture amministrative, ad una lunga fase, piuttosto movimentata, caratterizzata da trasferimenti di funzioni e da soppressione di enti ed uffici. In questo modo l'organizzazione e la dotazione organica degli uffici si adeguano a quello che sarà il nuovo Ministero delle Attività produttive il quale, com'è noto, vedrà la luce con l'avvio della prossima legislatura.

Accanto a questi punti, molto positivi ed importanti, che si pongono in una linea di coerenza con i principi ispiratori della riforma della pubblica amministrazione portata avanti negli ultimi anni, il relatore evidenzia alcuni aspetti, su cui si è appuntata anche la critica del Consiglio di Stato, che debbono essere riesaminati con grande attenzione e sui quali invita la Commissione a richiamare, nel suo parere, il Governo ad introdurre nel testo definitivo le necessarie e indispensabili modificazioni.

Desta molte perplessità, in primo luogo, la cospicua consistenza numerica degli uffici di diretta collaborazione, che è, a suo avviso, scarsamente rispondente alle necessità di agibilità e snellezza che pure dovrebbero caratterizzare tali strutture. Una dotazione organica di ben 96 unità, con 20 posizioni dirigenziali, alle quali bisogna aggiungere le 8 unità che l'articolo 8 del regolamento assegna alla segreteria di ciascun Sottosegretario di Stato nonché le posizioni relative di responsabili dei vari uffici (gabinetto, legislativo, segreteria tecnica, ecc.), per altre complessive 9 unità, appare sovradimensionata rispetto ai compiti e alle funzioni assegnati. Si segnala pertanto la necessità di una significativa riduzione di tale dotazione.

Non appare corretta, poi, sul piano funzionale, la previsione introdotta nel regolamento della figura del capo della segreteria tecnica del Ministro, distinta da quella del segretario particolare. L'articolo 3, infatti, alla distinzione di queste due posizioni non fa corrispondere una precisa e definita distinzione di compiti, per cui c'è il rischio reale di una duplicazione di posizioni funzionali e organizzative che, se anche non dovesse risultare dannosa, ai fini di una maggiore funzionalità degli uffici, certamente risulterebbe inutile.

Considera fondate, inoltre, le osservazioni critiche che il Consiglio di Stato ha manifestato sul trattamento economico degli addetti agli uffici di diretta collaborazione, in particolare con riferimento all'indennità che l'articolo 9, comma 2, attribuisce al personale posto a disposizione della Direzione Affari Generali del Ministero e agli emolumenti da corrispondere ai Capi degli uffici.

Sottolinea, infine, che la ridefinizione della pianta organica non comporta una significativa riduzione degli organici del Ministero, se si scorporano dalla dotazione teorica attuale gli organici degli uffici trasferiti alle Regioni. Non risulta chiaro, inoltre, se le modifiche della pianta organica derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1999 sono già state tutte considerate o se siano in parte rinviate alla prima revisione periodica della tabella. Sarebbe, pertanto, opportuno un approfondimento più puntuale della situazione allo scopo di rendere più trasparenti i dati relativi alle dotazioni organiche del Ministero.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore WILDE sollecita l'esame del disegno di legge n. 3194 in materia di legge quadro sull'artigianato.

Si associa il senatore SELLA di MONTELUCE.

Il senatore CAZZARO ricorda che l'esame del disegno di legge sull'artigianato è stato rinviato per consentire al comitato ristretto, appositamente costituito, di svolgere i necessari approfondimenti sulle norme proposte anche attraverso l'acquisizione delle valutazioni dei rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente CAPONI concorda sull'opportunità di procedere tempestivamente secondo le modalità indicate.

Il senatore DE CAROLIS segnala l'esigenza, rappresentata anche dalle regioni e dagli enti fieristici, di giungere all'approvazione della legge quadro sulle fiere attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il presidente CAPONI assicura che si farà interprete, nelle forme idonee, di tale sollecitazione.

Il senatore LARIZZA prospetta l'opportunità di acquisire elementi aggiornati sulla situazione del settore auto e dei settori aeronautico e spaziale, attraverso lo svolgimento di audizioni, rispettivamente, dei rappresentanti della Fiat e della Finmeccanica.

Si associano i senatori WILDE e SELLA di MONTELUCE.

Il senatore MUNGARI chiede che sia posta urgentemente all'ordine del giorno la risposta alla interrogazione che egli ha presentato sulla situazione della società Pertusola Sud di Crotone.

Il presidente CAPONI prende atto del generale consenso della Commissione su tali richieste.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 14 GIUGNO 2000

462^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(4182) PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti****(4458) VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni****(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende****(4586) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno 2000.

Il senatore MONTAGNINO, intervenendo nella discussione generale, sottolinea preliminarmente che tutti i sistemi industriali avanzati prevedono forme di partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti alle scelte d'impresa e ricorda che l'interesse per il tema della democrazia industriale inizia a svilupparsi in Italia già alla fine degli anni settanta, anche se successivamente ha subito un progressivo affievolimento. Per lungo tempo sia la dottrina, sia le forze sociali e politiche sono rimaste in silenzio, in assenza di proposte che trovassero realizzazione concreta, e ciò ha favorito lo spostamento del dibattito sul piano comunitario, dove il Consiglio della Comunità Europea, con la raccomandazione n. 443 del luglio 1992, ha chiaramente affermato di ritenere opportuna la diffusione di formule di partecipazione finanziaria negli ordinamenti degli Stati membri, a prescindere dal perseguimento di forme di armonizzazione fra gli ordinamenti.

Ricorda altresì l'orientamento dell'Unione Europea, che esprime un forte invito agli Stati membri a procedere autonomamente nella costruzione concreta di forme di democrazia economica e ritiene pertanto ormai improrogabile la ricerca di una via italiana alla partecipazione.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Montagnino richiama quindi la situazione prevista nell'ordinamento tedesco, in cui il sistema di cogestione (*Mitbestimmung*) non si esaurisce a livello societario, ma si esplica anche a livello aziendale. Più precisamente la partecipazione dei lavoratori negli organi societari opera esclusivamente nell'ambito del consiglio di sorveglianza e si articola in tre distinti modelli: di cogestione paritaria; di cogestione minoritaria e quello denominato di cogestione quasi paritaria.

Il primo è stato introdotto nel settore carbosiderurgico sulla spinta delle organizzazioni sindacali, e dispone che, nelle società di capitali con più di mille dipendenti, il consiglio di sorveglianza sia composto in eguale numero di rappresentanti dei lavoratori, di azionisti e di una ulteriore componente neutrale. Nel secondo, introdotto già nel 1952 per le società di capitali aventi più di cinquecento dipendenti, il consiglio di sorveglianza deve essere composto per un terzo da membri eletti direttamente dai lavoratori. Il terzo infine, in cui sono previsti alcuni meccanismi volti a temperare la pariteticità, opera dal 1976 nei confronti di tutte le società di capitali con più di duemila dipendenti.

In merito alla cogestione nell'ordinamento tedesco è emerso un orientamento che ravvisa in essa, quantomeno a livello societario, non una funzione di codeterminazione in senso tecnico, bensì di conoscenza e controllo delle scelte d'impresa, che potrebbe coordinarsi e non contrapporsi con l'azione collettiva contrattuale.

Sembra opportuno, quindi, sviluppare anche in Italia il dibattito sulla democrazia economica, per definire strumenti e sedi per la partecipazione dei lavoratori e del sindacato alla definizione delle strategie d'impresa, come d'altronde già previsto dall'articolo 46 della Costituzione. La partecipazione non è solo l'incontro tra interessi forti, ma anche la considerazione di forme di solidarietà nei confronti di lavoratori precari, disoccupati e poveri. Tutto ciò presuppone, come condizione essenziale, un rafforzamento della legislazione quadro, a sviluppo e a sostegno della democrazia economica, affinché il processo di partecipazione possa procedere in un quadro positivo di valori.

Nel corso di questa legislatura il dibattito ha preso nuovo vigore a seguito della presentazione dei disegni di legge nn. 4182, 4458, 4382 e 4586, il cui nodo centrale, che la Commissione è chiamata ad affrontare, consiste nel passaggio da un sistema di incentivazione della partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese ad una maggiore partecipazione al capitale. Nel primo caso rilevano esclusivamente gli effetti sociali più immediati, mentre nel secondo si producono anche effetti positivi sulla struttura finanziaria e sulla efficacia gestionale delle imprese. Fino ad oggi il quadro italiano di relazioni industriali è stato inserito nella categoria dei modelli conflittuali, e ciò trova conferma nella scarsa rilevanza delle espe-

rienze partecipative a livello di impresa. Il modello di partecipazione contrattuale, avviato con la cosiddetta fase dei contratti di sviluppo negli anni Settanta, si è arenato in un sistema di informazioni periodiche e preventive o, al limite, di consultazione, senza giungere mai ad un vero sbocco operativo, che consiste nella codeterminazione in senso tecnico delle scelte di gestione, rimaste di fatto di competenza esclusiva dell'imprenditore. Nonostante la staticità del quadro normativo, si è sviluppata negli ultimi anni una forte presenza azionaria dei dipendenti, per il venire meno dell'opposizione di principio sul versante imprenditoriale e sindacale e per il processo di privatizzazione di importanti società industriali, bancarie e di servizi. Ciò crea le premesse affinché anche l'ordinamento italiano delle relazioni industriali sia dotato di un sistematico quadro istituzionale.

Il disegno di legge n. 4586 mira a fornire una base normativa adeguata e innovativa ai processi di privatizzazione e di riallocazione del capitale ad oggi *in fieri*, anche se ciò implica, come conseguenza, la necessità di mettere in discussione, in ragione della globalizzazione del sistema economico, gli schemi classici di governo dell'impresa. La logica di fondo del provvedimento si basa sulla convinzione che l'azionariato dei dipendenti all'interno della economia di mercato non svolge un ruolo meramente redistributivo, ma partecipa alla realizzazione della funzione di impresa in un'ottica orientata alla creazione di valore. Alla luce delle suddette premesse il disegno di legge n. 4586 predispone una serie di strumenti giuridici per la gestione collettiva dell'azionariato dei dipendenti affrontando altresì questioni che si intrecciano con la riforma del diritto societario. Esso mira a definire le forme partecipative in chiave funzionale, cioè come veicoli per la realizzazione di un sistema di impresa in cui le scelte siano – sia pure in diverso grado – distribuite tra una pluralità di soggetti, anziché concentrate in una sola categoria.

Il senatore Montagnino sottolinea, tra le principali proposte contenute nel disegno di legge di cui è primo firmatario, la previsione di un sistema di offerta di azioni ai dipendenti attraverso piani di distribuzione di azioni definiti su base contrattuale ad opera dell'impresa e delle rappresentanze dei lavoratori e gestiti in modo accentrato, ricordando che detti piani hanno inoltre natura volontaria e non speculativa e garantiscono la possibilità di uscita in caso di mutamento degli assetti di controllo. Sono poi predisposte per le parti interessate una serie di agevolazioni, prevalentemente di natura fiscale, riassumibili in uno sconto sui giusti valori dell'emissione volto a limitare lo svantaggio derivante dalla allocazione non ottimale del rischio.

Conclude affermando che il disegno di legge n. 4586 contiene anche una disciplina *ad hoc* dei fondi comuni di impresa alla luce del peculiare ruolo di essi come strumento collettivo di partecipazione dei dipendenti nella concreta amministrazione. In questo modo l'azionariato dei dipendenti assume i caratteri di strumento di partecipazione alla conduzione della società e, allo stesso tempo, anche di concreto stimolo alla produttività, come canale di finanziamento dell'impresa, generando così un si-

stema virtuoso di cui beneficiano gli azionisti, i lavoratori e la stessa collettività.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà per la seduta odierna il relatore Zanoletti, impossibilitato ad essere presente, e ricorda che lo stesso relatore ha presentato, nella seduta di ieri, uno schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base, sul quale è aperta la discussione.

Il senatore BONATESTA ribadisce le perplessità già espresse nella seduta di ieri: in particolare, egli ritiene che l'esclusione dal testo presentato ieri dal relatore di un articolo recante la disposizione in base alla quale il lavoro dei minorati uditivi è considerato particolarmente usurante e pertanto per ogni anno di attività viene attribuito un periodo di quattro mesi di contribuzione figurativa, equivale ad una prefigurazione della reiezione di fatto dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, aventi per oggetto esclusivo proprio tale norma. A suo parere occorre salvaguardare la possibilità che tali provvedimenti vengano comunque discussi in Assemblea e, a tal fine, sollecita la Commissione a deliberare la loro disgiunzione dai disegni di legge nn. 106 e 1859, affinché possano proseguire autonomamente il loro *iter*.

Il senatore BATTAFARANO, nel ripercorrere il ragionamento che ha portato alla presentazione del testo formalizzato nella seduta di ieri dal relatore Zanoletti, sottolinea preliminarmente che vi è una volontà comune di tutti i componenti della Commissione di far sì che, prima della fine della legislatura, si pervenga all'approvazione definitiva da parte dei due rami del Parlamento di un testo normativo recante norme in favore dei minorati uditivi. A tal fine, il relatore ha predisposto uno schema di

articolato che raccoglie una parte consistente dei contenuti del disegno di legge n. 1859; al tempo stesso, però, egli ha recepito i dubbi emersi nel corso del dibattito sull'opportunità di inserire nel testo la norma previdenziale testé ricordata dal senatore Bonatesta, in considerazione delle rilevanti conseguenze finanziarie delle disposizioni ivi contenute. Si è pertanto convenuto sull'esigenza di ridurre la possibilità che il testo all'esame potesse incontrare seri ostacoli procedurali a causa di una sua eccessiva onerosità. Evidentemente, nulla impedisce che le disposizioni previdenziali in discussione possano essere poi reintrodotte nel testo da sottoporre all'Assemblea attraverso apposite iniziative emendative, qualora se ne verificasse la praticabilità. Ove tali condizioni non dovessero realizzarsi, si potrà procedere alla disgiunzione dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, come proposto dal senatore Bonatesta.

Dopo che il senatore BONATESTA ha precisato che proprio l'impostazione del ragionamento che ha condotto alla formulazione del testo presentato nella seduta di ieri dal relatore lo induce a presentare una richiesta di disgiunzione dei disegni di legge da ultimo ricordati dal senatore Battafarano, con il quale conviene comunque circa l'esigenza di un impegno comune per pervenire all'approvazione di una legge in favore dei minorati dell'udito, il PRESIDENTE osserva che, poiché sono in discussione le conseguenze finanziarie di una norma previdenziale, sarebbe comunque opportuno sollecitare l'invio della relazione tecnica richiesta nel maggio 1998 dalla 5^a Commissione permanente sui già citati disegni di legge nn. 2700 e 3129 e mai pervenuta. Si potrà in tal modo disporre di una valutazione degli oneri derivanti dal beneficio previdenziale che si vuole attribuire ai lavoratori minorati dell'udito. Prima di disporre di tali elementi di informazione appare comunque prematuro procedere alla disgiunzione di alcuni disegni di legge, come richiesto dal senatore Bonatesta.

Il senatore GRECO, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, che dimostra come essa intenda effettivamente pervenire alla formulazione di norme idonee a far fronte alle esigenze di una categoria particolarmente svantaggiata, ricorda che anche nel disegno di legge di cui è primo firmatario, all'articolo 6, è prevista l'attribuzione di un beneficio previdenziale identico a quello contenuto nei disegni di legge ricordati dal senatore Bonatesta, le cui preoccupazioni, pertanto, egli considera meritevoli di attenzione. In qualità di primo firmatario del provvedimento adottato dalla Commissione come testo base, egli ritiene però molto fondate le osservazioni del senatore Battafarano, sulla necessità di tenere realisticamente conto del poco tempo disponibile prima della scadenza della legislatura e di cercare di ridurre al minimo gli aggravii procedurali che potrebbero insorgere in seguito all'inserimento di disposizioni, come quella di carattere previdenziale, che, effettivamente, possono dare luogo ai problemi evocati dallo stesso senatore Battafarano. Pertanto, egli non ritiene, al momento di insistere sul mantenimento dell'articolo 6 del disegno di legge di cui è primo firmatario e condivide

la proposta del Presidente, di acquisire tutti gli elementi utili ai fini della valutazione degli oneri finanziari nonché della possibilità stessa di reintrodurre, eventualmente in via emendativa, le disposizioni che non sono state incluse nel testo formalizzato ieri dal relatore, Raccomanda infine di svolgere con celerità le audizioni informali già programmate nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il testo presentato ieri dal relatore è un documento di lavoro, oltre tutto ancora da completare per le parti di carattere finanziario, e comunque suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene alle audizioni, il relatore, al quale la Commissione ha conferito uno specifico mandato, renderà noto quanto prima la data in cui esse saranno svolte, e di ciò verrà dato notizia a tutti i componenti della Commissione. Propone poi di contattare la Presidenza della 5^a Commissione permanente, al fine di sollecitare l'invio della relazione tecnica sui disegni di legge n. 2700 e 3129 da parte del Governo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Rinvio del seguito dell'esame).

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, avverte che l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo proseguirà nella seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

330^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4380) *Regolamentazione del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

Il disegno di legge n. 4380, risultante dall'unificazione di tre iniziative legislative presentate alla Camera dei deputati e approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, detta, dopo ben diciannove anni di dibattiti parlamentari sulla materia, una disciplina organica e articolata del settore erboristico la cui approvazione porterebbe l'Italia all'avanguardia in Europa nell'assicurare una disciplina e un controllo nel settore a tutela della salute degli utenti.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del disegno di legge, che afferisce alle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle piante e alla produzione di prodotti erboristici.

L'articolo 2, mentre reca le definizioni rispettivamente di prodotto erboristico, parte di pianta, droga e prodotto per uso erboristico, introduce altresì il divieto di utilizzare in erboristeria piante geneticamente modificate.

L'articolo 3 istituisce delle tabelle per la classificazione dei prodotti di cui all'articolo precedente.

L'articolo 4 reca norme dirette a favorire lo sviluppo della coltivazione delle piante officinali.

L'articolo 5 disciplina l'autorizzazione alla trasformazione e alla lavorazione delle piante, delle droghe e dei prodotti indicati dall'articolo 2, mentre gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente le autorizzazioni per le produzioni artigianali e quelle per la produzione a fini terapeutici delle piante e dei prodotti che non hanno valenza esclusivamente farmacologica. L'articolo 8 disciplina la vendita dei prodotti erboristici, sia come prodotti preconfezionati sia allo stato sfuso o in composto o in preparazione estemporanea, precisando in particolare i casi in cui questa vendita è riservata al farmacista e quelli in cui essa è effettuabile anche dal diplomato in erboristeria.

L'articolo 9 disciplina le etichettature, gli articoli 10 e 11 le autorizzazioni per le immissioni in commercio, l'articolo 12 la vigilanza igienico-sanitaria, l'articolo 13 l'importazione e l'articolo 14 la pubblicità.

Particolare importanza rivestono le disposizioni transitorie recate dall'articolo 15, in particolare quella relativa alla possibilità, per 36 mesi, di proseguire le attività di vendita di prodotti erboristici per coloro che attualmente le svolgono, anche se non sono in possesso del diploma di erborista o degli altri titoli ammessi per l'esercizio della professione, salvo il successivo conseguimento del titolo di studio stesso.

L'articolo 16 istituisce una commissione tecnico-scientifica, nominata dal Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle politiche agricole e forestali, e dell'industria, commercio ed artigianato, con funzioni consultive e di proposta, in particolare in materia di classificazione delle piante e dei prodotti erboristici.

Gli articoli 17, 18 e 19 sono diretti rispettivamente a promuovere la ricerca finalizzata, la protezione della flora, in particolare stabilendo che talune piante protette possano essere raccolte solo dagli erboristi qualificati, nonché la cultura erboristica.

L'articolo 20 rinvia agli statuti speciali e alle norme di attuazione delle regioni autonome e delle province di Trento e Bolzano per l'integrazione delle norme del disegno di legge, mentre l'articolo 21 stabilisce le sanzioni per le violazioni.

Gli articoli 22 e 23, infine, recano rispettivamente le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare senza modifiche il testo licenziato dalla Camera dei deputati, a suo parere complessivamente molto soddisfacente.

Il senatore DI ORIO propone di rinviare ad altra seduta l'inizio della discussione generale in modo da poter svolgere in questa seduta l'esame della proposta di proroga della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, essendo la suddetta Commissione ormai in scadenza.

Concorda con tale proposta il senatore TOMASSINI, anche al fine di consentire ai senatori un esame più approfondito dell'articolato. Se è vero infatti che, come ricordato dal Presidente, tale testo è stato votato all'una-

nimità dalla Camera dei deputati ed appare nel suo complesso assolutamente condivisibile, è anche vero che è opportuno approfondire la possibilità di apportare taluni perfezionamenti tecnici, che sono stati anche segnalati dalle categorie interessate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(Doc. XXII, nn. 5-7/ter) PIANETTA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario»

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTELEONE il quale si richiama alle considerazioni svolte nella relazione alla precedente proroga della Commissione, facendo presente oltretutto come tra i settori di indagine che hanno bisogno di completamento, elencati nella relazione illustrativa della proposta che è stata firmata dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi, non sia più da ricomprendere quello, particolarmente importante, relativo alle strutture sanitarie incompiute, che proprio questa mattina è stato esaurito con l'unanime approvazione della relazione finale predisposta dal senatore Di Orio. Egli invita pertanto la Commissione ad approvare la proposta di proroga della Commissione d'inchiesta fino al termine della legislatura.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI ORIO auspica la rapida approvazione della proroga, in particolare al fine di non disperdere l'eccellente lavoro finora compiuto dai relatori sui vari settori d'indagine in via di completamento, fra i quali ricorda le senatrici Castellani e Bernasconi ed il senatore De Anna, e di fornire un utile strumento di conoscenza e di intervento legislativo al Governo, al Parlamento e alle Regioni.

Anche il senatore DE ANNA, a nome del Gruppo Forza Italia, concorda sulla necessità di assicurare, compatibilmente con le vicende della legislatura, un termine adeguato per la conclusione dei lavori della Commissione.

Il senatore MANARA ribadisce le valutazioni da lui già in precedenza espresse, e che si fondano su un'esperienza parlamentare ormai pluriennale, circa la totale inutilità delle Commissioni d'inchiesta. Egli osserva infatti che le attività di controllo e di verifica del rispetto delle leggi vigenti da parte delle strutture sanitarie dovrebbe essere propriamente compito del Ministro, che ne sarebbe poi responsabile di fronte al Parlamento, e, laddove si riscontrino reati, dell'autorità giudiziaria. In particolare poi è estremamente dannoso il potenziale conflitto di compe-

tenze che spesso si determina tra la Magistratura e le Commissioni d'inchiesta, dotate dei poteri dell'autorità giudiziaria.

Un altro aspetto sul quale sarebbe opportuno compiere un'adeguata riflessione è quello del rapporto costi-benefici, dal momento che i costi di una Commissione d'inchiesta, non solo in termini strettamente economici, ma anche dal punto di vista delle spreco di risorse umane e di utilizzazione del tempo dei parlamentari, sono estremamente alti: a fronte di tale impegno di denaro e di energie le Commissioni d'inchiesta finiscono per produrre essenzialmente voluminosi *dossier* che restano poi inutilizzati e abbandonati negli archivi dei Ministeri e delle altre istituzioni. Ciò non vuol dire che lo sforzo compiuto dai relatori e da tutti i senatori che partecipano al lavoro della Commissione non sia encomiabile ed altamente apprezzabile dal punto di vista professionale: proprio per questo però, dal momento che egli non vuole neanche pensare che le attività delle Commissioni d'inchiesta siano svolte per meri fini di visibilità politica, sarebbe auspicabile che queste apprezzabili capacità professionali fossero impiegate per scopi più produttivi.

La senatrice Carla CASTELLANI si dichiara favorevole alla proroga e non condivide le valutazioni espresse dal senatore Manara, ritenendo al contrario che il lavoro svolto da questa come da altre Commissioni d'inchiesta costituisca un importantissimo elemento di conoscenza per la risoluzione dei problemi più gravi del Paese.

Il senatore MIGNONE, a nome dei Democratici, si esprime favorevolmente alla proroga della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario.

Egli osserva che tale Commissione, lungi dall'essere inutile come afferma il senatore Manara, riveste invece un importante significato istituzionale, in particolare in una fase storica in cui le Regioni tendono ad assumere il pieno controllo del servizio sanitario, ed in cui perciò il ruolo conoscitivo e di indirizzo della Commissione può costituire un importante elemento per garantire che, pur in tale prospettiva federalista, sia assicurata, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, una pari tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini.

Il senatore ZILIO concorda con le osservazioni del senatore Mignone e ritiene pertanto che le prime destinatarie delle conclusioni della Commissione d'inchiesta dovrebbero essere le Regioni. Egli si pronuncia pertanto a favore della proposta di proroga.

Segue una breve replica del relatore MONTELEONE, il quale contesta in particolare, anche sulla base dell'esperienza, l'affermazione del senatore Manara circa i possibili conflitti di competenza fra la Magistratura e la Commissione d'inchiesta. Quindi il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, pur riconoscendo la fondatezza di alcune osservazioni del senatore Manara, ricorda che le Commissioni d'inchiesta sono organi esplicitamente previsti dalla Costituzione, e che questa Commissione d'inchie-

sta in particolare ha sempre esercitato con estremo senso di opportunità i suoi poteri inquirenti. Infine la proposta di proroga previa verifica del numero legale, posta ai voti, è approvata con l'astensione del senatore Manara.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

425^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, 10.59, 10.5, 10.57, 10.7, 10.8, 10.60, 10.10,

10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.62, 10.21, 10.64, 10.65, 10.66, 10.26, 10.27, 10.29, 10.30, 10.67, 10.31, 10.68, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.38, 10.40, 10.41, 10.42, 10.69, 10.45, 10.50, 10.73 e 10.54, nonché sull'ordine del giorno n. 3. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.55, 10.74, 10.58, 10.18, 10.19, 10.61, 10.63, 10.32 e 10.37. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 10.6, 10.56 – a condizione che venga riformulato utilizzando il verbo controllare al posto del verbo affidare – 10.9 e 10.15 – a condizione che vengano riformulati precisando che il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati alle regioni, nei termini indicati nel primo periodo – 10.22, 10.25, 10.39, 10.43 identico all'emendamento 10.44, 10.46 identico agli emendamenti 10.47 e 10.70, 10.49 identico agli emendamenti 10.71 e 10.72, 10.51, 10.52 – a condizione che venga riformulato in un nuovo testo – e 10.53, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.28.

Il senatore BORTOLOTTO riformula gli emendamenti 10.9 e 10.15, accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.1, 10.3 e 10.4.

Il senatore MANFREDI insiste per la votazione dell'emendamento 10.55.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.55, 10.59 e 10.5, approva l'emendamento 10.6 e respinge gli emendamenti 10.57 e 10.7.

Il senatore BORTOLOTTO insiste per la votazione dell'emendamento 10.74.

L'emendamento 10.74 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore VELTRI chiede al rappresentante del Governo se l'emendamento 10.56, qualora approvato, comporterebbe conseguenze dal punto di vista finanziario per le regioni.

Il senatore BORTOLOTTO annuncia che voterà a favore dell'emendamento 10.56.

Il sottosegretario CALZOLAIO fa presente al senatore Veltri che, con la riformulazione proposta, non si porrebbero problemi di sorta.

Il senatore MANFREDI riformula l'emendamento 10.56 in un nuovo testo, accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo.

Il senatore VELTRI annuncia che il Gruppo DS voterà a favore dell'emendamento 10.56 (nuovo testo).

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.56 (nuovo testo) e respinge l'emendamento 10.8.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 10.58.

La Commissione respinge poi l'emendamento 10.60.

Il presidente GIOVANELLI manifesta forti perplessità sull'emendamento 10.9 (nuovo testo), specie per quanto attiene alla competenza che verrebbe demandata ai comuni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

426^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) **BONATESTA.** – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) **SEMENZATO.** – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana. Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Il sottosegretario CALZOLAIO invita il senatore Bortolotto a riformulare l'emendamento 10.9 (nuovo testo).

Il senatore LASAGNA invita il senatore Bortolotto a riformulare l'emendamento 10.9 (nuovo testo), prevedendo che il piano di risanamento, in caso di inadempienza dei gestori, possa essere adottato dalle regioni anche su sollecitazione dei privati cittadini.

Il senatore BORTOLOTTI, accogliendo il suggerimento avanzato dal sottosegretario Calzolaio, riformula l'emendamento 10.9 (nuovo testo) in un secondo nuovo testo.

Il presidente GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.9 (secondo nuovo testo).

L'emendamento 10.9 (secondo nuovo testo) viene quindi approvato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 10.10.

Il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 10.11.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.12, 10.13 e 10.14.

Accogliendo un suggerimento del sottosegretario CALZOLAIO, il senatore Bortolotto riformula l'emendamento 10.15 (nuovo testo) in un secondo nuovo testo.

Il senatore VELTRI rileva l'esigenza di chiarire quali siano le competenze delle regioni e dello Stato in materia di piani di risanamento.

Il presidente GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.15 (secondo nuovo testo).

L'emendamento 10.15 (secondo nuovo testo) viene quindi approvato mentre l'emendamento 10.62 viene respinto.

I senatori VELTRI e RESCAGLIO ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 10.61 e 10.18 mentre il senatore MAGGI insiste per la votazione dell'emendamento 10.19.

Il senatore BORTOLOTTO riformula l'emendamento 10.22 nel subemendamento 10.19/1.

Il subemendamento 10.19/1 viene quindi approvato.

Viene poi approvato l'emendamento 10.19 nel testo emendato.

Conseguentemente l'emendamento 10.21 è precluso.

La Commissione respinge poi l'emendamento 10.63.

Il senatore RIZZI invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario già espresso sugli emendamenti 10.64 e 10.65.

Il presidente GIOVANELLI ed il sottosegretario CALZOLAIO invitano il presentatore a ritirare gli emendamenti 10.64 e 10.65, facendo presente che le questioni ad essi sottese possono essere eventualmente affrontate in sede di esame dell'articolo 4.

Il senatore RIZZI fa propri e ritira gli emendamenti 10.64 e 10.65 riservandosi di riformularli con riferimento all'articolo 4.

Il presidente GIOVANELLI ribadisce il parere contrario già espresso sull'emendamento 10.25 ed invita i presentatori a ritirarlo e a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Il senatore VELTRI manifesta perplessità sull'emendamento 10.25 ed annuncia che i senatori del Gruppo Democratici di sinistra si asterranno su di esso.

Il sottosegretario CALZOLAIO, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.25.

Il senatore BORTOLOTTO insiste per la votazione dell'emendamento 10.25.

L'emendamento 10.25 viene respinto.

Il senatore RIZZI insiste per la votazione dell'emendamento 10.66.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 10.66, 10.26 e 10.27, approva l'emendamento 10.28, respinge l'emendamento 10.29 – identico all'emendamento 10.30 – nonché gli emendamenti

10.67, 10.31, 10.68 (sul quale il senatore SPECCHIA ha annunciato il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale), 10.32, 10.33 e 10.34, l'ordine del giorno n. 3 e gli emendamenti 10.35 e 10.36.

Il senatore BORTOLOTTO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 10.37.

Il senatore SPECCHIA annuncia che i senatori del Gruppo Alleanza nazionale voteranno a favore dell'emendamento 10.37.

Il sottosegretario CALZOLAIO ribadisce al senatore Bortolotto l'invito a ritirare l'emendamento 10.37, ricordando che appare preferibile approvare l'emendamento 10.39.

Il senatore VELTRI osserva che l'emendamento 10.37, se approvato, finirebbe con il favorire anche le regioni inadempienti mentre con il disposto dell'emendamento 10.39 si opererebbe in modo più corretto. Invita pertanto il senatore Bortolotto a ritirare l'emendamento 10.37.

Il senatore RIZZI esprime perplessità sulla soluzione prefigurata con l'emendamento 10.39.

Il senatore BORTOLOTTO, accogliendo l'invito del senatore Veltri, ritira l'emendamento 10.37 e preannuncia che voterà a favore dell'emendamento 10.39.

Il senatore SPECCHIA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale sull'emendamento 10.38.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 10.38, approva l'emendamento 10.39 e respinge l'emendamento 10.42.

Gli emendamenti 10.40 e 10.41 sono preclusi.

Il senatore VELTRI invita il senatore Bortolotto a riformulare l'emendamento 10.43 in un nuovo testo che preveda la disattivazione degli impianti per un periodo fino a sei mesi e su di esso annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra.

Il senatore BORTOLOTTO riformula l'emendamento 10.43 accogliendo il suggerimento del senatore Veltri.

L'emendamento 10.43 (nuovo testo) viene quindi approvato, mentre l'emendamento 10.44 è assorbito e l'emendamento 10.69 è precluso.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 10.45 e riformula l'emendamento 10.52 (nuovo testo) in un secondo nuovo testo, in accoglimento di un suggerimento avanzato dal sottosegretario CALZOLAIO.

Il presidente GIOVANELLI avverte che, su proposta del sottosegretario CALZOLAIO, i presentatori hanno riformulato gli emendamenti 10.49, 10.71 e 10.72 nel subemendamento 10.46/1.

Il subemendamento 10.46/1 viene quindi approvato.

La Commissione approva poi l'emendamento 10.46 – identico agli emendamenti 10.47 e 10.70 – nel testo emendato.

Viene respinto l'emendamento 10.50.

Il presidente GIOVANELLI rivede il parere precedentemente espresso e si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 10.51.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.51 e respinge l'emendamento 10.73.

Il presidente GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.52 (secondo nuovo testo).

L'emendamento 10.52 (secondo nuovo testo) viene quindi approvato mentre, con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 10.53 e respinge l'emendamento 10.54.

Il senatore RIZZI annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo Forza Italia sull'articolo 10, che appare di contenuto eccessivamente ottimistico. Al riguardo, il rappresentante del Governo dovrebbe quanto meno chiarire alla Commissione se siano stati effettuati studi attendibili sui tempi e le modalità del risanamento.

Il sottosegretario CALZOLAIO risponde affermativamente al quesito postogli dal senatore Rizzi, facendo riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992.

Il senatore LASAGNA, intervenendo in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia che si asterrà sull'articolo 10 il quale, tra l'altro, appare del tutto carente non contemplando le procedure previste dall'emendamento 15.0.1, da lui presentato insieme con i senatori Rizzi e Manfredi.

Il senatore MANFREDI, intervenendo in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia che si asterrà sull'articolo 10, condividendo quanto osservato dal senatore Rizzi. Discutibile, in particolare, è la scelta di addossare interamente ai gestori i costi del risanamento mentre sicuramente preferibile sarebbe stata la scelta prefigurata dai senatori della sua parte politica di prevedere un contributo a carico dello Stato. Non aver accolto un emendamento presentato in tal senso dai senatori di Forza Italia significa aver

voluti eludere un problema assai delicato, con la conseguenza che i costi del risanamento saranno trasferiti inevitabilmente sulle spalle degli utenti.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.1.

Il senatore BORTOLOTTI illustra brevemente gli emendamenti 11.3 e 11.7.

Il senatore VELTRI aggiunge la propria firma agli emendamenti 11.5 e 11.6 e rinuncia ad illustrarli.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 11.2 e 11.4. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.3, 11.5 e 11.6, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 11.1 e 11.7.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 11.3, 11.5, 11.6 e 11.7.

Il senatore LASAGNA, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 11.1, sottolinea come le risorse stanziare per i programmi di educazione ambientale non siano state mai finora utilizzate.

La Commissione respinge l'emendamento 11.1.

Il senatore BORTOLOTTI ritira gli emendamenti 11.3 e 11.7.

Il senatore VELTRI ritira gli emendamenti 11.5 e 11.6.

La Commissione approva quindi l'articolo 11.

Si passa all'esame di alcuni emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il senatore BORTOLOTTI illustra brevemente l'emendamento 11.0.1.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.0.2.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduto l'emendamento 11.0.3, si rimette alla Commissione sull'emendamento 11.0.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.0.2.

Il sottosegretario CALZOLAIO invita il senatore Bortolotto a ritirare l'emendamento 11.0.1 ed a trasformarlo in un ordine del giorno o, in alternativa, a riformularlo in un emendamento riferito all'articolo 4, comma 1, lettera b). Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 11.0.2.

Il senatore VELTRI condivide i contenuti dell'emendamento 11.0.1 che invita il senatore Bortolotto a riformulare con riferimento all'articolo 4. Se tale suggerimento venisse accolto, aggiungerebbe la propria firma al nuovo testo dell'emendamento.

Il senatore MANFREDI preannuncia che, se l'emendamento 11.0.1 venisse riformulato con riferimento all'articolo 4, aggiungerebbe la propria firma a tale proposta emendativa.

Il senatore BORTOLOTTA ritira l'emendamento 11.0.1, riservandosi di riformularlo con riferimento all'articolo 4.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 11.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANFREDI richiama l'attenzione del presidente Giovanelli sull'esigenza di invitare il Ministro dell'interno a riferire sulla campagna contro gli incendi boschivi predisposta per l'estate 2000.

Il presidente GIOVANELLI assicura il senatore Manfredi che non mancherà di sottoporre tale istanza al prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 10.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici)

1. È di competenza delle regioni e delle province la elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'*elettrosmog* deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

- a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;
- b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
- c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
- d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

- a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di

più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;

b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di *roaming* da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti, da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonchè delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonchè le relative distanze di rispetto di cui al-

l'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei *radar* e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».

10.1

SPECCHIA, BONATESTA, COZZOLINO, MAGGI

Il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta un piano di risanamento al fine di adeguare entro il termine di diciotto mesi gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla regione oppure, ove minori, dallo Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

10.3

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «la regione» fino a: «gestori» con le seguenti: «l'Autorità per le comunicazioni elabora,

sulla base delle proposte delle Regioni e delle osservazioni dei soggetti gestori,».

10.55

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in modo» fino ad: «anni» con le seguenti: «entro il termine di dieci anni».

10.59

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

10.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

10.6

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai valori» fino a: «qualità» con le seguenti: «e ai valori di attenzione».

10.57

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano può prevedere la delocalizzazione degli elettrodotti e degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia. Per gli impianti civili fissi diversi da quelli di teleradiodiffusione, la delocalizzazione deve avvenire secondo le prescrizioni dei comuni interessati».

10.7

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano», inserire le seguenti: «deve indicare su idonea cartografia la localizzazione e le carat-

teristiche di emissione degli impianti fissi per radiodiffusione e per telefonia mobile. Esso».

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» inserire le seguenti: «deve contenere l'indicazione, su idonea cartografia, degli elettrodotti esistenti e».

10.74

BORTOLOTTO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» aggiungere le seguenti: «, la cui realizzazione è affidata alle Regioni».

10.56

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» aggiungere le seguenti: «, la cui realizzazione è controllata dalle Regioni,».

10.56 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «impianti di radiodiffusione» fino a: «siti idonei» con le seguenti: «elettrodotti ed impianti di cui all'articolo 2, comma 1».

10.8

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «definita dall'Autorità per le comunicazioni».

10.58

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il risanamento è effettuato con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».

10.60

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati, nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi».

10.9 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati alle regioni, nei termini indicati al primo periodo».

10.9 (Nuovo testo) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi».

10.9 (Secondo nuovo testo) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3» *con le seguenti:* «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.10 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «i gestori degli elettrodotti presentano» *con le seguenti:* «l'ente competente presenta».

10.11 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione» con le seguenti: «ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».

10.12 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» aggiungere le seguenti: «e gli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «nonchè dalle regioni per quanto attiene gli obiettivi di qualità».

10.13 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

10.14 COLLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati, nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi».

10.15 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati alle regioni, nei termini indicati al primo periodo».

10.15 (Nuovo testo) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risa-

namento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi».

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: : «Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma».

10.15 (Secondo nuovo testo) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «con tensione» *fino ad:* «150 KV».

10.62

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» *con le seguenti:* «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.18

RESCAGLIO, LO CURZIO

All'emendamento 10.19, sostituire le parole: «le regioni interessate.» *con le seguenti:* «le regioni ed i comuni interessati.».

Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sentiti i comuni interessati».

10.19/1

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» *con le seguenti:* «Il piano è approvato, con even-

tuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.19

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» *con le seguenti:* «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.61

VELTRI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «, sentiti» *con le seguenti:* «e con».

10.21

COLLA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «le regioni interessate.» *con le seguenti:* «le regioni ed i comuni interessati.».

Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sentiti i comuni interessati».

10.22

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «sentito» *fino alla fine del periodo.*

10.63

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I piani di risanamento di cui al presente articolo dovranno prevedere come obiettivo di qualità, per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 HZ, il valore di 0,2 microtesla sia nella progettazione delle nuove linee sia per le linee già esistenti e che si trovino vicino ad abitazioni».

10.64

CENTARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I piani di risanamento di cui al presente articolo dovranno prevedere come obiettivo di qualità, per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 HZ, il valore di 0,2 microtesla sia nella progettazione delle nuove linee sia per le linee già esistenti».

10.65

CENTARO

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «essere» inserire le seguenti: «avviato entro ventiquattro mesi e».

10.25

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «venti».

10.66

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, sostituire nel primo periodo le parole: «dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.26

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «otto anni».

10.27

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici anni» con le seguenti: «entro dieci anni».

10.28

CARCARINO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.29

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.30

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed alle» fino a: «maggio 1992».

10.67

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione», aggiungere le seguenti: «e agli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè dalle regioni per quanto attiene gli obiettivi di qualità».

10.31

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «onere» fino a: «n. 79» con le seguenti: «con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».

10.68

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad aumenti delle tariffe».

10.32

COLLA

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «che, in ogni caso, potrà riguardare una quota non superiore al 70 per cento dei costi complessivamente sostenuti».

10.33

CARCARINO

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «entro il limite massimo del 70 per cento».

10.34

CARCARINO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni».

10.35

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni».

10.36

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sostituire le parole da: «Le somme» fino a: «monitoraggio» con le seguenti: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 sono versate alle regioni».

10.37

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le sanzioni di cui all'articolo 16 sono versate direttamente alle regioni nel cui territorio è accertata la violazione. Ad integrazione delle risorse assegnate alle regioni ai sensi del primo periodo del presente comma, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate dalle stesse regioni».

all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio».

10.38

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento».

10.39

CARCARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento».

10.40

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «dell'80 per cento».

10.41

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole da: «tali somme sono destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «tali somme sono ripartite tra le regioni in misura proporzionale alla somma delle sanzioni irrogate nel proprio territorio e sono destinate dalle stesse regioni, ad integrazione delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'attività di controllo e di monitoraggio».

10.42

COLLA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

10.43

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «può comportare la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi» con le se-

guenti: «comporta la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi,».

10.43 (Nuovo testo) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

10.44 CARCARINO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «può comportare» fino alla fine della frase con le seguenti: «può comportarne la disattivazione, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica utilità».

10.69 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, dopo le parole: «la disattivazione è disposta» aggiungere le seguenti: «con provvedimento del presidente della giunta regionale».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e b).

10.45 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 10.46, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.46/1 MAGGI, SPECCHIA, VELTRI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.46 MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.47

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.70

VELTRI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.49

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.71

VELTRI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.72

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sentite altresì le regioni interessate,» con le seguenti: «avendo sentito i comuni e le regioni interessate,».

10.50

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «elettrodotti» aggiungere le seguenti: «con tensione superiore a 150 kV».

10.51 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

10.73 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con provvedimento della regione per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione fino a 150 kV, i sistemi radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per la trasmissione di dati».

10.52 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, lettera b) dopo le parole «per quanto riguarda» inserire le seguenti: «gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV,».

10.52 (Nuovo testo) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, lettera b) sostituire le parole «con provvedimento della regione per quanto riguarda i sistemi radioelettrici, » con le seguenti: «con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici,».

10.52 (Secondo nuovo testo) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere d), h) ed l) dell'articolo 3, deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documenta-

zione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto».

10.53 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, ed il Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni elettromagnetiche, inclusa la chiusura dell'impianto».

10.54 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1 BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere l'articolo.

11.2 SERENA

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «5.000 milioni»

11.3 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «5.000 milioni»

11.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della pubblica istruzione promuove l'introduzione, nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, di lezioni informative sull'utilizzazione dei prodotti di largo consumo, la cui alimentazione produce radiazioni non ionizzanti».

11.5

CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-ter. Il Ministro della pubblica istruzione promuove l'introduzione, nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, di lezioni informative sull'utilizzazione dei prodotti di largo consumo, la cui alimentazione produce radiazioni di frequenza variante tra 0 hertz (Hz) e 300 Giga hertz (GHz)».

11.6

CARCARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni locali curano la diffusione delle informazioni sull'inquinamento elettromagnetico e sulla presente legge, attraverso iniziative istituzionali e sul territorio».

11.7

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza e radiofrequenza».

11.0.1

BORTOLOTTO, PASQUINI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Informazione per l'utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile, industriale e commerciale)

1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dicitura: "questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzanti ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini".

2. Per "distanza di sicurezza" è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

11.0.2

BONATESTA, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Informazione per l'utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile, industriale e commerciale)

1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dicitura: "questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzanti ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini".

2. Per "distanza di sicurezza" è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

11.0.3

SERENA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Schema di relazione conclusiva sulle strutture sanitarie incompiute o non funzionanti
(Seguito della discussione ed approvazione)

Il presidente PIANETTA ricorda che nella scorsa seduta, dopo l'illustrazione dello schema di relazione in titolo da parte del relatore, senatore Di Orio, era iniziata la discussione.

Prende la parola il senatore DE ANNA, il quale si congratula con il relatore per il vasto ed impegnativo lavoro svolto: la relazione in esame rappresenta infatti un contributo necessario ed importante non solo per la comprensione di un fenomeno che ha segnato assai negativamente la realtà ospedaliera italiana degli ultimi decenni, comportando pesanti ricadute finanziarie, ma anche per stimolare il completamento di quei presidi ospedalieri che possono essere utilmente inseriti nelle reti ospedaliere regionali. Al riguardo sottolinea come ora sia compito delle Regioni operare la scelta degli ospedali da completare, prendendo atto che la ultimazione di alcune strutture è in taluni casi impossibile e in altri inutile nell'attuale contesto di programmazione.

La senatrice Carla CASTELLANI, dopo essersi associata alle congratulazioni rivolte al relatore, giudica di grande interesse i risultati cui è pervenuta l'inchiesta, soprattutto con riferimento all'impressionante dato relativo all'entità del danno per l'erario conseguente al fenomeno analizzato. Peraltro, tenuto presente che molte strutture interessate da opere di ristrutturazione sono piuttosto risalenti nel tempo, sembra legittimo domandarsi se l'ultimazione dei lavori possa essere effettivamente funzionale rispetto all'obiettivo di porre a norma tali presidi. Tale riflessione induce a pro-

spettare l'opportunità di istituire in ciascuna Regione un organo tecnico che valuti la congruità delle ristrutturazioni previste, anche alla luce dell'obiettivo, illustrato recentemente dal ministro Veronesi alla Commissione igiene e sanità, di modernizzare ed adeguare gli standard logistici degli ospedali.

Da ultimo la senatrice Carla Castellani domanda al relatore le ragioni per le quali nello schema di relazione non vengono prese in esame strutture ospedaliere incompiute situate in Emilia-Romagna ed in Toscana.

Il senatore MONTELEONE, complimentatosi con il relatore, osserva come i significativi esiti cui è pervenuta l'inchiesta corroborino l'opportunità della scelta di avviare un'indagine sugli ospedali incompiuti compiuta nella passata legislatura dalla Commissione di inchiesta allora presieduta dal senatore Martelli; sottolinea altresì che, grazie alla continuità assicurata dall'opera dell'attuale Commissione, è stato possibile non solo completare l'inchiesta, ma anche stimolare concretamente il completamento di alcuni ospedali verificatosi negli ultimi anni. Se, come ha già sottolineato il senatore De Anna, non è realisticamente possibile, e per certi versi nemmeno opportuno alla luce dei mutati criteri in campo ospedaliero, che tutte le strutture incomplete vengano ultimate, d'altra parte certamente il lavoro compiuto dalla Commissione costituisce un efficace contributo affinché un simile fenomeno non abbia a ripetersi nel futuro.

Come meridionale, peraltro, il senatore Monteleone non può non esprimere rammarico per il dato che senza dubbio emerge nelle considerazioni conclusive della relazione, ovvero che la maggior parte delle situazioni di incompiutezza riguardano il sud del Paese ed ad esse quindi si applicano principalmente le pertinenti valutazioni che vengono svolte in ordine alle cause di tale fenomeno. Il senatore Monteleone auspica infine che i risultati dell'inchiesta condotta dalla Commissione fungano da supporto per le scelte programmatiche e per le verifiche che è ora compito delle Regioni porre in essere.

Il senatore TIRELLI rileva che senza dubbio la relazione in esame rappresenta un ottimo lavoro, anche se è lecito nutrire qualche riserva sui risultati concreti che essa potrà avere, da momento che non sempre analisi attente ed opportune valutazioni sono sufficienti ad operare un cambiamento di prassi e metodi profondamente radicati. La necessità di un simile cambiamento è peraltro resa evidente dalla lettura della relazione, che getta una luce inquietante sui danni, spesso irreparabili, causati da tali metodi, danni che sembra utopistico da parte del ministro Veronesi pensare di poter sanare nel corso in un'esperienza governativa che durerà, nel migliore dei casi, meno di un anno.

Alla base dello scandalo degli ospedali incompiuti, vi sono, a giudizio del senatore Tirelli, gravi difficoltà amministrative di ordine generale, connesse ad una giungla di competenze e di controlli centralistici, da un lato, e ad insufficienze e lentezze dei finanziamenti, dall'altro. In una simile situazione la colpa delle disfunzioni verificatosi non è imputabile a

single persone o amministrazioni, anche perché in un tale contesto ciascuno può senza difficoltà scaricare su qualcun altro la propria eventuale responsabilità.

Tenuto conto che il fenomeno esaminato è stato aggravato anche dalla circostanza che nel corso degli anni le norme di legge sugli standard dei presidi ospedalieri hanno subito infinite variazioni, il senatore Tirelli sottolinea l'esigenza di operare per garantire una maggiore certezza normativa e di attribuire maggiori responsabilità agli amministratori locali: è questa infatti l'unica via concretamente perseguibile per realizzare un cambiamento indispensabile soprattutto per la parte più debole del Paese.

Il senatore Baldassare LAURIA esprime compiacimento per l'importante lavoro svolto che offre un quadro chiaro ed esaustivo di un grave fenomeno che ha principalmente interessato il Mezzogiorno. Tale situazione trae peraltro origine dalla inadeguatezza delle strutture ospedaliere esistenti nel Sud all'inizio degli anni '60 e al conseguente desiderio di porre riparo a tale carenza utilizzando i finanziamenti che si rendevano disponibili pur in assenza della certezza di condurre a termine in un tempo ragionevole le opere avviate. A suo giudizio, peraltro, la lettura della relazione consente un sia pur cauto ottimismo, pur dovendosi prendere atto che criteri ed obiettivi della sanità sono oggi profondamente mutati rispetto all'epoca in cui molte strutture ospedaliere sono state progettate.

La senatrice BERNASCONI – associatasi ai complimenti rivolti al relatore, che ha condotto a termine con grande determinazione un'inchiesta assai vasta – concorda sull'iniziativa assunta dal presidente Pianetta per la pubblicazione in volume della relazione in esame e per la sua più ampia diffusione, giacché in tal modo sarà possibile aumentarne l'impatto sulle concrete situazioni del Paese. Del tutto opportunamente la relazione non entra nel merito delle scelte politiche compiute, limitandosi ad accertare la situazione esistente, che peraltro in alcuni casi si caratterizza per una evidente irrazionalità. Spetta ora alle Regioni realizzare una svolta operativa scegliendo quali strutture ospedaliere portare a compimento: l'ineludibilità di una simile scelta è del resto la conseguenza dell'assoluta mancanza di programmazione con cui negli scorsi decenni è stata avviata la costruzione di nuovi presidi ospedalieri e l'ampliamento di altri esistenti.

Il senatore BRUNI, in un breve intervento, sottolinea come l'indagine svolta abbia accertato l'esistenza di numerose strutture incompiute ed auspica che il completamento di quelle che sarà possibile inserire convenientemente nella rete ospedaliera si ponga in linea con quei criteri e quegli standard indicati dal ministro Veronesi come necessari per un'assistenza ospedaliera centrata finalmente sulle esigenze del malato.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO ribadisce che il documento in discussione rappresenta un risultato importante per l'intera

Commissione poiché raccoglie in modo sistematico ed incontrovertibile le risultanze di un'indagine analitica che ha consentito di gettare luce su un fenomeno di primario rilievo per la realtà sanitaria del Paese.

Con riferimento all'osservazione avanzata nella scorsa seduta dalla senatrice Daniele Galdi, il relatore concorda sugli effetti distorsivi determinati dal sistema di finanziamenti a lotti, ma osserva anche che la gran parte delle opere oggetto dell'indagine presenta sin dal suo inizio gravissime lacune: basti pensare che in alcuni casi i lavori sono iniziati in assenza di un piano finanziario dell'opera e talvolta perfino di un progetto esecutivo approvato.

Quanto al ruolo giocato dalle autonomie, va sottolineato, anche in relazione alle considerazioni svolte dal senatore Camerini in tema di federalismo, che per un lungo periodo l'unico soggetto in campo è stato in effetti il comune, che spesso avviava la costruzione di nuovi ospedali senza informarne lo Stato e, successivamente, senza informarne la Regione, in base ad una distorta concezione dell'autonomia che in realtà mascherava nella maggior parte dei casi iniziative politiche localistiche e personali, miranti a mantenere il consenso elettorale in modo evidentemente non corretto.

Connesso alla presa d'atto di un simile fenomeno, e pur essendo ora superata la fase caratterizzata da un simile localismo estremo, appare comunque condivisibile il suggerimento avanzato dalla senatrice Carla Castellani circa l'istituzione di un organismo tecnico a livello regionale che coadiuvi le Regioni nella scelta delle strutture ospedaliere da completare. Sembra essenziale da questo punto di vista che i piani sanitari regionali determinino bacini di utenza al fine di stabilire quali ospedali sono utili in un contesto programmatico che deve rispettare i criteri stabiliti a livello nazionale, con particolare riferimento al rapporto tra numero di posti letto e abitanti. È utile al riguardo tener presente che se in Sicilia venissero realizzati tutti i presidi ospedalieri al momento incompiuti, si determinerebbe un rapporto tra posti letto e abitanti pari all'11 per mille, più che doppio rispetto a quello stabilito.

Il senatore Di Orio ritiene poi del tutto condivisibile l'obiettivo di modernizzare la rete ospedaliera richiamato dal senatore Bruni, ma avverte che si tratta di un processo per lo meno lungo, tenuto conto della difficoltà di riconvertire alcune strutture caratterizzate da dimensioni che risultano sproporzionate in eccesso rispetto alle esigenze attuali. Si tratta evidentemente di una pesante eredità del passato rispetto alla quale, al di là delle difficoltà di ordine amministrativo, emergono con chiarezza – e su tale punto il senatore Di Orio differenzia il proprio giudizio da quello del senatore Tirelli – responsabilità politiche. A partire degli anni '60 fino agli anni '80 ha infatti avuto corso, soprattutto nel Mezzogiorno, una gestione della rete ospedaliera segnata dalla totale assenza di programmazione e dallo sperpero del pubblico denaro, da parte di un sistema politico che tendeva in questo modo a mantenere la propria influenza sul territorio.

Il relatore, rispondendo allo specifico quesito rivoltagli dalla senatrice Carla Castellani, fa quindi presente che nella relazione non si fa ri-

ferimento a ospedali incompiuti situati in Emilia-Romagna ed in Toscana perché in tali regioni non è stata segnalata la presenza di simili strutture. Con riferimento invece ad una osservazione avanzata nella precedente seduta dal senatore Monteleone precisa che, sulla base di una comunicazione della ASL competente pervenuta in questi giorni, il completamento dell'ospedale di Bassano del Grappa, già in buona parte attivato, è previsto nel 2002: la relazione è stata di conseguenza integrata.

Il relatore ritiene poi almeno in parte condivisibile l'argomentazione del senatore Baldassare Lauria, che ha sottolineato la più difficile situazione di partenza delle strutture ospedaliere situate nel Mezzogiorno; va però rilevato che la risposta a tale carenza è stata piuttosto scomposta, laddove si consideri che, ad esempio, nella provincia di Lecce negli stessi anni è stata avviata la realizzazione di diverse strutture ospedaliere, ciascuna dotata di oltre 200 posti letto, situate a 15 chilometri di distanza l'una dall'altra.

In conclusione, osserva il relatore Di Orio, tra il pessimismo manifestato dal senatore Tirelli e l'ottimismo del senatore Baldassare Lauria, è forse possibile seguire una via intermedia partendo dal riconoscimento che la situazione sta migliorando come dimostrano le numerose strutture completate negli ultimi anni e quelle il cui completamento è imminente. Certamente il fenomeno analizzato ha messo in sconcertante evidenza come i comportamenti reali della politica abbiano contraddetto, sia a livello centrale che a livello locale, quegli intenti programmatori dei quali a partire dagli anni '60 alcuni intellettuali impegnati in politica, come Giorgio Ruffolo, avevano richiamato l'esigenza; è peraltro auspicabile che anche sulla scorta dei risultati dell'inchiesta svolta dalla Commissione si inneschino ora comportamenti virtuosi.

Il presidente PIANETTA ricorda che, al fine di garantirne la più ampia diffusione e pubblicità, ha chiesto al Collegio dei senatori questori di autorizzare la pubblicazione in volume della relazione; la presentazione del volume dovrebbe poi avvenire in una conferenza presso la sala Zucari, alla presenza del Presidente del Senato.

La Commissione approva quindi all'unanimità la relazione in titolo, allegata al presente resoconto ad eccezione delle parti corrispondenti alle relazioni parziali già approvate.

Programma dell'indagine sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nell'ambito della tematica sui trapianti.

Il relatore, senatore DE ANNA, illustra il programma dell'indagine in titolo, la cui opportunità è rafforzata dai dati concernenti le donazioni di organo che, con riferimento al 1999, vedono l'Italia nelle ultime posizioni tra i Paesi europei con 13,7 donazioni per milione di abitanti contro una media nei Paesi europei pari a 16,5. Si deve purtroppo registrare un'insuf-

ficienza delle donazioni rispetto al fabbisogno nazionale, ancorché esse siano passate dalle 329 del 1992 alle 788 dello scorso anno; di queste ultime il Consorzio che gestisce i trapianti nel nord Italia ne ha avute disponibili 520, con un rapporto di 20,3 per un milione di abitanti, il Consorzio del centro ne ha avute 153 con un rapporto del 13,8, mentre i due Consorzi del sud ne hanno avute disponibili 115 con un rapporto di 5,5.

Avendo presente l'esigenza, recentemente sottolineata dal ministro Veronesi davanti alla Commissione igiene sanità del Senato, di potenziare i servizi di anestesia, di rianimazione e di terapia intensiva, l'indagine, dopo una prima ricognizione di carattere bibliografico, dovrebbe articolarsi nello svolgimento di audizioni di uno o due rappresentanti di centri rispettivamente operanti nel nord, nel centro e nel sud del Paese e successivamente nell'effettuazione di sopralluoghi in strutture ubicate nelle diverse parti del territorio nazionale.

Sulla base di tali accertamenti verrà poi redatta una relazione finale, potendosi prevedere per il completamento dell'inchiesta un tempo di circa sei mesi.

In conclusione il senatore De Anna sollecita ogni senatore interessato a partecipare attivamente all'indagine, che concerne un settore di particolare rilievo e delicatezza.

La Commissione prende atto delle indicazioni fornite dal senatore De Anna.

La seduta termina alle ore 9,30.

BOZZA NON CORRETTA

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA SANITARIO**

Le strutture sanitarie incompiute o non funzionanti

RELAZIONE CONCLUSIVA

Relatore Senatore Ferdinando di Orio

SOMMARIO

Premessa

Il patrimonio ospedaliero pubblico

Metodo

Provincia Autonoma di Trento

Regione Veneto

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Liguria

Regione Umbria

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Campania

Regione Basilicata

Regione Puglia

Regione Calabria

Regione Sicilia

Regione Sardegna

Conclusioni

Considerazioni conclusive

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13.40.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e **petizione n. 564** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 giugno 2000.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra una nuova formulazione dell'articolo 18 (emendamento 18.3 nuovo testo) che si pone quale tentativo di mediazione tra gli emendamenti ad esso presentati. L'articolo tende a ridefinire la disciplina della revoca dell'affidamento preadottivo.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI sottolinea l'opportunità del ricorso alla formula, al primo periodo del comma 1 dell'emendamento testè illustrato dal relatore, per la quale la revoca è disposta quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza «ritenute non superabili». Tale dispositivo assegna al tribunale dei minorenni un ruolo non più meramente notarile, ma fortemente connotato nel sostegno alle coppie che si trovino a sperimentare situazioni di difficoltà nel percorso della preadozione.

La senatrice SCOPELLITI chiede chiarimenti sul significato del rinvio all'articolo 10, comma 3, esprimendo preoccupazione per la possibilità che, in caso di revoca dell'affidamento preadottivo, il minore possa essere esposto a gravi traumi.

Dopo che il relatore e la Presidente hanno fatto presente che in ogni caso, una volta pronunciata la revoca, il minore rimane comunque in condizione di adottabilità, la senatrice SCOPELLITI ribadisce le proprie forti perplessità.

Il senatore CAMERINI suggerisce alcune modifiche al testo proposto dal relatore, mentre il senatore STIFFONI prende atto con soddisfazione che l'impianto dell'emendamento 18.3 corrisponde alle scelte di fondo del disegno di legge n. 4196 da lui presentato.

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.5.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 18.3 (nuovo testo) del senatore CALLEGARO. Conseguentemente risulta preclusa la votazione di tutti gli emendamenti all'articolo 18.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 19 (emendamento 19.2 nuovo testo) che prevede che il tribunale per i minorenni, decorso un anno dall'affidamento, provvede sull'adozione con sentenza in Camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non far luogo all'adozione. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e il tribunale per il minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei a favore del minore. Infine il comma 4 prevede che se uno dei due coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere disposta, nell'esclusivo interesse del minore, anche nei confronti di entrambi.

Sulla proposta del relatore sia apre quindi un dibattito nel quale intervengono le senatrici SALVATO, CASTELLANI, BRUNO GANERI e il senatore CAMERINI. In particolare la senatrice SALVATO rileva come la previsione da ultimo richiamata dal relatore sia difforme da quella contemplata dal testo relativo alla fecondazione assistita. Il relatore ritiene preferibile mantenere la formulazione proposta.

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.6, 19.7, 19.8 e 19.9.

Posto in votazione, risulta approvato l'emendamento 19.2 (nuovo testo) del relatore CALLEGARO. Conseguentemente risulta preclusa la votazione di tutti gli emendamenti all'articolo 19.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 20 (emendamento 20.5 nuovo testo) che si pone quale tentativo di mediazione tra gli emendamenti presentati. In particolare, l'articolo stabilisce che avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, può essere proposta impugnazione davanti alla Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. Avverso la sentenza della Corte d'appello è poi ammesso ricorso per cassazione; la relativa udienza deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 e 20.9.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 20.5 (nuovo testo) del relatore CALLEGARO. Conseguentemente risulta preclusa la votazione di tutti gli emendamenti all'articolo 20.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 21.1, si passa all'articolo 22.

Il relatore illustra una nuova formulazione dell'articolo 22 (emendamento 22.10 – nuovo testo), sottolineando l'importanza della scelta di elevare a 25 anni l'età minima per la presentazione da parte dell'adottato dell'istanza volta a conoscere la sua origine e l'identità dei genitori biologici. L'accesso a tali informazioni resta comunque precluso, nel caso in cui anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-BIS, 160-BIS, 445-BIS, 1967-BIS, 852, 1895, 3128 E 3228

Art. 18.

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 2, comma 7» con le seguenti: «cui è stato assegnato compito di vigilanza sull'andamento dello stesso».

18.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 dell'articolo 23 richiamato, dopo le parole: «di cui all'articolo 22, comma 7, quando» inserire le seguenti: «è venuto meno lo stato di abbandono o di adottabilità e quando».

18.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «se opportuno» con le seguenti: «salvo che risulti inopportuno ed alteri il suo equilibrio psico-emotivo».

18.3

IL RELATORE

L'articolo 23 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22 comma 7, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il

minore che abbia compiuto gli anni dodici, e se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni, a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10 comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

18.3 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «i servizi locali» con le seguenti: «i legali rappresentanti degli enti che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno».

18.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18» con le seguenti: «immediatamente annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18».

18.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 19.

All'articolo 25 della legge n. 184, del 1983 sostituire la parola: «coniugi» con la parola: «soggetti».

19.1

DE LUCA Athos

Al comma 1, sostituire le parole: «se opportuno» con le parole: «salvo che risulti inopportuno ed alteri il suo equilibrio psico-emotivo».

19.2

IL RELATORE

L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

5. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

6. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10 comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

19.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dell'articolo 25 richiamato, dopo le parole: «anche il minore di età inferiore,» inserire le seguenti: «i parenti entro il quarto grado del minore».

19.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1, all'articolo 25, ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole: «i servizi locali se incaricati della vigilanza» con le seguenti: «i

legali rappresentanti degli enti che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno».

19.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Nel comma 1, dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, dopo le parole: «con sentenza» sopprimere la parola: «motivata».

19.5

FASSONE

Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, dopo le parole: «con sentenza» sopprimere la parola: «motivata».

19.6

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire la parola: «motivata» con le seguenti: «i legali rappresentanti degli enti che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno».

19.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, dell'articolo 25 richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici non può essere adottato se non manifesta espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta».

19.8

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1 e 4 dell'articolo 25 richiamato, sopprimere le parole: «nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto dalla data della morte».

19.9

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Art. 20.

Al comma 1, l'articolo 26 ivi richiamato è sostituito con il seguente:

«1. Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla Corte d'Appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'Appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento che ritiene opportuno, pronuncia sentenza dandone immediata lettura del dispositivo e depositando la stessa in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti nel testo integrale.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al comma 1, numero 3 dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta sul registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione di producono dal momento della definitività della sentenza».

20.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 184 del 1983 sostituire la parola: «coniugi» con la parola: «persone».

20.2

DE LUCA Athos

Al comma 1 dell'articolo 26 ivi richiamato, sostituire le parole: «decreto motivato» con la parola: «sentenza».

20.3

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 4 maggio 1983, n. 184 aggiungere le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione dell'impugnazione».

20.4

CENTARO, SCOPELLITI, PIANETTA

Al comma 1 alla fine sostituire le parole: «con decreto motivato» con le parole: «con sentenza».

20.5

IL RELATORE

L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla Corte d'Appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'Appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti nel testo integrale.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al comma 1, numero 3 dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta sul registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza.

20.5 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1 dell'articolo 26 richiamato, sostituire la parola: «comunicazione» con la seguente: «notificazione».

20.6

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1 dell'articolo 26 richiamato, dopo le parole: «i coniugi adottanti ed il tutore» inserire le seguenti: «ed i genitori biologici ed i parenti di origine entro il quarto grado».

20.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto motivato» con le seguenti: «sentenza motivata».

20.8 TOMASSINI, PIANETTA

Al comma 2 dell'articolo 26 richiamato, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

20.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Art. 21.

Al comma 2 dell'articolo 27 richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i diritti ereditari in favore dell'adottato».

21.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Art. 22.

L'articolo 28 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – 1. Il minore adottato ha diritto di essere informato di tale sua condizione ed è onere dei genitori adottivi di provvedervi, nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26 comma 3.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa

comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

4. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere inoltrata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza o nascita dell'adottato.

5. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle parti: adottato, genitori biologici e adottivi, parenti d'origine dell'adottato, qualora questi fosse orfano di genitori e chiunque altro ritenga opportuno; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare le conseguenze pratiche dell'accesso alle notizie di cui al comma 4 e, definita l'istruttoria, autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

6. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

22.10 (nuovo testo)

IL RELATORE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

212^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Borroni.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che ieri si è tenuto un incontro di una delegazione della Giunta con la Commissione politica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, cui ha preso parte la senatrice Squarcialupi quale componente del suddetto organismo, che si è riunita a Roma. In tale occasione sono stati affrontati, fra l'altro, i temi della Conferenza intergovernativa e dell'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del contributo che su tale argomento è stato proposto dalla Giunta alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si è tenuta a Lisbona lo scorso mese.

Al riguardo l'oratore propone di inserire nel programma dei lavori della Giunta, quale materia di competenza, l'esame di una relazione per l'Assemblea sulla COSAC di Lisbona.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'apprezzamento espresso dai componenti della Commissione politica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per gli interventi dei componenti della Giunta e, in particolare, del presidente Bedin. Al riguardo la suddetta Commissione ha giudicato talmente proficua la riunione da proporre di sviluppare ulteriormente il tema dei rapporti con i Parlamenti nazionali.

La Giunta conviene, quindi, sulla proposta del Presidente.

Il senatore VERTONE GRIMALDI propone di approfondire la questione dei danni derivanti ai prodotti lattiero-caseari italiani da alcune recenti decisioni dell'Unione europea riportate da notizie di stampa.

Il presidente BEDIN rileva come la questione evidenziata dal senatore Vertone Grimaldi possa essere approfondita a proposito del successivo esame del disegno di legge n. 4550, sul latte in polvere destinato ad uso zootecnico.

IN SEDE CONSULTIVA

(4636) Proroga dei termini in materia di acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo il quale è volto a prorogare talune disposizioni in materia di acque di balneazione che consentono l'applicazione di limiti più permissivi per il parametro ossigeno, rispetto a quelli prefissati, in relazione al fenomeno dell'eutrofizzazione.

Al riguardo l'oratore evidenzia la compatibilità delle suddette misure con la normativa comunitaria in quanto l'articolo 8 della direttiva 76/160/CEE, alla lettera b), ammette l'applicazione di deroghe in merito al rispetto dei parametri stabiliti dalla stessa direttiva qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze senza pregiudizio della salute pubblica.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio

(Seguito esame e conclusione. Parere alla 9^a Commissione: favorevole condizionato all'esito dei negoziati comunitari)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 7 giugno.

Il presidente BEDIN ricorda che nelle precedenti sedute il relatore ha illustrato il provvedimento in titolo e che, essendo emersa la questione della procedura d'infrazione contro l'Italia connessa al suddetto provvedimento, si è posta l'esigenza di approfondire l'argomento con il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BORRONI rileva come il provvedimento in titolo si inquadri nell'ambito di un'iniziativa assunta dal Ministro per le politiche agricole e forestali – recependo le istanze in tal senso presentate da numerosi Gruppi parlamentari – per indurre l'Unione europea a modificare la normativa vigente e consentire l'impiego di traccianti nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico. Il disegno di legge, peraltro, all'articolo 1, comma 1, richiama la norma del Trattato di Amsterdam che ammette deroghe al divieto di restrizioni all'importazione o al transito di beni per motivi connessi alla tutela della salute. Al riguardo si deve tuttavia considerare che la Commissione, come si evince dalla lettera invita dal Commissario europeo Fischler, ritiene che l'Italia debba presentare ai competenti servizi comunitari un fascicolo sull'argomento che consenta all'Unione ed agli altri Stati membri di valutare se i timori italiani siano fondati o meno.

Il Governo, pertanto, contestualmente all'adozione del disegno di legge in titolo – che affronta un problema aperto dalla metà degli anni ottanta – si accinge ad investire politicamente della questione le istituzioni comunitarie, anche al fine di superare l'opposizione manifestata da taluni paesi nei confronti della posizione italiana.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sulla posizione italiana in quanto non ritiene che il richiamo alla tutela della salute pubblica costituisca l'argomento più valido per sostenere una linea che invece è sostanzialmente volta a difendere dei prodotti che rappresentano una componente importante dell'identità culturale nazionale. Appare opinabile l'assunto che il latte in polvere sia lesivo della salute laddove la questione di fondo è quella di contrastare una forma di centralismo europeo inaccettabile.

Il presidente BEDIN esprime forti riserve per taluni argomenti addotti nella lettera del Commissario Fischler, laddove si eccipisce come dagli atti parlamentari si evinca che la maggiore preoccupazione italiana non è sia quella di tutelare la salute e la sicurezza alimentare bensì quella di reprimere i casi di frode.

L'oratore chiede altresì al rappresentante del Governo se la suddetta iniziativa italiana sia stata assunta di concerto con altri Stati membri onde far fronte alle obiezioni poste da paesi quali l'Olanda e la Germania. Si deve infine tener conto che la comunicazione della Commissione europea evidenzia l'esigenza di un'armonizzazione per evitare che ciascuno Stato definisca proprie regole unicamente sulla base delle rispettive esigenze.

Il relatore BETTAMIO, convenendo con il presidente Bedin che la lettera del Commissario Fischler sembra muovere un processo alle intenzioni, rileva che lo stesso documento evoca il rischio che si configurino degli ostacoli per gli scambi commerciali.

A tale proposito l'oratore chiede, in attesa che l'iniziativa assunta dall'Italia per una modifica della disciplina comunitaria produca effetti,

come il Governo intenda replicare alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea in merito al provvedimento in titolo.

Il senatore MANZI osserva come la tendenza in atto ponga a repentaglio la sopravvivenza di quei formaggi tipici delle zone alpine i cui processi di produzione non rispettino i canoni comunitari. A tale proposito si pone l'esigenza di evidenziare le misure realmente indispensabili per assicurare la protezione dei consumatori senza penalizzare ingiustamente le produzioni tradizionali. Tale approccio dovrebbe valere anche per l'utilizzo del latte in polvere, che non può essere ritenuto dannoso in quanto tale.

Il senatore BESOSTRI osserva che le suddette misure sull'impiego dei traccianti o si applicano ai soli produttori italiani – ed in tal caso penalizzerebbero questi ultimi senza impedire l'immissione sul mercato di latte in polvere senza traccianti da parte dei concorrenti stranieri – oppure, ove rivolte a tutti i produttori comunitari, costituendo un oggettivo ostacolo all'importazione, non potrebbero che essere oggetto di una condanna per la palese violazione della normativa comunitaria.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea come l'esigenza di non ledere gli interessi dei produttori stranieri non possa comportare la rassegnazione per il danneggiamento dei produttori di formaggi italiani. Al riguardo dovrebbero essere possibili delle intese con paesi, quale la Francia, che hanno interessi analoghi.

Il sottosegretario BORRONI, ricordando i risultati conseguiti dall'Italia con l'adozione di norme comunitarie che tutelano circa duecento prodotti tipici, evidenzia come, nonostante le varie argomentazioni che sono emerse, l'unico argomento giuridicamente fondato per sostenere il provvedimento in titolo dinanzi all'Unione europea sia il richiamo all'articolo 30 del Trattato sull'Unione europea che, in relazione alla tutela della salute, ammette delle deroghe alla normativa sugli scambi.

Dopo aver osservato che la complessità della trattativa si desume anche dal tono perentorio della nota della Commissione europea – la quale, tuttavia, non esclude la possibilità che si siano verificati degli abusi in materia – l'oratore ribadisce come l'iniziativa del Governo risponda a specifiche sollecitazioni del Parlamento.

Il Sottosegretario, preannunciando iniziative diplomatiche volte a replicare alle obiezioni di taluni Stati membri, precisa inoltre che il provvedimento in titolo non può che applicarsi a qualunque tipo di latte in polvere destinato ad uso zootecnico, ivi incluso quello di importazione.

Il presidente BEDIN rileva come dal dibattito emerga il nodo costituito dal fatto che il disegno di legge in titolo, da un lato, va incontro ad una procedura d'infrazione e, dall'altro, potrebbe costituire un elemento di pressione per accelerare la trattativa sulla modifica della disciplina comu-

nitaria vigente che, benché già contempra un sistema di controlli e di ispezioni, per stessa ammissione della Commissione europea non esclude il verificarsi di frodi.

Il relatore BETTAMIO, rilevando come le disposizioni del disegno di legge in titolo evidenzino il rischio, a volte in modo indiretto, che il latte in polvere destinato ad usi zootecnici possa essere impiegato per alimenti umani, propone di invitare la Commissione di merito a rinviare l'approvazione in attesa degli sviluppi del negoziato europeo.

Il presidente BEDIN rileva che la proposta del relatore potrebbe comportare il blocco dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Il senatore BESOSTRI osserva che la posizione negoziale italiana in ambito comunitario potrebbe essere indebolita dall'avvio di una procedura d'infrazione.

Rilevando come alcune norme comunitarie, sotto il pretesto di fini sanitari, pongano delle assurde vessazioni per talune produzioni tradizionali, l'oratore evidenzia tuttavia l'esigenza di pervenire ad un'intesa europea e come il problema si ricolleggi a quello di una più efficace partecipazione dell'Italia alla cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario. Egli propone pertanto di trasmettere alla Commissione di merito un parere che, esprimendo il sostegno della Giunta per l'iniziativa assunta dal Governo per sollecitare una modifica della disciplina comunitaria, condizioni il giudizio favorevole all'esito dei negoziati comunitari nel senso predetto.

Il presidente BEDIN osserva che il parere favorevole della Giunta può essere correlato anche all'accoglimento della deroga richiesta dall'Italia ai sensi dell'articolo 30 del Trattato sulla Comunità europea.

Il relatore BETTAMIO condivide le suddette considerazioni.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole, nei termini emersi nel dibattito, condizionato all'esito dei suddetti negoziati comunitari.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali, Antonio MACCANICO.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione del Ministro per le riforme istituzionali, Antonio Maccanico, sugli indirizzi del Governo in materia di riforme istituzionali riguardanti le Regioni e il sistema delle autonomie

(Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in tale forma.

La Commissione consente.

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Mario PEPE, il Ministro Antonio MACCANICO svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti, i senatori Renzo GUBERT (Misto-Centro), Ivo TAROLLI (CCD), Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), Tarcisio ANDREOLLI (PPI), Antonio PIZZINATO (DS), il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS), il senatore Giorgio BORNACIN (AN) e il deputato Umberto GIOVINE (FI), cui replica il Ministro MACCANICO.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente della Federazione nazionale dei veterinari, dottor Domenico D'Addario, il Presidente del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti, dottor Tullio Scotti, il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari, dottor Alessandro Lombardi, e il dottor Augusto Romagnoli, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 14.

In apertura di seduta il Presidente avverte di aver sollecitato l'attenzione del Ministro del lavoro su taluni aspetti del bilancio dell'Inpgi, causa di difficoltà strutturali della gestione, secondo quanto emerso nel corso della recente audizione dei rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e del Presidente e del direttore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente della Federazione nazionale dei veterinari, del Presidente del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

Il Presidente, ricordato che oggetto della verifica condotta dalla Commissione con la procedura informativa in atto è, analogamente a quanto già avvenuto su altri temi relativi alla previdenza pubblica, la legislazione concernente gli enti di previdenza privatizzati, avverte che lo scopo dell'iniziativa non è certamente quello di incidere sull'autonomia delle Casse né, tanto meno, sulla disponibilità dei loro patrimoni, ma di accertare se vi siano aspetti della legislazione da modificare al fine di migliorare la normativa vigente. Non deve peraltro meravigliare il breve intervallo di tempo intercorso dalla privatizzazione, solo che si consideri che la Commissione, già nel 1997, ha sviluppato una verifica sulla congruità della riforma pensionistica adottata nel 1995. Precisato che l'attività della Commissione non riguarda le fonti dell'autonomia degli enti – regolamenti e statuti – , il presidente De Luca fa presente che si pone, in primo luogo, l'esigenza di evitare – critiche in tal senso sono state giustamente mosse dalla Cassa forense e dalla Cassa dei commercialisti – che, con leggi provvedimento parziali e settoriali, si turbi il sistema legislativo e si incida sull'autonomia stessa degli enti.

Occorre dunque verificare – si tratta di spunti di riflessione offerti al confronto – se debba essere conservato il doppio statuto che distingue gli enti previdenziali nuovi, costituiti nel 1996, dagli enti cosiddetti storici nati nel 1994. Tale questione coinvolge, fra l'altro, la eventualità di promuovere o di prevedere – qualora si convenga sull'equità del sistema – l'adozione del metodo contributivo per tutti gli enti, essendo noto che per quelli di nuova costituzione tale sistema di calcolo è obbligatorio, mentre è solo programmato per gli altri. Rammentato quindi che all'estensione del periodo di riferimento per il calcolo della pensione – altro argomento da valutare – molti enti hanno autonomamente provveduto, il Presidente sottolinea come, sul piano delle garanzie da fornire agli iscritti, si debba considerare l'opportunità di un adeguamento della riserva tecnica, oggi commisurata a cinque annualità delle pensioni pagate nel 1994, secondo una scelta già autonomamente compiuta dagli enti, nonché l'ipotesi di ampliare, nei limiti attuarialmente possibili, il periodo temporale del bilancio tecnico, così da dotare gli enti di uno strumento previsionale migliore. Dopo aver proposto la questione della eventuale scelta verso la capitalizzazione, con il conseguente abbandono del sistema del finanziamento a ripartizione, essendo difficile immaginare di imporre un obbligo associativo a coloro che non sono ancora iscritti a gestioni private, il presidente De Luca ritiene meritevole di una riflessione il trattamento fiscale degli enti. La Commissione, nel corso della procedura informativa, ha da tempo approfondito il problema che ha avuto recentemente eco nel conve-

gno dell'AdEPP, come è apparso sulla stampa. Non sembra equo che le Casse, private per autonomia e per natura, ma che tuttavia svolgono una funzione pubblica, siano trattate, sul piano fiscale, come qualsiasi altra persona giuridica. Chiarito infine che la Commissione ha inteso, con l'audizione di tutte le articolazioni istituzionali espresse dalle diverse professioni, raccogliere la più ampia gamma di pareri e di proposte, al di là della rappresentatività dei diversi soggetti – che non è in discussione – il Presidente avverte che darà la parola ai Presidenti dell'Ordine professionale, del Sindacato e, a conclusione, al Presidente della Cassa, che potrà così ricondurre a sintesi, anche sul piano tecnico, le diverse argomentazioni che emergeranno dalla discussione.

Interviene il dottor D'Addario, Presidente della Federazione nazionale dei veterinari, che, dopo aver ricordato come fin dal 1958, anno della costituzione dell'Ente, egli si sia occupato della previdenza della categoria, fa presente che mai come negli anni più recenti si è proficuamente operato per rendere l'Enpav sicuro garante dei diritti degli iscritti. A tale fondamentale scopo sono state assunte diverse iniziative e la Federazione ha seguito attentamente e direttamente – il Presidente è membro del Consiglio di amministrazione dell'Enpav – tale politica che, considerate anche le esperienze delle altre Casse, oggi rende sicura la categoria, sotto il profilo previdenziale, in una prospettiva di lungo periodo.

Chiarito dal presidente De Luca che la procedura informativa non riguarda la gestione dell'Enpav, peraltro valutata positivamente in una apposita Relazione presentata al Parlamento, ma la verifica della adeguatezza della legislazione, prende la parola il dottor Scotti, Presidente del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti. Espresa, a nome del Sindacato, piena soddisfazione per la gestione della Cassa che ha apportato correzioni a garanzia delle prestazioni, ad esempio ampliando a 25 anni il periodo considerato per il calcolo della pensione, dichiara di valutare con interesse l'ipotesi di un fondo di previdenza complementare, gestito dall'Enpav. Definito fondamentale, per i professionisti, il sistema previdenziale privatizzato, pilastro unico a garanzia delle prestazioni future, il dottor Scotti ritiene che la scelta della privatizzazione e l'autonomia della gestione abbiano rappresentato un notevole progresso per la categoria.

Rilevato dal presidente De Luca che l'Enpav, come del resto tutte le Casse privatizzate, deve essere valutato in base alla capacità di fornire prestazioni nel lungo periodo, interviene il dottor Lombardi, Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

Ringraziata la Commissione dell'invito all'audizione odierna, il dottor Lombardi pone in evidenza come la Cassa, con la privatizzazione intervenuta nel 1994, rappresenti una tappa fondamentale, di enorme progresso rispetto alla situazione precedente che registrava, per i veterinari, irrisori livelli di pensione.

Dopo aver assicurato che l'Enpav ha già provveduto alle misure di trasparenza, nel rapporto con gli iscritti, indicate nella recente lettera del presidente De Luca, il dottor Lombardi esprime perplessità sulla ipotesi di una legge quadro valida per tutti gli enti. Se a questa si aggiungono

altre iniziative, quali ad esempio la proposta di versamento in tesoreria, si spiega l'allarme che si è determinato nelle categorie professionali. Ricordato poi che l'Enpav ha provveduto ad ampliare il periodo di riferimento per il calcolo della pensione, a ridurre l'aliquota di rendimento, a modificare il regime delle pensioni di anzianità e a realizzare anche un sito internet per la migliore informazione degli iscritti, il dottor Lombardi osserva come la buona gestione dell'ente sia in grado di garantire le nuove generazioni di professionisti. Lamentato che si sia determinata una notevole riduzione dell'apporto economico alla Cassa per la mancata applicazione del contributo integrativo al 2 per cento sulle attività professionali dei veterinari pubblici dipendenti, una circostanza questa che rende più difficile l'elaborazione di un adeguato bilancio tecnico, venendo a mancare, alle proiezioni economiche, un importante elemento di riferimento, il dottor Lombardi conclude rilevando che le misure di rigore adottate dall'Enpav sono state accolte positivamente dalla categoria essendosi consolidata la consapevolezza della serietà che informa la gestione della Cassa.

Il presidente De Luca invita il dottor Lombardi ad inviare una nota scritta sulla questione da ultimo sollevata, sulla quale intende interessare le competenti sedi, e dà quindi la parola al dottor Romagnoli, direttore generale dell'Enpav.

Rammentato preliminarmente che, con le modifiche statutarie già operative, l'Enpav si è assicurato una tranquilla gestione oltre il 2020 e che sulla scorta del bilancio tecnico sarà possibile monitorare la evoluzione della gestione così da apportare tempestivamente gli aggiustamenti che si rendessero necessari, il dottor Romagnoli fa presente che nella categoria è diffusa l'opinione che il metodo retributivo sia troppo generoso. Si è così condivisa la scelta di una politica intesa a realizzare un equilibrio generazionale che permetta di non penalizzare eccessivamente i professionisti più giovani.

Nella premessa che la ripartizione è un sistema di finanziamento tipico del settore pubblico, l'Enpav ha sviluppato uno studio attuariale per il passaggio alla capitalizzazione che presuppone una consistente riserva matematica. Si è ipotizzato un sistema bimodale che prevede di incamerare tutti i contributi e di avviare, con una ottimizzazione dei rendimenti, il finanziamento, in parte, della ripartizione pregressa e, di realizzare, in parte, la capitalizzazione individuale. Rilevato che il rapporto demografico della categoria è oggi positivo e che con la capitalizzazione a regime ciascun iscritto avrà in proporzione a quanto versato, il dottor Romagnoli si dichiara d'accordo sull'adeguamento della riserva matematica, pari già oggi, per l'Enpav, a cinque annualità delle pensioni attualmente corrisposte. Conclude infine esprimendo soddisfazione per il positivo riconoscimento, espresso dalla Commissione, della gestione dell'Ente.

Il presidente De Luca, dopo aver rinnovato l'invito a trasmettere una nota scritta sulle questioni oggetto dell'odierno incontro e auspicato che l'Enpav, così dinamico, possa realizzare quel sistema di informazione, e anche di controllo, da parte degli iscritti, di recente costruito dall'Inps, dichiara conclusa l'audizione.

Ricordato che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 giugno 2000, per procedere all'audizione dei dottori commercialisti, nel quadro della procedura informativa in atto, il Presidente toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Maurizio Caporuscio, sostituto procuratore della Repubblica della Spezia, e di Mauro Clerici, sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che le odierne audizioni prendono le mosse dall'interessamento della Commissione al caso di un operaio che rivelò, in una trasmissione radiofonica del 24 maggio scorso, alcuni fatti connessi ad un presunto interrimento illecito di scorie radioattive; essendo stati fra l'altro inviati alcuni esposti agli organi giudiziari, la Commissione intende conoscere lo stato attuale dei procedimenti.

Maurizio CAPORUSCIO, *sostituto procuratore della Repubblica della Spezia*, precisa che le notizie che fornirà alla Commissione sono oggetto di procedimenti in corso, che non ritiene opportuno sottoporre a pubblicità.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Caporuscio ed invita il dottor Clerici a prendere la parola.

Mauro CLERICI, *sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo*, non ritiene opportuno rendere pubbliche le notizie che farà conoscere alla Commissione.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire nelle prossime settimane i dati integrativi che si renderanno necessari.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO
A TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 14,45 alle ore 15,40.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

112^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(4625) CIRAMI ed altri. – *Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari:* parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(Doc. XXII, nn. 5-7/ter) PIANETTA ed altri. – *Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario»:* parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(4636) Proroga di termini in materia di acque di balneazione: parere favorevole su emendamenti.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

265^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante disposizioni per lo svolgimento a Palermo della Conferenza contro il crimine. Per quanto di competenza, rileva che il parere di nulla osta sull'emendamento 1.1 (identico all'emendamento 1.5) dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 3.1 (identico all'emendamento 3.2).

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver espresso avviso contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.5 e sui relativi emendamenti di copertura, in quanto non sussistono, ad avviso del Tesoro, risorse da destinare allo scopo ivi previsto, dichiara di non avere osservazioni sui restanti emendamenti. Preannuncia, peraltro, la presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti che, nell'incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, e nel prevedere una ulteriore autorizzazione, dovrebbero garantire un adeguato svolgimento della Conferenza sul crimine.

Il senatore MARINO, pur considerando necessario che la Conferenza sul crimine transnazionale sia svolta in modo consono all'elevato rilievo nazionale ed internazionale dell'evento, ritiene che l'incremento del limite di impegno di cui all'articolo 1, comma 2, previsto dagli emendamenti 1.1

e 1.5 debba essere più attentamente valutato, anche alla luce delle indicazioni della relazione tecnica relative alla attuazione di interventi di mera manutenzione dei manufatti esistenti; tenuto conto dell'entità del previsto incremento, inoltre, prospetta l'opportunità di richiedere alla 8ª Commissione il parere sull'utilizzazione in difformità dell'accantonamento dei lavori pubblici.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver ricordato che per interventi correlati ad eventi di analogo rilievo internazionale sono state attivate risorse di importo superiore a quello previsto nel disegno di legge e simile a quello indicato nell'emendamento, fa presente che la relazione tecnica – come anche è stato precisato dal Governo nel corso del dibattito – risulta non aggiornata e non tiene conto pienamente della rilevanza dell'incontro di Palermo, che coinvolge delegati provenienti da diverse centinaia di paesi in numero superiore a quanto inizialmente previsto; ad oggi è, quindi, programmata la realizzazione di interventi di natura strutturale, con la costruzione di nuove strutture, in coerenza con le osservazioni del senatore Marino.

Il presidente COVIELLO, tenuto conto della richiesta del senatore Marino concernente l'utilizzo in difformità del fondo speciale e dell'intenzione del Governo di presentare ulteriori emendamenti, propone di rinviare l'esame degli emendamenti al fine di valutare complessivamente le proposte di modifica.

Dopo che il senatore AZZOLLINI ha concordato con la proposta del Presidente, auspicando una intesa per l'attivazione di risorse adeguate al rilievo dell'evento di Palermo, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 14,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(4636) *Proroga di termini in materia di acque di balneazione*: parere non ostativo.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(4636) Proroga di termini in materia di acque di balneazione: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 15 giugno 2000, ore 14

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, e dei signori Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (*Doc. IV-bis*, n. 12).

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
 - Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
 - Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822)
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).

- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) – (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170)
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

- NAVA e TAROLLI – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo , ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).

- GIARETTA ed altri – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4542).

III. Discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa)*.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.

- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione (4581).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999 (4610).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 (4611).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero.
Audizione dell'ambasciatore d'Italia a Jakarta, Ministro plenipotenziario Alessandro Merola.

DIFESA (4^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 688).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani: audizione del Ministro delle Finanze e del Presidente dell'Ente Tabacchi Italiani.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive (3642).
- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

III. Esame dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

- FLORINO ed altri. – Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali ed aumento del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa (4482)

IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

II. Discussione del disegno di legge:

- SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari (4629).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (3458).
- PROVERA ed altri. – Norme in materia di nautica da diporto (58).
- LAURO. – Disciplina degli approdi turistici (1514).

– GERMANÀ ed altri. – Misure a sostegno della nautica da diporto (3475).

– LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sulla nautica da diporto (4352).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

– CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).

– Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).

– MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).

– BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– BEDIN e PIATTI.- Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

II. Esame dei disegni di legge:

– Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603).

– Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

VI. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).

- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive dell'allargamento e del *Millennium Round*.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

II. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 7).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).

- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
 - e della petizione n. 582 ad essi attinente.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 15 giugno 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroga di termini in materia di acque di balneazione (4636).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta pomeridiana del 7 giugno, dal Ministro dell'ambiente sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 15 giugno 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 15 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- SALVATO ed altri – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

II. Esame dei disegni di legge:

- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa (4586).
- Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari (4629).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 15 giugno 2000, ore 13

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato

- Proroga termini in materia di acque di balneazione. (Esame S. 4636)
- Inquinamento luminoso e risparmio energetico. (Seguito esame testo unificato S. 751, S. 3814, S. 4515)
- Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (Esame S. 4273, approvato dalla Camera dei deputati)

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera

- Realizzazione di infrastrutture e insediamenti industriali strategici. (Seguito esame C. 6807)

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 15 giugno 2000, ore 13,30

Audizione del direttore del SISMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 15 giugno 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, del Presidente dell'Associazione dottori commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
